

Nuove regole sulla crisi d'impresa



Nuove regole sulla crisi di impresa

A cura di Marcello Ascenzi

Sommario

	regole sulla crisi di impresa DL 118/2021	
	emessa	
	ontesto dell'intervento normativo: presupposti, finalità, obiettivi	
2.1.	La composizione negoziata (cenni introduttivi)	
2.2.	Le norme inserite nella legge fallimentare (cenni)	
2.2.1.	Transazione fiscale e previdenziale	
2.2.2.	Accordi di ristrutturazione dei debiti	
2.2.3.	Modifiche al piano nell'ambito degli accordi di ristrutturazione	12
2.2.4.	Pagamento delle retribuzioni e dei mutui garantiti da ipoteca	12
2.2.5.	Accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa	13
2.2.6.	Convenzione di moratoria	13
2.2.7.	Accordi di ristrutturazione agevolati	14
2.2.8.	Coobbligati e soci illimitatamente responsabili	
2.3.	La flessibilità dello strumento di composizione negoziata	15
2.4.	I requisiti per ricoprire il ruolo di esperto	16
2.4.1.	Le attività svolte dall'esperto	18
2.4.2.	Il requisito dell'indipendenza	22
2.5.	La necessità di una nuova cultura dei rapporti tra i protagonisti economici	23
2.6.	Finalità "macro" e obiettivi "micro"	
2.7.	Lo stato di difficoltà e quello di crisi	
2.7.1.	Lo stato di squilibrio inteso come situazione di difficoltà aziendale	30
2.7.2.	La probabile crisi o insolvenza	31
2.8.	La percorribilità del risanamento dell'impresa anche in caso di stato	di
	nza se reversibile	
2.8.1.	Fattori che influenzano il risanamento e Piano	
2.8.2.	La valutazione delle concrete prospettive di risanamento	
2.8.3.	Risanamento dell'impresa anche in stato di insolvenza se reversibile	
2.9.	Risanamento in via diretta ed in via indiretta	
	olo dell'esperto e connesse responsabilità civilistiche	
3.1.	Composizione negoziata e ruolo dell'esperto considerazioni introduttive	
3.2.	Le ragioni delle responsabilità dell'esperto nella CNC	
3.3.	Preliminari indicazioni dell'attività svolta dall'esperto	
3.4.	Il contesto normativo e la ratio legis delle nuove regole	
3.5.	Le competenze per svolgere l'incarico di esperto	
3.6. 3.7.	La definizione di esperto attraverso le attività che è tenuto a svolgere Definizione di sintesi del ruolo dell'esperto	
3.7. 3.8.	Responsabilità qualificata	
	istema delle norme, con particolare riferimento a quelle relative all'interve	
giudizia		
4.1.	La composizione negoziata e la necessità di misure protettive e cautelari	
4.1.1.	La libertà negoziale e l'eteronomia giudiziale	
4.1.2.	Le misure protettive nel quadro delle nuove norme	
4.1.3.	I contrappesi alle misure protettive e cautelari	
4.2.	Rinegoziazione e principi sui contratti	
4.2. 4.2.1	l a rinegoziazione dei contratti e intervento del tribunale	

4.2.2.	Principi di fondo sul bilanciamento degli interessi	56	
4.3.	Contenuto delle misure cautelari e protettive		
4.3.1.	Misure protettive tipiche e cautelari atipiche		
4.4.	Procedimento per l'ottenimento delle misure protettive e cautelari		
4.4.1.	La valutazione delle misure protettive da parte del tribunale		
4.4.2.	Soggetti coinvolti nella revoca o modifica delle misure protettive	60	
4.4.3.	Bilanciamento tra misure protettive e cautelari e interessi dei creditori	60	
4.4.4.	Procedura per la richiesta delle misure protettive	61	
	nanda e la relativa documentazione disponibile nella piattaforma	65	
5.1.	La domanda per accedere alla composizione negoziata		
5.2.	La piattaforma		
5.2.1.	Funzioni dell'area pubblica e riservata della piattaforma telematica		
5.3.	Il contenuto della domanda		
5.4.	La documentazione allegata		
5.5.	La lettura della centrale rischi		
5.6.	La lettura e le peculiarità delle certificazioni fiscali		
	tenibilità del debito e verifica della ragionevole percorribilità del del debito e verifica della ragionevole		
6.1.	Finalità del test e le logiche sottostanti		
6.1.1.	Test pratico e altri sistemi di valutazione		
6.2.	La sostenibilità del debito in caso di continuità diretta e indiretta		
6.2.1.	L'andamento corrente e quello prospettico normalizzato		
6.2.2.	Le conseguenze della pandemia		
	edazione di un piano di risanamento		
7. Lu . 7.1.	Il piano come "processo"		
7.1.1.	Requisito dell'organizzazione dell'impresa		
7.1.2.	Rilevazione della situazione contabile e dell'andamento corrente		
7.1.3.	Individuazione delle strategie per rimuovere le cause della crisi		
7.1.4.	Assenza di coerenza tra le cause della crisi e le manifestazio		
esteriori			
7.1.5.	La declinazione quantitativa delle iniziative individuate nella pa	rte	
	·	02	
7.1.6.	Il percorso per la stima dei flussi1		
7.1.7.	Dalle proiezioni economiche ai flussi finanziari a servizio del debito 1		
7.1.8.	Deroghe per la tipologia di impresa o attività svolta		
7.1.9.	Check per la verifica dei dati considerati per la determinazione dei flus		
7.1.3.	108	ادد	
7.1.10.	Dalle stime economiche prospettiche alla determinazione dei flus	ssi	
finanziaı	ri 111		
7.1.11.	Dalle stime economiche e finanziarie agli impatti patrimoniali 1	13	
7.2.	Il valore giuridico delle indicazioni contenute nella check-list	13	
8. II pr	otocollo di conduzione della composizione negoziata1	15	
8.1.	La valenza del protocollo1		
8.2.	Il ruolo dell'esperto quale delineato dal Protocollo		
8.3.	Dalle verifiche preliminari all'accettazione dell'incarico		
8.4.	La ragionevole perseguibilità del risanamento		
8.4.1.	Monitoraggio delle prospettive di risanamento e archiviazione 1	22	

8.5.	Specifiche indicazioni in presenza di un gruppo di imprese				
8.6.	Analisi della coerenza del piano di risanamento con la check-list				
8.7.	Analisi delle linee di intervento e parti da coinvolgere nelle trattative	126			
8.8.	Individuazione delle proposte				
8.9.	Indicazioni in caso di misure protettive e cautelari	132			
8.10.	La gestione dell'impresa in pendenza della composizione negoziata				
8.10.1.	I controlli dell'esperto sulla gestione di impresa	136			
8.10.2.	I controlli sui finanziamenti infragruppo				
8.11.	Svolgimento delle trattative con le parti interessate				
8.12.	Formulazione delle proposte dell'imprenditore e delle parti interessate				
8.13.	Parere dell'esperto in caso di nuovi finanziamenti prededucibili				
8.13.1.	Valutazione della funzionalità del finanziamento alla continuità	141			
8.13.2.	La miglior soddisfazione dei creditori	142			
8.13.3.	L'intervento dell'esperto	142			
8.14.	Rinegoziazione dei contratti				
8.15.	Cessione dell'azienda nella CNC o nel concordato semplificato (nella fa	ase tra			
la doma	nda e l'omologa)				
8.16.	Stima della liquidazione dell'intero patrimonio				
8.17.	Conclusione dell'incarico e relazione finale dell'esperto				
8.18.	Imprese sotto-soglia				
	sito della composizione negoziata				
9.1.	Accordo con uno o più creditori				
9.2.	La convenzione di moratoria				
9.3.	L'accordo sottoscritto dall'esperto				
9.4.	L'accordo di ristrutturazione dei debiti				
9.5.	Accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa				
9.6.	Accordi di ristrutturazione agevolati				
9.6.1.	Riflessioni sulla separazione dei vari strumenti				
9.7.	L'accesso alle procedure concorsuali				
9.8.	Strumenti e procedure ordinari				
9.9.	Il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio				
9.9.1.	L'accesso al concordato liquidatorio				
9.9.2.	Caratteri e procedura di concordato semplificato	164			
9.9.3.	La verifica di fattibilità del piano	165			
9.9.4.	La liquidazione del patrimonio	166			
10. Il nı	Jovo meccanismo di allerta				
10.1.	Condizioni e tempistiche per le segnalazioni				
10.1.1.	Il meccanismo di segnalazione si avvia nel 2022	169			
10.2.	Gli altri interventi sul diritto della crisi di impresa	170			

1. Premessa

La congiuntura economica, profondamente incisa dalla pandemia, ha comportato effetti dolorosi soprattutto sulle piccole e medie imprese, parzialmente attenuati dai vari interventi di sostegno.

Le piccole e medie imprese (PMI) sono risultate statisticamente maggiormente impattate. Trattasi di quelle imprese che nel complesso consentono al nostro Paese di essere tra le maggiori potenze economiche, pertanto, attraverso il loro sostegno, muovendo da una dimensione micro, si arriva a preservare nonché rilanciare l'economia italiana nel suo complesso.

Gli effetti negativi sulle PMI, dovuti alla congiuntura economica del periodo *post* pandemico, hanno messo in luce l'esigenza di introdurre strumenti giuridici di supporto in grado di consentire alle imprese in difficoltà di:

prevenire la crisi;

raggiungere il risanamento aziendale in caso di crisi, o di insolvenza, già esistenti;

liquidare nel più breve tempo le imprese non economicamente sostenibili

Le richiamate esigenze hanno trovato risposta nelle nuove norme sulla crisi di impresa, introdotte dal DL 118/2021, convertito con modificazione in L. 147/2021. Le nuove regole sulla crisi, oltre a rispondere alle richiamate esigenze, sono mosse da un'ulteriore consapevolezza ossia quella che il Codice della Crisi di impresa e dell'insolvenza (CCII), contenuto nel Dlgs. 14/2019, non sia idoneo a risolvere le situazioni di difficoltà nell'attuale contesto economico, colpito dalle conseguenze dovute all'emergenza sanitaria causata dalla diffusione del virus SARS-CoV-2.

Pertanto, l'entrata in vigore, rectius in efficacia, del CCII viene rimandata, facendo sorgere il dubbio in dottrina sul fatto che le disposizioni in esso contenute entreranno mai in efficacia nel testo attualmente noto. Va osservato che il CCII è sorretto da una legge delega che richiederebbe, quindi, una legge di modifica per essere abrogato.

Pertanto sarebbe più semplice modificare il CCII, piuttosto che riscrivere ex novo le norme sulla crisi di impresa per rendere il quadro normativo rispondente alle attuali



esigenze dell'economia, nonché conforme alla direttiva *insolvency* che dovrà essere recepita entro il 17 luglio 2022.

In attesa che la storia faccia il suo corso, il presente offre nuove regole per risolvere la crisi di impresa che, nell'intento del legislatore, vanno viste come un'opportunità. Il seguente book illustra in maniera operativa le nuove norme nonché i risvolti e le potenzialità degli strumenti giuridici di nuova introduzione, guardando spesso alle disposizioni dal punto di vista dell'esperto di composizione negoziata, nuova figura professionale intorno alla quale si gioca la scommessa legislativa contenuta nelle nuove disposizioni.


Il contributo, che tratta anche il nuovo meccanismo di allerta inserito dal DL 152/2021 nell'ambito della composizione negoziata, presenta il ruolo dell'esperto, le attività che è chiamato a svolgere, i relativi profili di responsabilità, nonché il ruolo dell'imprenditore in situazione di crisi, soffermandosi sui vantaggi offerti dalla composizione negoziata, infine tratta della procedura e il coinvolgimento dei creditori e delle altre parti interessate; ciò rende l'elaborato un utile strumento sia per le imprese in difficoltà e loro consulenti, che vogliono cogliere le opportunità offerte dalle nuove norme sulla crisi, sia per chi operativamente sarà chiamato a ricoprire il ruolo di esperto nell'ambito di una procedura di composizione negoziata, sia per i soggetti che verranno chiamati alle trattative in qualità di creditori o di terzi.

2. Il contesto dell'intervento normativo: presupposti, finalità, obiettivi

Nell'attuale congiuntura economica interessata dalla situazione epidemiologica, le norme che regolamentano la crisi di impresa sono state oggetto:

- di un primo intervento legislativo con il Decreto legge 24 agosto 2021, convertito con modificazioni in L. 147/2021.
- di un secondo intervento con il Decreto legge 6 novembre 2021 n. 152, conv. L. 233/2021, che ha previsto alcune specifiche disposizioni tra cui, di particolare rilevanza, l'introduzione di un sistema di allerta nell'ambito della composizione negoziata della crisi di impresa.

Le norme introdotte dal DL 118/2021 hanno portato un'importante modifica alla disciplina sulla crisi di impresa attraverso:



l'inserimento nella legge fallimentare di alcune regole del CCII ritenute utili nell'attuale congiuntura economica impattata dagli effetti della pandemia;

il rinvio dell'entrata in vigore del CCII al 16 maggio 2022, in considerazione del fatto che entro il 17 luglio 2022 dovranno essere recepite le disposizioni della direttiva UE 2019/1023 (direttiva *Insolvency*);

il rinvio dell'entrata in vigore della procedura di allerta innanzi agli OCRI (organismi di composizione della crisi) al 31 dicembre 2023, al fine di consentire la sperimentazione della composizione negoziata, nonché della procedura di allerta introdotta nell'ambito della CNC dall'art. 30-sexies del DL 152/2021.

2.1. La composizione negoziata (cenni introduttivi)

Le imprese che si trovano in situazione di crisi possono, dal 15 novembre 2021, ricorrere alla **composizione negoziata della crisi (CNC)**. La procedura disciplinata dal DL 118/2021 risponde all'esigenza di fornire uno strumento giuridico finalizzato a prevenire l'insorgenza di situazioni di crisi o per affrontare e risolvere quegli squilibri che, pur rivelando l'esistenza di una crisi o di uno stato di insolvenza, appaiono reversibili.




La situazione di emergenza sanitaria, infatti, ha determinato una congiuntura economica anormale coinvolgendo sia imprese già in difficoltà sia imprese che, prima della diffusione del virus SARS-CoV-2, si trovavano in condizioni economiche e finanziarie buone. Tali imprese, in molti casi, hanno subito impatti significativi in grado di minare il loro equilibrio finanziario, nonostante abbiano conservato le potenzialità necessarie per restare sul mercato, anche mediante la cessione dell'azienda o di un ramo di essa.

In tale contesto è sorta l'esigenza di introdurre la **composizione negoziata**, ossia uno strumento che consente un percorso stragiudiziale di risanamento, di tipo negoziale e volontario.

La composizione negoziata permette all'impresa in difficoltà di percorrere un iter di risanamento nel quale l'imprenditore è affiancato da un terzo indipendente – l'esperto di composizione negoziata – dotato di specifiche competenze e col ruolo di agevolare le trattative necessarie al risanamento dell'impresa.

Una delle caratteristiche che differenzia la composizione negoziata da altri strumenti normativi è la **natura volontaria**, attivabile delle imprese che decidono di farvi ricorso, indipendentemente dalla dimensioni e dal settore di attività, accessibile da tutti i soggetti iscritti nel registro delle imprese incluse le società agricole.

In particolare, possono ricorrere alla CNC, secondo quando previsto dall'art. 2 del DL 118/2021, tutti gli imprenditori commerciali e agricoli iscritti nel Registro delle imprese che si trovano nelle seguenti condizioni:



2) Purché risulti ragionevolmente perseguibile il risanamento dell'impresa

Si precisa che la norma non prevede limiti dimensionali, ammettendo anche i soggetti sotto soglia, ossia quelle imprese che non superano i limiti di fallibilità di cui all'art. 1 del RD 267/1942 (l.f.).

L'istanza per l'accesso alla composizione negoziata, ai sensi dell'art. 23 c. 2 del DL 118/2021, **non può essere presentata dall'imprenditore** in pendenza del procedimento introdotto con domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione attraverso:



ricorso per l'ammissione al concordato preventivo, anche ai sensi dell'articolo 161 c. 6 l.f., (domanda di concordato in bianco); oppure

ricorso depositato ai sensi dell'articolo 182-bis c. 6 l.f. (nell'ambito di un piano di ristrutturazione del debito); oppure

ricorso per l'accesso alle procedure di accordo di ristrutturazione dei debiti o di liquidazione dei beni di cui agli articoli 7 e 14-ter della L. 3/2012.

Tolte le richiamate ipotesi, la procedura di composizione negoziata ha un ampio spettro di operatività.

La composizione prende avvio con la richiesta, presentata dall'imprenditore alla Camera di commercio, per la nomina di un **esperto indipendente** con il ruolo di facilitare la ristrutturazione aziendale.

La nomina dell'esperto non apre il concorso dei creditori e non determina alcun spossessamento del patrimonio dell'imprenditore che, pur essendo obbligato a garantire una gestione non pregiudizievole per i creditori e nel rispetto degli obblighi previsti dall'art. 2086 del cod. civ., mantiene la gestione ordinaria e straordinaria dell'impresa e può eseguire i relativi pagamenti.

La composizione negoziata può essere attivata dall'imprenditore, avendo verificato direttamente la situazione di difficoltà, oppure dietro segnalazione dell'organo di controllo.

La CNC prevede alcuni passaggi per essere attivata come scandito, molto sinteticamente, nella seguente tabella.

La procedura per l'accesso alla composizione negoziata

- 1) L'imprenditore deve presentare un'istanza per la nomina di un esperto indipendente al segretario generale della camera di commercio (CCIAA) ove l'impresa ha la propria sede legale, attraverso apposita Piattaforma telematica, includendo specifiche informazioni tra cui il volume d'affari, il numero dei dipendenti, il settore in cui opera l'impresa.
- 2) Il segretario generale della CCIAA **nei due giorni lavorativi successivi** invia la richiesta di nomina alla commissione costituita presso le camere di



	commercio di capoluoghi di regione o delle provincia autonoma di Trento o			
	Bolzano.			
3)	La commissione costituita da tre membri:			
	• un magistrato designato dalla sezione specialistica in materia di			
	impresa del tribunale del capoluogo di provincia o delle provincia			
	autonoma di Trento o Bolzano,			
	• un membro designato dal presidente della camera di commercio			
	presso la quale è costituita la commissione,			
	• un membro designato dal prefetto del capoluogo di regione o della			
	Provincia autonoma di Trento o di Bolzano nel cui territorio si trova la			
	camera di commercio che ha ricevuto l'istanza,			
	nomina l'esperto – nei cinque giorni lavorativi successivi – scegliendo colui			
	che ha un curriculum più aderente alle esigenze specifiche dell'impresa.			
4)	L'esperto ricevuta la nomina - entro due giorni lavorativi - deve accettare o			
	rifiutare l'incarico.			

L'accettazione della nomina da parte dell'esperto indipendente apre di fatto il procedimento di composizione negoziata. L'istanza di nomina dell'esperto, da cui prende avvio la procedura di composizione negoziata, deve essere presentata attraverso un'apposita Piattaforma telematica https://composizionenegoziata.camcom.it/.

L'esperto nell'ambito della ristrutturazione aziendale, terzo e indipendente, dovrà agevolare le trattative tra l'imprenditore, i creditori ed eventuali altri soggetti interessati, al fine di individuare una soluzione per il superamento della crisi, anche mediante il trasferimento dell'azienda o di rami di essa.

La negoziazione degli accordi necessari al superamento della crisi è comunque una prerogativa dell'imprenditore che porterà avanti le trattative personalmente, con l'eventuale ausilio dei propri consulenti.

L'esperto nominato dalla Camera di commercio non ha, pertanto, la funzione di sostituire l'imprenditore nei rapporti con i creditori e le altre parti interessate, ma apporta un contributo per la credibilità dell'impresa, rassicurando sulla funzionalità delle trattative



al risanamento e sull'assenza di atti pregiudizievoli per i creditori, inclusi gli atteggiamenti dilatori o poco trasparenti tenuti dalla parti coinvolte. La norma si preoccupa quindi che le trattative vengano condotte in buona fede con l'obiettivo ultimo di risanare l'impresa.

2.2. Le norme inserite nella legge fallimentare (cenni)

Il richiamato decreto, oltre a posticipare l'applicazione del CCII e a istituire la composizione negoziata, introduce e modifica alcune disposizioni della legge fallimentare (l.f.), finalizzate ad agevolare l'accesso alle procedure alternative al fallimento nell'ottica di un risanamento d'azienda.

L'art. 20 del DL 118/2021, rubricato "Modifiche urgenti alla Legge fallimentare", opera i richiamati interventi legislativi, riprendendo tra l'altro alcune misure già contenute nel CCII, anticipandone così l'entrata in vigore.

2.2.1. Transazione fiscale e previdenziale

La prima modifica alla legge fallimentare, operata dall'art. 20 del DL 118/2021, riguarda la transazione fiscale e previdenziale. Il DL 125/2020 aveva introdotto la regola di *cram down*, stabilendo che il tribunale può omologare il concordato in "mancanza di voto" dei creditori fiscali e contributivi.

La formulazione normativa aveva fatto sorgere dubbi interpretativi sulla omologazione in mancanza di adesione al concordato, con voto negativo dei creditori fiscali e previdenziali. Il comma 1, lett. a) dell'art. 20 del DL 118/2021 risolve la questione modificando l'ultimo periodo del quarto comma dell'art. 180 della I.f. La nuova formulazione stabilisce che il tribunale omologa il concordato "anche in mancanza di adesione" dell'Amministrazione Finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza obbligatorie. La disposizione, si legge nella relazione illustrativa, svolge la funzione di fugare dubbi interpretativi sulla previgente disposizione, quindi, dovrebbe avere effetti anche in relazione ai procedimenti in corso.

2.2.2. Accordi di ristrutturazione dei debiti

In relazione agli accordi di ristrutturazione dei debiti, la disposizione del quarto comma dell'art. 182-bis della I.f., inserita dal DL 125/2020 – in base al quale il tribunale omologa l'accordo anche in mancanza di adesione dei creditori fiscali e contributivi quando l'adesione è decisiva ai fini del raggiungimento della percentuale del 60% e quando, anche sulla base delle risultanze della relazione del professionista, la proposta di soddisfacimento è conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria – viene completata individuando in 90 giorni, dal deposito della proposta di soddisfacimento dei creditori, il termine entro il quale i creditori fiscali e previdenziali possono aderire, oltre il quale si realizza l'ipotesi di silenzio diniego.

2.2.3. Modifiche al piano nell'ambito degli accordi di ristrutturazione

La disposizione sulle modifiche al piano contenuta nel comma 8 dell'art. 182-bis l.f. viene sostituita con una formulazione che riprende l'art. 58 del CCII. Il nuovo testo disciplina l'ipotesi di modifiche sostanziali del piano prima dell'omologa, la cui manifestazione comporta sia il rinnovo dell'attestazione da parte del professionista, sia il rinnovo della richiesta di consenso ai creditori. Inoltre viene previsto che l'attestazione venga rinnovata anche in caso di modifiche sostanziali agli accordi. Viene riscritta la disciplina relativa alle modifiche sostanziali dal piano dopo l'omologazione, introdotta dall'art. 37-ter del DL 41/2021. Rispetto al testo previgente è previsto il rinnovo dell'attestazione al piano modificato dall'imprenditore, per assicurare l'esecuzione degli accordi.

2.2.4. Pagamento delle retribuzioni e dei mutui garantiti da ipoteca

La modifica all'art. 182-quinquies della I.f., in tema di finanziamento e di continuità aziendale nel concordato preventivo e negli accordi di ristrutturazione del debito, apportata dall'art. 20 del DL 118/2021, consente il pagamento, previa autorizzazione del tribunale, dei lavoratori addetti all'attività di cui è prevista la continuazione per le mensilità antecedenti il deposito del ricorso per concordato. In maniera analoga viene concessa la prosecuzione dei pagamenti dei mutui garantiti da ipoteca sui beni utilizzati per la continuità aziendale, qualora capienti rispetto al credito garantito.



2.2.5. Accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa

L'art. 182-septies, sostituito dall'art. 20 lett. d) del DL 118/2021, anticipa la disciplina degli accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa. L'accordo di ristrutturazione dei debiti rappresenta una via per il risanamento a cui l'impresa in crisi ricorre per ridurre l'esposizione debitoria e assicurare il riequilibrio della situazione finanziaria. Trattasi di un accordo formato con un numero di creditori che rappresentano il 60% dei credito, in caso di accordi ordinari, oppure il 30%, in caso di accordo agevolato, oppure il 75% di crediti omogenei appartenenti alla stessa categoria, ossia negli accordi estesi certificati dalla relazione del professionista che attesti la veridicità dei dati e l'attuazione dell'intesa. In ambito negoziale, infatti, vige il generale principio di relatività del contratto, per cui gli effetti dell'accordo stesso non possono estendersi ai terzi, salve le ipotesi di cui agli artt. 1342 e 1411 del cod. civ.

L'innovazione consiste nella deroga al suddetto principio, prevedendo che l'accordo esteso produca effetti anche verso i creditori non aderenti che appartengano alla medesima categoria, individuata tenuto conto dell'omogeneità di posizione giuridica ed interessi economici. L'accordo di ristrutturazione consente all'imprenditore di continuare a dirigere la propria impresa e, su istanza, il suo patrimonio è assistito da alcune tutele quali il blocco delle azioni esecutive, per consentire il risanamento. La modifica, pertanto, estende l'accordo ad efficacia estesa a tutte le categorie di creditori, precedentemente limitato ai soli accordi con gli intermediari finanziari.

2.2.6. Convenzione di moratoria

Viene introdotto, dall'art. 20 del DL 118/2021, l'istituto della convenzione di moratoria nell'art. 182-octies I.f., anticipando anche in questo caso una disposizione del CCII. La misura vuole contrastare l'attuale stato di sofferenza economica di alcune imprese, stabilendo che l'imprenditore può accordarsi con i creditori per una dilazione delle scadenze dei crediti, la rinuncia agli atti o la sospensione delle azioni esecutive e conservative o, in generale, di ogni altra intesa che non comporti la rinuncia al credito. La moratoria, in deroga agli artt. 1372 e 1411 del cod. civ., diviene efficace anche nei confronti dei creditori non aderenti che appartengono alla medesima categoria, precedentemente informati dell'avvio della procedura di accordo moratorio. L'estensione dell'accordo è soggetto a specifiche condizioni, tra cui l'adesione da parte dei creditori titolari del 75% dei crediti omogenei appartenenti alla medesima categoria.



2.2.7. Accordi di ristrutturazione agevolati

L'art. 20 del DL 118/2021 introduce anche la disciplina degli accordi di ristrutturazione agevolata inserendo l'art. 182-novies nella I.f. Trattasi di una previsione analoga a quella contenuta nell'art. 60 del CCII. La norma agevola l'accesso agli accordi di ristrutturazione di cui all'art. 182-bis I.f., prevedendo, per la conclusione dell'accordo da parte del debitore, l'adesione dei creditori titolari della percentuale ridotta al 30% dei crediti, in luogo del 60% in situazioni ordinarie. L'accordo agevolato è soggetto al rispetto di specifiche condizioni da parte del debitore.

2.2.8. Coobbligati e soci illimitatamente responsabili

La disciplina dei rapporti tra coobbligati e creditori all'esito degli accordi di ristrutturazione, contenuta nell'introdotto art. 182-decies l.f., anticipa la disposizione dell'art. 59 del CCII.

La disposizione rende applicabile ai creditori che hanno concluso l'accordo di ristrutturazione l'art. 1239 del cod. civ. In base alla richiamata disposizione del codice civile:

- la remissione accordata al debitore principale libera i fideiussori;
- la remissione accordata a uno dei fideiussori non libera gli altri che per la parte del fideiussore liberato. Tuttavia, se gli altri fideiussori hanno consentito la liberazione, essi rimangono obbligati per l'intero.

Nel caso in cui l'efficacia degli accordi sia estesa ai creditori non aderenti, ai sensi del comma 2 dell'art. 182-decies l.f., costoro conservano impregiudicati i diritti contro i coobbligati, i fideiussori del debitore e gli obbligati in via di regresso.

Infine, ai sensi del comma 3 dell'art. 182-decies I.f., salvo patto contrario, gli accordi di ristrutturazione della società hanno efficacia nei confronti dei soci illimitatamente responsabili, i quali, se hanno prestato garanzia, continuano a rispondere per tale diverso titolo, salvo che non sia diversamente previsto.



2.3. La flessibilità dello strumento di composizione negoziata

La composizione negoziata della crisi è un nuovo strumento di ausilio alle imprese in difficoltà con le seguenti caratteristiche:

- rappresenta un percorso di risanamento di tipo negoziale e stragiudiziale;
- persegue l'obiettivo di risanamento delle imprese, conservando la continuità;
- si rivolge alle imprese che, seppur in situazioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario tali da rendere probabile la crisi o l'insolvenza, hanno le potenzialità necessarie per restare sul mercato, anche mediante la cessione dell'azienda o di un ramo di essa.

La natura negoziale e stragiudiziale dello strumento rendono la procedura flessibile, ossia non soggetta a rigide procedure, ma funzionale al raggiungimento di accordi con i creditori e le altre parti interessate al fine di mantenere l'impresa in attività.

Si noti che il percorso della composizione è esclusivamente di tipo volontario e, dunque, attivabile solo dalle imprese che decidono di farvi ricorso, a conferma della natura non obbligatoria del nuovo istituto. Tuttavia, va rilevato che, per espressa previsione dell'art. 15 del DL 118/2021, gli **organi di controllo societari**, in presenza di una situazione di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario, devono segnalare all'imprenditore l'esistenza dei presupposti per ricorrere alla composizione negoziata.

Tale obbligo rientra nella previsione dell'articolo 2403 del cod. civ., ossia tra i doveri del collegio sindacale, quale organo di controllo societario. La tempestiva segnalazione all'imprenditore diviene, tra l'altro, un elemento valutabile nell'ambito dell'eventuale futura azione di responsabilità esercitata nei confronti dei sindaci ai sensi dell'articolo 2407 del cod. civ.. In particolare, in base al secondo comma dell'art. 2407 del cod. civ., i sindaci sono solidalmente responsabili per i fatti o le omissioni, quando il danno non si sarebbe prodotto se avessero vigilato in conformità alla loro carica.

2.4. I requisiti per ricoprire il ruolo di esperto

L'esperto di composizione negoziata è una figura professionale nuova, diversa dagli altri profili professionali che, a vario titolo, svolgono attività nell'ambito della crisi di impresa. L'esperto indipendente dovrà avere specifiche esperienze nel campo della ristrutturazione aziendale e dalla crisi di impresa. La modifica e riscrittura dell'art. 3 c. 3 del DL 118/2021, operata dalla legge di conversione L. 147/2021, richiede a tutti i professionisti ordinistici, inclusi i dottori commercialisti ed esperti contrabili, di documentare la maturazione di precedenti esperienze nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi di impresa.

L'attività che la nuova disposizione richiede all'esperto sono complesse e non riferibili ad alcuna figura professionale.



Le competenze dell'esperto includono, in particolare quelle:

- aziendalistiche;
- giuridiche;
- finanziarie e di programmazione e controllo;
- lavoristiche e sindacali;
- sulla normativa antiriciclaggio applicabile a tutti i rapporti di tipo privatistico che comportano l'intervento di un professionista, inclusa – in assenza di diverse disposizioni – l'attività dell'esperto indipendente;
- sulla ristrutturazione del debito e in genere sulla ristrutturazione aziendale;
- competenze di negoziazione e facilitazione nella discussione tra parti contrapposte.

Trattasi di competenze non solo professionali ma anche maturate dall'esperienza professionale. Presso la camera di commercio di ciascun capoluogo di regione e delle Province autonome di Trento e di Bolzano è tenuto l'elenco di esperti nel quale possono essere inseriti i professionisti di seguito indicati, previo ultimazione di un corso di formazione di 55 ore sugli argomenti individuati dal Decreto Dirigenziale del Ministero della Giustizia del 28 settembre 2021.



Purché documentino di aver maturato precedenti esperienze nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi d'impresa



all'albo

C) consulenti del lavoro con 5 anni di anzianità di iscrizione all'albo

→

Purché documentino di avere concorso, almeno in tre casi, alla conclusione di accordi di ristrutturazione dei debiti omologati o di accordi sottostanti a piani attestati o di avere concorso alla presentazione di concordati con continuità aziendale omologati.

D) soggetti non iscritti ad un albo

Purché documentino di avere svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in imprese interessate da operazioni di ristrutturazione concluse con piani di risanamento attestati, accordi di ristrutturazione dei debiti e concordati preventivi con continuità aziendale omologati, nei confronti delle quali non sia stata successivamente pronunciata sentenza dichiarativa di fallimento o sentenza di accertamento dello stato di insolvenza.



La norma dell'art. 3 c. 3 DL 118/2021 originariamente non richiedeva ai commercialisti ed esperti contabili di documentare precedenti esperienze nel campo della ristrutturazione aziendale, ma un emendamento in sede di conversione ha riscritto la disposizione che, nell'attuale testo normativo, non lascia spazio per sostenere che i commercialisti non debbano possedere un'esperienza nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi d'impresa.

Il Ministero della Giustizia, con la nota del 29 dicembre 2021, per consentire un avvio tempestivo ed efficiente del nuovo strumento di risoluzione della crisi di impresa, ha fornito chiarimenti sull'esperienza nel campo della ristrutturazione aziendale necessaria per l'accesso al registro da parte di commercialisti e avvocati.

In particolare, gli incarichi e le prestazioni professionali indicativi delle esperienze nella ristrutturazione aziendale e nella crisi di impresa, secondo il Ministero, sono i seguenti:

- 1) commissario giudiziale e commissario straordinario di grandi imprese in stato di insolvenza;
- 2) attestatore ai sensi degli artt. 67, c. 3, lett. d); 161, c. 3, 182-bis, c. 1; 186-bis della l.f.;
- 3) gestore della crisi incaricato della ristrutturazione dell'impresa agricola ai sensi dell'art. 7 della L. 3/2012;
- 4) advisor, anche legale, con incarico finalizzato alla predisposizione di piani di risanamento attestati, di piani in accordi di ristrutturazione dei debiti, di convenzioni e/o accordi di moratoria con più creditori e, infine, di piani e proposte di concordati preventivi o fallimentari in continuità o misti;



- 5) advisor, anche legale, con incarico finalizzato all'individuazione e alla soluzione delle problematiche fiscali per la ristrutturazione del debito tributario o previdenziale e funzionale alla ristrutturazione di imprese in crisi;
- advisor, anche legale, con incarico in ambito giuslavoristico, purché strettamente funzionale alla gestione dei rapporti con i dipendenti nell'ambito della ristrutturazione di imprese in crisi;
- 7) attività di amministrazione, direzione e controllo in imprese interessate da operazioni di ristrutturazione concluse con piani di risanamento attestati e di accordi di ristrutturazione dei debiti e concordati preventivi con continuità aziendale se omologati relativi ad aziende rispetto alle quali non sia stata successivamente pronunciata sentenza dichiarativa di fallimento o di accertamento dello stato di insolvenza.

Gli incarichi e esperienze professionali individuate dal Ministero della Giustizia sono pressoché le stesse contenute nel "Modello di domanda per l'iscrizione nell'elenco degli esperti" messo a punto dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti con l'informativa n. 108/2021, tuttavia, il Ministero aggiunge che sono necessari **almeno due incarichi o prestazioni professionali** tra quelli indicati in precedenza che dovranno, altresì, essere documentati per comprovare gli incarichi o i mandati professionali ricevuti e le cariche ricoperte in società interessate da operazioni di ristrutturazione concluse con esito positivo; ciò comporta per Avvocati e Commercialisti la necessità di produrre tale ulteriore documentazione.

2.4.1. Le attività svolte dall'esperto

L'esperto svolge una serie di attività specificamente previste dalla norma, assumendo il ruolo di facilitatore nel processo di composizione negoziata, grazie alla sua terzietà e indipendenza rispetto a tutte le parte coinvolte. I compiti che la norma riserva al soggetto che ricopre il ruolo di esperto indipendente sono vari come si illustra di seguito.



Disposizione	Ruolo dell'esperto nell'ambito della composizione negoziata		
art. 2 c. 2 DL 118/2021	L'esperto agevola le trattative tra l'imprenditore, i creditori ed eventuali altri soggetti interessati, al fine di individuare una soluzione per il superamento delle condizioni, anche mediante il trasferimento dell'azienda o di rami di essa.		
Art. 4 c. 3 DL 118/2021	Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 7, c. 4, l'esperto non può essere tenuto a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite nell'esercizio delle sue funzioni, ne' davanti all'autorità giudiziaria ne' davanti ad altra autorità. Si applicano le disposizioni dell'articolo 200 del codice di procedura penale e le garanzie previste per il difensore dalle disposizioni dell'articolo 103 del codice di procedura penale in quanto compatibili. (l'art. 7 c. 4 riguarda il parere dell'esperto per la concessione delle misure protettive e cautelari).		
Art. 4 c. 7 DL 118/2021	Insieme a tutte le parti coinvolte nelle trattative, ha il dovere di collaborare lealmente e in modo sollecito con l'imprenditore, rispettando l'obbligo di riservatezza sulla situazione dell'impresa.		
Art. 5 c. 4 DL 118/2021	Verifica la sua indipendenza e può gestire al massimo 2 incarichi contemporaneamente.		
Art. 5 c. 5 DL 118/2021	Convoca l'imprenditore per valutare le prospettive di risanamento.		
art. 5 c. 5 DL 118/2021	Se ritiene possibile il risanamento incontra le altre parti interessate al processo di risanamento e prospetta le possibili strategie di intervento fissando i successivi incontri con cadenza periodica ravvicinata.		
Art. 5 c. 5 DL 118/2021	Se non ravvisa concrete prospettive di risanamento, all'esito della convocazione o in un momento successivo, l'esperto ne dà notizia all'imprenditore e al segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura che dispone l'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata.		
Art. 5 c. 7 DL 118/2021	Dura in carica per un periodo di 180 giorni prorogabili in determinate circostanze di altri 180 giorni.		

	Al termine dell'incarico l'esperto redige una relazione finale che		
Art. 5 c. 8	inserisce nella piattaforma e comunica all'imprenditore e, in caso di		
DL 118/2021	concessione delle misure protettive e cautelari di cui agli articoli 6 e		
	7, al giudice che le ha emesse, che ne dichiara cessati gli effetti.		
Art. 7 c. 4	Nel procedimento relativo alle misure protettive e cautelari è tenuto a		
	rendere parere al tribunale sulla concessione delle misure protettive e		
DL 118/2021	cautelari.		
Art. 8 c. 4	Partecipa alla consultazione con i soggetti sindacali, nel caso la		
DL 118/2021	composizione comporti obblighi di informativa e consultazione delle		
DL 110/2021	parti sindacali		
	L'imprenditore rimane a capo dell'impresa, ma informa		
	preventivamente l'esperto, per iscritto, del compimento di atti di		
Art. 9 c. 3	straordinaria amministrazione nonché dell'esecuzione di pagamenti		
DL 118/2021	che non sono coerenti rispetto alle trattative o alle prospettive di		
DL 110/2021	risanamento. L'esperto, quando ritiene che l'atto può arrecare		
	pregiudizio ai creditori, alle trattative alle prospettive di risanamento,		
	lo segnala per iscritto all'imprenditore e all'organo di controllo.		
	Se, nonostante la segnalazione, l'atto viene compiuto, l'imprenditore		
Art. 9 c. 4	ne informa immediatamente l'esperto il quale, nei successivi dieci		
DL 118/2021	giorni, può iscrivere il proprio dissenso nel registro delle imprese.		
DL 110/2021	Quando l'atto compiuto pregiudica gli interessi dei creditori,		
	l'iscrizione è obbligatoria.		
	Quando sono state concesse misure protettive o cautelari l'esperto,		
	iscritto il proprio dissenso nel registro delle imprese, procede alla		
Art. 9 c. 5	segnalazione di cui all'articolo 7, c. 6 (segnalazione dell'esperto per		
Art. 7 c. 6	revocare le misure protettive e cautelari, o per abbreviarne la durata,		
DL 118/2021	quando esse non soddisfano l'obiettivo di assicurare il buon esito		
	delle trattative o appaiono sproporzionate rispetto al pregiudizio		
	arrecato ai creditori istanti)		
Art. 10 c. 2	L'esperto può invitare le parti a rideterminare, secondo buona fede, il		
DL 118/2021	contenuto dei contratti ad esecuzione continuata o periodica ovvero		
DE 110/2021	ad esecuzione differita se la prestazione è divenuta eccessivamente		

	onerosa per effetto della pandemia da SARS-CoV-2. In mancanza di			
	accordo, su domanda dell'imprenditore, il tribunale, acquisito il parer			
	dell'esperto e tenuto conto delle ragioni dell'altro contraente, può			
	rideterminare equamente le condizioni del contratto, per il periodo			
	strettamente necessario e come misura indispensabile ad assicurare			
	la continuità aziendale.			
	Quando è individuata una soluzione idonea al superamento della			
	situazione di cui all'articolo 2, comma 1, le parti possono,			
	alternativamente:			
	a) concludere un contratto, con uno o più creditori, che produce			
	gli effetti di cui all'articolo 14 se, secondo la relazione			
	dell'esperto di cui all'articolo 5, comma 8, è idoneo ad			
Art. 11 c. 1	assicurare la continuità aziendale per un periodo non inferiore			
DL 118/2021	a due anni;			
	b) concludere una convenzione di moratoria ai sensi dell'articolo			
	182-octies della l.f.;			
	c) concludere un accordo sottoscritto dall'imprenditore, dai			
	creditori e dall'esperto che produce gli effetti di cui all'articolo			
	67, c. 3, lettera d), della l.f.; in tal caso non occorre			
	l'attestazione			
	L'imprenditore può, all'esito delle trattative, domandare			
	l'omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi			
Art 11 c. 2	degli articoli 182-bis , 182-septies e 182-novies della l.f. La			
DL 118/2021	percentuale di cui all'articolo 182-septies, secondo comma, lettera c),			
	è ridotta al 60 per cento se il raggiungimento dell'accordo risulta dalla			
	relazione finale dell'esperto.			
	In caso di pubblicazione nel registro delle imprese del contratto di cui			
	all'articolo 11, comma 1, lettera a), e dell'accordo di cui all'articolo 11,			
Art. 14 c. 4	comma 1, lettera c), l'Agenzia delle entrate concede all'imprenditore			
DL 118/2021	che lo richiede, con istanza sottoscritta anche dall'esperto, un piano			
	di rateazione fino ad un massimo di settantadue rate mensili delle			
	somme dovute e non versate a titolo di imposte sul reddito, ritenute			
	alla fonte operate in qualità di sostituto d'imposta, imposta sul valore			

	aggiunto e imposta regionale sulle attività produttive non ancora			
	iscritte a ruolo.			
	Può consentire l'accesso al concordato semplificato per la			
	liquidazione, quando nel caso dichiari nella relazione finale che le			
	trattative si sono svolte secondo correttezza e buona fede, che non			
	hanno avuto esito positivo e che le soluzioni individuate ai sensi			
Art. 18 c. 1	dell'articolo 11, commi 1 e 2, non sono praticabili, l'imprenditore può			
DL 118/2021	presentare, nei sessanta giorni successivi alla comunicazione di cui			
	all'articolo 5, c. 8, una proposta di concordato per cessione dei beni			
	unitamente al piano di liquidazione e ai documenti indicati nell'articolo			
	161, secondo comma, lettere a), b), c) e d), della l.f. La proposta può			
	prevedere la suddivisione dei creditori in classi.			
Art. 18 c. 3	Rende parere al tribunale con specifico riferimento ai presumibili			
DL 118/2021	risultati della liquidazione e alle garanzie offerte.			

2.4.2. Il requisito dell'indipendenza

L'accettazione dell'incarico da parte dell'espero presuppone la presenza di una serie di requisiti di indipendenza. Sinteticamente illustrati di seguito.

	Requisiti di indipendenza ai sensi dell'art. 4 c. 1 DL 118/2021			
1)	L'esperto deve essere in possesso dei requisiti dell'art. 2399, ossia rispettare le regole civilistiche previste per l'indipendenza dell'organo di controllo;			
2)	non deve essere legato all'impresa o ad altre parti interessate all'operazione di risanamento da rapporti di natura personale o professionale;			
3)	sia l'esperto sia gli altri professionisti con i quali è in associazione professionale non devono aver prestato negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore dell'imprenditore;			
4)	sia l'espero sia gli eventuali associati non devono essere stati membri degli organi di amministrazione o controllo dell'impresa ne aver posseduto partecipazioni in essa;			

il soggetto che ha svolto attività di esperto non può intrattenere rapporti professionali con l'imprenditore se non sono trascorsi due anni dall'archiviazione della composizione negoziata.

Il legislatore, in sede di conversione, ha inserito al comma 2 dell'art. 4 del DL 118/2021 una disposizione che potrebbe sembrare di chiusura in base alla quale l'esperto deve essere "terzo rispetto a tutte le parti". La disposizione lascia spazio ad alcuni dubbi e dovrebbe avere il valore, nell'ottica di una interpretazione sistematica, di rafforzare l'imparzialità dell'esperto rispetto a tutte le parti coinvolte nella composizione negoziata, rectius nella negoziazione.

2.5. La necessità di una nuova cultura dei rapporti tra i protagonisti economici

Le questioni che riguardano la crisi di impresa sono sempre state politicamente, socialmente e professionalmente di ampio interesse.

Il codice di Napoleone, tutt'oggi in vigore, risponde tra le altre all'esigenza di avere regole certe in materia fallimentare. I documenti storici che hanno portato alla codificazione francese evidenziano che Napoleone stesso partecipasse a tutte le riunioni riguardanti le norme sulla crisi di impresa.

La normativa francese, prende avvio dall'*Ordonnance du Commerce* del 1673 di Luigi XIV, rielaborata sotto e per volere di Napoleone con il *Code de Commerce* del 1808, successivamente rivisto in senso più liberale nel 1838.

Trattasi di una tradizione giuridica statalista e dirigista, legata al ruolo del *Tribunal de Commerce*, diretta a proteggere gli interessi dei creditori. Tale impostazione che influenza il codice di commercio italiano, si rivolgeva solo agli imprenditori, e non al sistema nel suo complesso, in un'ottica fortemente **moralistica** e **sanzionatoria**, in cui non trovava spazio l'esdebitazione, situazione che, per certi versi, si ritrova nell'attuale legge fallimentare italiana.

In parallelo negli Stati Uniti si è andato affermando un modello, divenuto poi quello di riferimento per intervenire in caso di crisi di impresa, caratterizzato sin dalla fine dell'Ottocento dalla previsione di procedure dirette alla *reorganization*, vale a dire alla ristrutturazione ed al recupero dell'impresa.



La legge fallimentare italiana Regio decreto n. 267/1942, nelle parole della relazione illustrativa al DL 118/2021: "contiene una disciplina risalente che, pur modificata dai numerosi interventi normativi susseguitisi nel tempo, è pensata e strutturata in relazione ad una situazione economica e industriale del tutto diversa dall'attuale. Essa inoltre, ruotando principalmente intorno agli istituti del concordato preventivo e del fallimento, non fornisce strumenti che incentivano l'emersione anticipata della crisi e, anzi, scoraggia l'imprenditore dal fare ricorso alle procedure in essa previste, aventi natura prevalentemente giudiziale (ndr. Approccio statalista e dirigista di cui si è detto). Senza considerare che il ricorso massiccio ad istituti concorsuali che impediscono il pagamento spontaneo dei creditori rischia di sottrarre risorse finanziarie al sistema delle imprese."

La necessità di un cambio di paradigma trova riscontro anche a livello di 'Unione europea. La Direttiva *insolvency* 1023/2019 del 20 giugno 2019 che dovrà essere recepita in Italia entro il 17 luglio 2022, in seguito della proroga richiesta alla Commissione europea ai sensi dell'art. 30, paragrafo 2, della stessa direttiva, come previsto dalla L. 53/2021 di delegazione europea.

La direttiva ha tra le finalità quella di garantire:

- alle imprese sane, pur in difficoltà finanziarie, la possibilità di accedere a quadri nazionali efficaci in materia di ristrutturazione preventiva che consentano loro di continuare a operare;
- agli imprenditori onesti insolventi o sovra-indebitati di poter beneficiare di una seconda opportunità mediante l'esdebitazione dopo un ragionevole periodo di tempo, e a conseguire una maggiore efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, in particolare attraverso una riduzione della loro durata.

In tale contesto, le regole del DL 118/2021 effettuano un radicale cambio di impostazione rispetto al CCII, ritenuto inadeguato al contesto, semplificando i vari passaggi del procedimento volto a raggiungere la composizione della crisi, attraverso una procedura stragiudiziale e volontaria, completamente di tipo privatistico.



Il posticipo al 31 dicembre 2023 degli obblighi di segnalazione al debitore nonché la procedura obbligatoria presso l'OCRI sono segnali di un probabile ripensamento di alcune delle disposizioni contenute nel testo normativo del CCII.

Le regole sulla crisi di impresa, adottate con il DL 118/2021, rappresentano un cambiamento radicale rispetto alla tentata riforma organica delle procedure concorsuali contenuta nel CCII; ciò si realizza con l'introduzione di un approccio nuovo alla crisi di impresa caratterizzato dalla volontarietà, dal fatto di essere stragiudiziale e privatistico, diversamente da quanto previsto dal CCII almeno per le norme sulla prevenzione della crisi. In tema di **prevenzione e composizione** della crisi il CCII si caratterizza, in estrema sintesi, per la presenza congiunta dei seguenti caratteri:

- la segnalazione al debitore, attraverso gli strumenti di allerta dello stato di crisi da parte dell'organo di controllo e dai creditori pubblici qualificati;
- l'eventuale comunicazione all'organismo di composizione della crisi d'impresa (OCRI), sempre ad opera dell'organo di controllo e dai creditori pubblici qualificati;
- la verifica della situazione di crisi da parte dell'OCRI, previa convocazione dell'imprenditore;
- la segnalazione da parte dell'OCRI al Pubblico ministero, in mancanza di soluzioni allo stato di crisi.

Trattasi di un procedimento obbligatorio, subito dall'imprenditore, che in caso di criticità, tra cui la mancata presentazione dell'imprenditore convocato dall'OCRI, termina con la segnalazione al Pubblico ministero.

Rispetto a tale impostazione, le regole del DL 118/2021 effettuano un radicale cambiamento, semplificando i vari passaggi del procedimento volto a raggiungere la composizione della crisi, attraverso una percorso stragiudiziale e volontario di tipo privatistico.

Le nuove regole si fondano su un approccio a tutela della continuità aziendale che in caso di crisi – attraverso lo strumento della composizione negoziata – dovrebbe essere



preservata consentendo all'imprenditore di raggiungere accordi con i creditori e le altre parti interessate per ristabilire l'equilibrio patrimoniale, economico e finanziario.

In particolare la composizione negoziata – centrale nel nuovo sistema di norme – rappresenta la procedura con cui l'imprenditore, affiancato da un **esperto indipendente**, tenta di raggiungere un accordo con i propri creditori e le altri parti che consenta all'impresa di tornare in equilibrio.

Nella composizione negoziata la figura dell'esperto indipendente è determinante, in quanto chiamato a svolgere una pluralità di ruoli tra i quali quello di:

facilitare le negoziazioni con i creditori e le altre parti interessate

garantire i creditori, in qualità di soggetto indipendente, e la sostenibilità del piano di risanamento predisposto dall'imprenditore

individuare e proporre soluzioni all'imprenditore sentiti i creditori.

L'intervento normativo di urgenza di cui al DL 118/2021 si appresta a divenire il prototipo normativo nonché il banco di prova delle nuove regole sulla crisi di impresa; ciò richiede la massima attenzione da parte degli imprenditori e dei loro consulenti per sfruttarne a pieno le potenzialità offerte, al fine di scongiurare l'interruzione dell'attività di aziende in crisi o in difficoltà sanabile.

Le nuove regole vanno applicate nella consapevolezza della mutato approccio con cui il legislatore intende approcciare le situazioni di crisi nella quale tutti i soggetti economici, protagonisti del sistema economico generale, cercano di comporre le situazioni di criticità cercando di bilanciare l'esigenza della tutela del credito con quello di tutelare l'impresa e per tale tramite l'economia nel suo complesso.

2.6. Finalità "macro" e obiettivi "micro"

Le norme introdotte dal DL 118/2021 sono state approvate in tempi rapidi e, in maniera altrettanto celere la normativa secondaria – contenuta nel Decreto Dirigenziale del Ministero della Giustizia del 28 settembre 2021 – è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale.



La conversione del DL 118/2021 sia pure con voto di fiducia al Senato è avvenuta, con modificazioni, entro i termini previsti ad opera della L. 147/2021.

Tale celerità trova giustificazione nella necessità di un **intervento urgente** – come si legge nella Relazione illustrativa – in cui si precisa che le nuove regole, emanate intervengono nell'attuale situazione di generalizzata crisi economica causata dalla pandemia, al fine di fornire alle imprese in difficoltà nuovi strumenti per prevenire l'insorgenza di situazioni di crisi o per affrontare e risolvere tutte quelle situazioni di squilibrio economico-patrimoniale che, pur rivelando l'esistenza di una crisi o di uno stato di insolvenza, appaiono reversibili.


La questione relativa al possibile disequilibrio di molte imprese è frutto di una duplice constatazione:

- le difficoltà create alle imprese dall'emergenza sanitaria iniziata nei primi mesi del 2020 sono state in gran parte mitigate dai numerosi interventi di sostegno tramite i quali lo Stato ha ridotto il peso della crisi sulle attività produttive, mediante regole che hanno, da un lato, temporaneamente modificato gli istituti del diritto societario e, dall'altro, fornito sostegno di tipo finanziario ed economico alle imprese;
- la situazione è destinata a mutare rapidamente posto che, in primo luogo, gli effetti della crisi economica si protrarranno per un lasso di tempo certamente non breve e, in secondo luogo, gli interventi pubblici di sostegno sono destinati ad esaurirsi e dunque non potranno nel lungo periodo contenere e risolvere i profondi mutamenti del tessuto socio-economico provocati dalle restrizioni collegate alla pandemia.

In tale contesto le imprese dei vari settori, se non sostenute adeguatamente, possono portare a perdite rilevanti per il sistema macroeconomico, ossia sull'economia nel suo complesso, trascinando nel vortice della crisi imprese sane con effetti negativi sul sistema economico generale già duramente colpito. La normativa di urgenza risponde alla necessità di evitare il fallimento di molte imprese sane che, a causa della pandemia, si trovano in difficoltà, consentendo il mantenimento dell'occupazione e dell'imprenditorialità.

2.7. Lo stato di difficoltà e quello di crisi

La normativa di nuova introduzione sulla crisi di impresa non definisce lo stato di difficoltà e quello di crisi, limitandosi con l'art. 2 c. 1 del DL 118/2021 a prevedere che l'imprenditore:




La CNC prende avvio attraverso la richiesta formulata dall'imprenditore – attraverso apposita piattaforma telematica, alla CCIAA per la nomina di un esperto indipendente – con il ruolo di facilitare il raggiungimento di un'intesa tra l'imprenditore in crisi, i creditori e le altre parti interessate.

L'accesso alla CNC, come si evince dal testo normativo, è possibile in presenza delle seguenti condizioni:

- a situazione di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario;
- probabilità che lo squilibrio conduca alla crisi o all'insolvenza;
- possibilità di giungere al risanamento dell'impresa per il tramite dalla CNC.

Le condizioni per accedere alla nuova procedura di composizione sono tra loro legate da una relazione di causa e effetto, come illustrato di seguito.





In relazione alle condizioni a), b) e c) potrebbe sorgere il dubbio se rappresentino o meno condizioni oggettive per l'accesso alla procedura, in considerazione del fatto che non vi sono verifiche da parte di un'autorità giudiziale o amministrativa, almeno in fase di predisposizione dell'istanza per l'accesso alla CNC.

La verifica in tale processo può, tuttavia, essere condotta in un momento successivo da parte dell'esperto indipendente e, inoltre, essere oggetto di contestazione da parte dei creditori e le altre parti interessate, essendo la CNC un procedimento privatistico. Infine le condizioni di accesso possono essere verificate dal tribunale, per esempio, prima di concedere le misure protettive e cautelari, di cui all'art. 7 del DL 118/2021, oppure prima di rilasciare le autorizzazioni di cui all'art. 10.

La disquisizione circa la natura delle condizioni poste dalla normativa – se possono o meno essere considerate presupposti oggettivi in senso stretto e, in caso positivo, da quando – ha sicuramente un interesse, tuttavia rileva il fatto che la verifica delle condizioni per accedere al procedimento, prevista dalla normativa, impone comunque all'imprenditore di accertare:

- a la situazione di squilibrio;
- b la probabilità che lo squilibrio sfoci in crisi o insolvenza;
- la percorribilità di un procedimento di risanamento attraverso la CNC.



La verifica di tali condizioni, sia pure non concomitante alla richiesta di accesso alla CNC, potrà poi comportare la sua archiviazione, come per esempio qualora l'esperto valuti il risanamento non percorribile.

2.7.1. Lo stato di squilibrio inteso come situazione di difficoltà aziendale

La situazione di squilibrio può avere natura:



Nel primo caso – squilibrio patrimoniale

il patrimonio dell'impresa evidenzia un passivo particolarmente imponente e non coperto rispetto alla situazione attiva. La presenza di tale squilibrio, tra attivo e passivo, dovrebbe essere sintomatica di una situazione di crisi o di insolvenza, nel caso non sia possibile in prospettiva onorare le posizioni debitorie che costituiscono la situazione passiva dell'impresa.

Nel secondo caso la norma fa riferimento allo squilibrio economico-finanziario, ossia all'incapacità dell'impresa di produrre nuova ricchezza in grado di garantire la continuità. I ricavi infatti potrebbero presentarsi insufficienti a coprire i costi, oppure la loro manifestazione finanziaria si articola in maniera tale da non consentire alla monetizzazione dei ricavi – intesi come flussi di cassa in entrata – di coprire i pagamenti legati ai costi, ossia i flussi di cassa in uscita.

Le appena richiamate situazioni – gli squilibrio patrimoniali o economico-finanziario – sono indicative di una difficoltà imprenditoriale intesa in senso ampio dovuta a diverse cause che spaziano nell'ambito della gestione dell'impresa, ma hanno come effetto quello di alterare la situazione patrimoniale, economica o finanziaria dell'impresa.


Difficoltà imprenditoriale intesa in senso ampio dovuta a diverse cause che spaziano nell'ambito della gestione dell'impresa

effetto

Alterazione della situazione patrimoniale, economica o finanziaria dell'impresa.

2.7.2. La probabile crisi o insolvenza

Le difficoltà date dalla situazione di squilibrio patrimoniale economico-finanziario non sono sufficienti per accedere alla CNC, in quanto è richiesta anche la probabile crisi o insolvenza.



Un riferimento a tal proposito può essere dato dalle norme del Dlgs. 14/2019, ossia nel Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza (CCII). L'art. 2 c. 1 del CCII, infatti, contiene la definizione sia di crisi sia di insolvenza.

Il testo del CCII probabilmente non entrerà in vigore nella sua formulazione attuale essendo, per diverse ragioni, necessarie delle modifiche tra cui il recepimento della direttiva *insolvency* (Direttiva UE 1023/2019), in ogni caso il legislatore del DL 118/2021 non può aver ignorato le regole del CCII e, quindi, da un punto di vista sistematico interpretativo le definizioni in esso contenute hanno una validità ai fini dell'applicazione delle regole sulla CNC. Inoltre la normativa di emergenza prevista dal DL 118/2021 riprende molti aspetti già oggetto di disciplina nel CCII, anticipando con l'art. 20 l'applicazione di alcune norme del CCII che vengono inserite nella legge fallimentare. Pertanto il riferimento al CCII per l'interpretazione delle nuove disposizioni ha fondamento. Posto che il CCII offre un utile supporto per l'interpretazione del DL 118/2021, possono essere utilizzate le definizioni di crisi e insolvenza in esso contenute.

La **crisi**

ai sensi dell'art. 2 c. 1 lett. a) del CCII, rappresenta: "lo stato di squilibrio economico-finanziario che rende probabile l'insolvenza del debitore, e che per le imprese si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate".



La disposizione dell'art. 2 c. 1 lett. a) del CCII, anteriormente alla modifica apportata dal DIgs. 147/2020, definiva la crisi come "lo stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile la crisi [...]".

La richiamata modifica, che nel testo in vigore riconduce la crisi non alla difficoltà bensì allo squilibrio economico-finanziario, vuole specificare che la situazione di **difficoltà**, termine che si prestava a una interpretazione molto ampia e ambigua, è rappresentata dallo squilibrio economico-finanziario. Tale nuova impostazione trova conferma anche nella scelta legislativa dell'art. 2 c. 1 del DL 118/2021 dove appunto si parla di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario, intendendo una situazione di difficoltà.

In relazione al significato d'insolvenza

facendo riferimento al CCII, l'art. 2 c. 1 lett. b) la definisce come: "lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni".

La crisi e l'insolvenza appena definite, secondo l'art. 2 c. 1 del DL 118/2021, devono essere **probabili** perché si possa accedere alla CNC; ciò farebbe pensare a una situazione non ancora manifesta, ossia quella dell'impresa in disequilibrio ma non ancora in crisi o insolvente.

La questione che sta appassionando gli studiosi nel dibattito dottrinale è legato alla possibilità o meno di accedere alla CNC per le imprese in situazione di crisi grave o addirittura di insolvenza. Tale aspetto verrà ripreso nei successivi paragrafi in maniera più articolata, tuttavia si premette che la *ratio legis*, ossia l'intento di favorire il risanamento di imprese in difficoltà preservandone la continuità, risulta soddisfatta anche nel caso di imprese che, pur in difficoltà gravi o insolventi, siano in grado di raggiungere il risanamento.

2.8. La percorribilità del risanamento dell'impresa anche in caso di stato di insolvenza se reversibile

La percorribilità del risanamento è l'ultima condizione che l'imprenditore dovrà verificare prima di accedere alla CNC. L'imprenditore sarà tenuto a valutare la perseguibilità del risanamento prima di presentare l'istanza di accesso alla CNC, tramite la piattaforma telematica appositamente istituita presso la Camera di commercio.



La piattaforma telematica resa disponibile dal 15 novembre 2021 e gestita da Unioncamere, accessibile tramite il sito www.composizionenegoziata.camcom.it – oltre a mettere a disposizione gli strumenti informatici attraverso cui si articola e coordina la procedura – prevede un **test pratico** il cui algoritmo, inseriti alcuni dati dell'impresa, offre delle indicazioni sulla percorribilità del risanamento.



Il risultato del test pratico è rappresentato da un indice di difficoltà al raggiungimento del risanamento che parte da un livello basso, fino ad arrivare a livelli più alti:

	_	
i livelli più bassi	→	generalmente, richiedono interventi meno incisivi della
dell'indice		manovra imprenditoriale;
		riguardano un disequilibrio a regime per cui si rendono
		necessarie iniziative in discontinuità rispetto alla normale
		conduzione di impresa quali:
i livelli più alti	→	interventi sui processi produttivi;
		modifiche al modello di business;
		cessioni o cessazioni di rami di azienda;
		aggregazioni con altre imprese.

Il test pratico offre, quindi, una prima indicazione ma l'effettivo risanamento dipende dalle strategie che l'imprenditore intende attuare e dalle potenzialità dell'impresa di attrarre nuove risorse o di generarne in prospettiva.



La percorribilità del risanamento è un aspetto che coinvolge direttamente anche l'esperto indipendente che, ai sensi dell'art. 5 c. 5 del DL 118/2021, è tenuto a convocare senza indugio l'imprenditore per valutare l'esistenza di una concreta prospettiva di risanamento, anche alla luce delle informazioni assunte dall'organo di controllo e dal revisore legale, ove in carica.





La presenza delle prospettive di risanamento, accertate dall'esperto, consentono il proseguo della CNC con l'inizio degli incontri tra lo stesso esperto e le atre parti interessate al processo di risanamento. L'esperto nel primo incontro con le parti interessate prospetta le possibili strategie di intervento, fissando i successivi incontri con cadenza periodica ravvicinata.

Nel caso, invece, l'esperto non ravvisi concrete prospettive di risanamento, all'esito della convocazione dell'imprenditore o in un momento successivo, informa l'imprenditore il segretario generale della camera di commercio che dispone l'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata.

2.8.1. Fattori che influenzano il risanamento e Piano

Il risanamento dipende da una serie di fattori:

interni all'impresa	→	ossia le potenzialità di produrre nuova ricchezza;
esterni all'impresa	→	 tra i quali: il posizionamento sul mercato; la capacità di ottenere risorse finanziarie a titolo di prestito o di capitale di rischio; la possibilità di creare sinergie con altri operatori sul mercato quali alleanze o aggregazioni; la presenza di un compratore interessato all'azienda o ramo di azienda che realizzi, quindi, la continuità in via indiretta dell'attività di impresa.

L'analisi della percorribilità del risanamento dovrà essere ben dettagliata all'interno del **piano di risanamento** che l'imprenditore è tenuto a redigere e **l'esperto indipendente** a valutare.


Il piano di risanamento, secondo quanto previsto nel Decreto Direzionale del Ministero della Giustizia 29 settembre 2021 (Decreto), dovrà essere redatto tenendo in considerazioni le migliore pratiche professionali di redazione dei piani recepite dalla **check list** particolareggiata, contenuta nel Decreto stesso, per la redazione del piano di risanamento e per l'analisi della sua coerenza.



2.8.2. La valutazione delle concrete prospettive di risanamento

La check-list, il test pratico e il piano di risanamento sono tra gli strumenti che l'imprenditore prima e l'esperto poi dovranno debitamente considerare – al fine di verificare la percorribilità del risanamento – sia in fase di accesso alla CNC sia durante il suo *iter*.

L'esperto indipendente, nel valutare le concrete prospettive di risanamento, svolge un compito particolarmente critico in quanto:



2.8.3. Risanamento dell'impresa anche in stato di insolvenza se reversibile

La norma non prevede dei meccanismi di esclusione all'accesso alla CNC in caso di situazioni di difficoltà più gravi, pertanto anche in tali situazioni si potrebbe, in linea di



principio, accedere alla CNC, ovviamente qualora il piano di risanamento si presenti attuabile e coerente con la situazione dell'impresa.

L'aspetto indipendente, come illustrato in precedenza, deve valutare la percorribilità del risanamento e, nel suo ruolo di garanzia nei confronti dei creditori e delle parti interessate dal processo di CNC, effettuare altre valutazioni verificando durante tutto l'iter di composizione la credibilità e sostenibilità del piano predisposto dall'imprenditore.

Trattasi di una valutazione molto complicata specie nel caso il piano ipotizzi un intervento radicale. In tal caso, se la manovra imprenditoriale di risanamento poggia su una strategia sostenibile, il risanamento potrebbe essere percorribile anche in situazioni di squilibrio più grave.

La situazione di insolvenza rappresenta il livello più grave di difficoltà che, secondo una prima lettura del dettato normativo, dovrebbe impedire la CNC, visto che la disposizione dell'art. 2 c. 1 del DL 118/2021 consente l'accesso alla sola situazione in cui l'insolvenza sia probabile.



La lettura della disposizione però, oltre all'interpretazione letterale, richiede un'analisi sistematica del testo. In primo luogo, come già osservato in precedenza, si osserva che la *ratio legis* si fonda sulla necessità di dotare l'economia di uno strumento negoziale, stragiudiziale di tipo privatistico in grado di riportare in equilibrio patrimoniale, economico-finanziario quelle realità imprenditoriali in grado di generare nuova ricchezza, anche in maniera prospettica e indiretta, ossia tramite la cessione del complesso aziendale o di un ramo ad altri soggetti economici. Pertanto, ove il risanamento si presenti fattibile, l'esistenza di una situazione di grave crisi o di insolvenza non dovrebbe essere ostativa per l'accesso alla CNC. In tale prospettiva sembrano convergere i commenti in dottrina, inizialmente divisi tra favorevoli e contrari. La condizione che ritiene necessaria è la reversibilità dell'insolvenza.

La stessa relazione illustrativa al DL 118/2021 chiarisce espressamente che "L'imprenditore in difficoltà, in crisi, o in **stato di insolvenza reversibile**, può decidere [...] di intraprendere un percorso, del tutto riservato finché non viene chiesta la concessione di misure protettive, chiedendo la nomina di un esperto indipendente che



valuti lo stato dell'impresa e che lo assista nelle trattative da attivare per il buon esito della composizione negoziata (e, di conseguenza, per la ricerca delle possibili soluzioni di risanamento dell'attività). La negoziazione è, e resta, per tutta la durata del percorso, una prerogativa dell'imprenditore, che porta avanti le trattative personalmente, con l'eventuale ausilio dei propri consulenti." Le indicazioni governative sono inequivocabili sulla *ratio legis* della CNC e sulla possibilità di accedervi anche in situazioni più gravi, ossia di **insolvenza reversibile**.

Tale interpretazione trova conferma nel testo dell'art. 9 c. 1 del DL 118/2021, modificato in sede di conversione, che prevede espressamente la possibilità che l'impresa sia insolvente durante la CNC, raccomandato all'imprenditore di gestire l'impresa nel prevalente interesse dei creditori, purché esistano concrete prospettive di risanamento. Il testo della richiamata disposizione, prima della modifica, raccomandava la gestione a tutela dei creditori in caso di sola **probabilità di insolvenza**. La modifica in sede di conversione sembra, quindi, estendere o meglio confermare l'utilizzo dello strumento anche a situazioni di maggior difficoltà patrimoniale o economico-finanziario quale **l'insolvenza reversibile**.

Volendo tentare un raccordo con il testo normativo la **probabilità di insolvenza**, cui si riferisce l'art. 2 c. 1 del DL 118/2021, potrebbe essere letta come la probabilità che l'imprenditore sia o meno insolvente, ossia il legittimo dubbio del soggetto imprenditoriale – tecnicamente insolvente perché non in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni – di non sapere se la reversibilità della situazione possa renderlo di nuovo solvente.

La richiamata lettura sbroglierebbe la matassa, rendendo il testo normativo dell'art. 2 c. 1 coerente sia con la *ratio legis* sia con la modifica apportata all'art. 9 c.1 del DL 118/2021, in sede di conversione.

2.9. Risanamento in via diretta ed in via indiretta

Il risanamento può essere realizzato in via diretta, ossia attraverso manovre imprenditoriali, strategie, piani, più o meno incisivi in funzione del grado di crisi aziendale. In tal caso l'impresa rimane gestita dal soggetto imprenditoriale in difficoltà che, appunto, interviene modificando la propria formula imprenditoriale o, più semplicemente, rimodulando gli accordi con i creditori e le altre parti interessate in



maniera funzionale al superamento della situazione di squilibrio patrimoniale, economico-finanziario. La azioni condotte dall'imprenditore nella CNC per salvare l'impresa, mantenendone il controllo e la gestione, ricadono nella categoria di operazioni di risanamento dell'impresa **in via diretta.** L'articolazione del percorso di risanamento, delle strategie, dei piani e degli aspetti quantitativi associati dovrà trovare rappresentazione all'interno del piano di risanamento.

Le situazioni di crisi più grave e, come osservato in precedenza, anche l'insolvenza reversibile potrebbero risolversi in **via indiretta**, ossia attraverso la cessione dell'azienda o di un suo ramo.

Il risanamento in via indiretta presenta alcune particolarità tra cui:

la necessità di individuare le risorse recuperabili attraverso la cessione dell'azienda o di un suo ramo;

l'effettiva percorribilità del risanamento verificando la presenza o meno di possibili compratori interessati a proseguire, in via indiretta, l'attività imprenditoriale.

Tali aspetti sono oggetto di verifica da parte dell'esperto, tenuto a valutare la perseguibilità del risanamento in via indiretta attraverso:

- la stima delle risorse realizzabili attraverso la cessione dell'azienda o dei suoi rami;
- la comparazione tra le risorse realizzabili e il debito che deve essere servito per giudicare la praticabilità del risanamento.

Nel caso l'esperto ravvisi la perseguibilità del risanamento in via indiretta astrattamente possibile, dovrà tener conto:



delle concrete manifestazioni di interesse eventualmente ricevute dall'imprenditore o da terzi;

delle ragionevoli stime delle risorse realizzabili pur in assenza degli effetti dell'articolo 2560 c. 2 cod. civ.;

Dell'adeguatezza delle risorse realizzabili con la cessione alla finalità di raggiungere un accordo con i creditori (Cfr. § 2.7 del Decreto).

Art. 2560 del cod. civ. - Debiti relativi all'azienda ceduta

L'alienante non è liberato dai debiti inerenti all'esercizio dell'azienda ceduta, anteriori al trasferimento, se non risulta che i creditori vi hanno consentito.

Nel trasferimento di un'azienda commerciale risponde dei debiti suddetti anche l'acquirente della azienda, se essi risultano dai libri contabili obbligatori.

Per completezza si noti che la mancata solidarietà dell'acquirente di azienda in caso di risanamento in via indiretta, non trova applicazione per i debiti di lavoro, in quanto l'art. 10 c. 1 del DL 118/2021 fa salve le previsioni di cui all'art. 2112 del cod. civ.

3. Ruolo dell'esperto e connesse responsabilità civilistiche

3.1. Composizione negoziata e ruolo dell'esperto considerazioni introduttive

La composizione negoziata della crisi di impresa (CNC) – disciplinata dall'art. 2 c. 1 del DL 118/2021 convertito con modificazioni in L. 147/2021 – consente all'imprenditore commerciale e agricolo che si trova in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario, che ne rendono probabile la crisi o l'insolvenza, di chiedere al segretario generale della CCIAA **la nomina di un esperto** indipendente, quando risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento dell'impresa.

L'esperto è, quindi, centrale nella CNC, in quanto ritenuto il gestore della procedura, per i ruoli che la norma gli riserva, tra cui quello di agevolare le trattative tra l'imprenditore, i creditori ed eventuali altri soggetti interessati, al fine di individuare una soluzione per il superamento delle condizioni di squilibrio, anche mediante il trasferimento dell'azienda o di rami di essa.

La figura dell'esperto rappresenta il fulcro di tutta la CNC che si avvia, proprio, attraverso la sua nomina e si conclude con una relazione finale in cui l'esperto sintetizza e documenta le attività condotte nell'*iter* di CNC, dai presupposti che ne hanno consentito l'apertura fino ai risultati raggiunti.

Le funzioni che l'esperto è chiamato a svolgere nel suo ruolo sono molte e per ogni singolo compito ci sono dei profili di rischio professionale. Le responsabilità sono collegate, quindi, alle attività che l'esperto deve condurre, pertanto l'individuazione delle responsabilità, nonché i profili di rischio dell'attività dell'esperto richiede preliminarmente di individuare le attività che tale figura professionale è chiamata a svolgere.

3.2. Le ragioni delle responsabilità dell'esperto nella CNC

Le responsabilità dell'esperto nel processo di CNC sono legate alle attività che la normativa riserva a tale figura professionale e, quindi, considerato che l'esperto ha un ruolo centrale nella CNC, i profili di rischio sono molteplici.

Le motivazioni che sottendono all'elevato livello di rischio legato alle attività che tale figura professionale è tenuta a svolgere sinteticamente dipendono da tre fattori:

- il primo quantitativo, in quanto l'esperto svolge numerose attività che si articolano dall'inizio con la verifica delle condizioni di risanamento fino alla fine con la relazione finale. In tutte le fasi dovrà monitorare che le negoziazioni si svolgano secondo buona fede, che la gestione avvenga secondo le indicazioni prese ab origine funzionali al risanamento, garantendo il ceto creditizio;
- il secondo legato al grado di difficoltà delle attività svolte dall'espero, in quanto tale figura professionale nella CNC è tenuto a svolgere attività aventi un rilevante grado di complessità;
- il terzo legato al livello di professionalità, preparazione nonché di esperienza richieste, in quanto essendo molto elevate comportano uno *standard* di diligenza professionale altrettanto elevato da prendere a riferimento per la valutazione delle responsabilità.

3.3. Preliminari indicazioni dell'attività svolta dall'esperto

L'espero dall'apertura della procedura di CNC fino alla sua conclusione è tenuto a verificare:

- se l'impresa è ammissibile ad accedere e condurre la procedura;
- se durante l'iter di risanamento l'impresa mantiene le potenzialità di tornare in equilibrio patrimoniale economico-finanziario;
- se gli atti di gestione straordinaria sono funzionali al piano o, quanto meno, non pregiudizievoli rispetto agli obiettivi di riequilibrio;
- se le misure protettive e cautelari sono funzionali così come gli atti di straordinaria amministrazione, nonché le rinegoziazioni dei contratti.

Le attività di controllo anche prospettico, da intendere come fattibilità del risanamento, nonché gli specifici compiti, in estrema sintesi appena richiamati, non esauriscono tutte



le attività che la legge attribuisce all'esperto e, inoltre, vi sono nel ruolo delle funzioni con contenuto più generale, quali quello di **garanzia nei confronti dei creditori** e quello di **mediazione durante le trattative,** finalizzati a ristabilire la prospettiva di continuità aziendale.

Gli obblighi di tipo sostanziale, appena illustrati, si affiancano a quelli di tipo formale per cui l'esperto è tenuto a documentare l'attività svolta, nonché a predisporre un resoconto – la relazione finale di cui all'art. 5 c. 8 – che documenta l'*iter* di CNC fino alla conclusione delle trattative di cui all'art. 11 del DL 118/2021.

La relazione finale prevista dall'art. 11 del DL 118/2021 rappresenta il risultato di una serie di spinte convergenti che conducono l'esperto alla sintesi finale delle attività che, partite con l'accettazione dell'incarico, articolate in tutte le fasi della composizione negoziata durante i 180 giorni previsti, portano al risultato finale, ossia all'esito della CNC. Tale documento ha un'importanza rilevante sui profili di rischio, in quanto formalizza le attività, le considerazioni e i risultati della CNC che l'esperto in affiancamento all'imprenditore ha condotto.

Una relazione che non descriva adeguatamente il processo di CNC, infatti, facilmente può essere contestata con profili di responsabilità, per esempio, nel caso l'impresa, nonostante la composizione negoziata, dopo qualche tempo fallisca.

Gli aspetti formali e documentali, quindi, sono importanti tanto quanto quelli sostanziali, perché dovrebbero dare rappresentazione:

- alle scelte effettuate;
- alla loro razionalità;
- alla giustificazione economica e giuridica degli atti che si sono compiuti nell'obiettivo finale di riportare l'impresa in equilibrio;
- in caso di esito negativo della CNC, evidenziare gli sforzi compiuti senza successo, cui possono seguire le conseguenze di cui all'art. 11 c. 3, tra cui il concordato liquidatorio ex art. 18.

3.4. Il contesto normativo e la ratio legis delle nuove regole

Trattare dei profili di responsabilità, come anticipato, richiede una considerazione sul quadro di sistema che sottende le attività svolte dall'esperto. La composizione



negoziata rappresenta una scommessa legislativa molto importante, considerato che dalla salute del tessuto imprenditoriale dipende il progresso economico e l'avanzamento sociale, quindi sostenere l'impresa in difficoltà significa indirettamente sorreggere il sistema economico, ovviamente bilanciando gli interessi alla continuità aziendale con quelli dei creditori e delle altre parti coinvolte, secondo il principio di ragionevolezza.



Il cambio di impostazione previsto dal DL 118/2021, nell'approcciare la crisi di impresa, non ha precedenti. La stessa impostazione del Codice della Crisi di impresa e dell'insolvenza (CCII) viene superata, attraverso un percorso di CNC del tutto volontario, stragiudiziale, negoziale. Nella CCII, conformemente ai commenti di attenta dottrina, l'OCRI rappresenta la longa manus del tribunale. In maniera del tutto diversa, nella CNC il tribunale, in composizione monocratica, è sullo sfondo, lasciando all'imprenditore e ai creditori la libertà di conciliare gli interessi contrapposti in maniera del tutto autogestita. L'autogestione tuttavia è sorvegliata dalla figura dell'esperto tenuto, tra i vari, a interpretare anche il ruolo di garanzia nei confronti dei creditori.

Il tribunale in realtà interviene e interverrà nella maggior parte dei casi, ma tale partecipazioni al processo di CNC è incidentale e non necessaria ai fini della composizione e, comunque, l'esperto – in qualità di soggetto super partes – è tenuto a dare pareri al tribunale stesso in relazione ai principali interventi; ciò nel caso per esempio della concessione delle misure protettive e cautelari da parte del tribunale, di cui all'art. 6 e 7 del DL 118/2021, nonché in caso di rinegoziazione dei contratti, ex art. 10.

Il tribunale fallimentare, quindi, in composizione monocratica tenuto a svolgere il compito di giudice del cautelare ai sensi del combinato disposto degli articoli 6 e 7 del DL 118/2021, dovrà giudicare conformemente con gli intenti – la *ratio legis* – del DL 118/2021, ossia:

- avere sempre come riferimento le prospettive di risanamento in quanto ragionevolmente perseguibili;
- considerare che il risanamento passa attraverso una via stretta e lastricata di difficoltà che è quella di riportare in continuità aziendale prospettica un'impresa in difficoltà:
- salvaguardare i valori di continuità aziendale sia in continuità diretta sia in continuità indiretta.




La *ratio legis* e gli intenti normativi appena richiamati, che ne sono il corollario, dovranno ispirare e orientare l'azione dell'esperto che in tal modo, atteggiandosi in conformità alla normativa e ai relativi obiettivi, ridurrà i propri profili di rischio professionale.

3.5. Le competenze per svolgere l'incarico di esperto

L'esperto nella CNC favorisce il raggiungimento di **accordi di tipo solidaristico**, ossia quegli accordi di rinegoziazione in cui una parte non è in grado di adempiere e, quindi, chiede all'altra parte di concedere condizioni sostenibili. La solidarietà è un principio che trova fonte nella carta costituzionale, ovviamente la solidarietà – richiesta da un parte del contratto – incontra il limite nel bilanciamento degli interessi, altro principio costituzionalmente rilevante.

In altri termini un soggetto non può comprimere tutti i propri diritti perché un altro soggetto non è in grado di adempiere. Il raggiungimento di tali accordi meritevoli di bilanciamento richiede all'esperto di:





essere attento alla **riservatezza**, condizione indispensabile per la conservazione dei valori aziendali di continuità;

aver maturato precedenti esperienze nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi d'impresa, utili ai fini di individuare possibili soluzioni negoziali anche indirette;

essere professionale, con un livello molto alto di preparazione e esperienza.

La professionalità in particolare dovrà essere di tipo multidisciplinare tale da consentire, si ritiene, di condurre con **autorevolezza** e **modestia** la CNC. La professionalità sarà garantita dai requisiti professionali e di esperienza richiesti per accedere all'elenco degli esperti da cui verranno individuati i professionisti da nominare.

L'iscrizione all'elenco, tenuto presso le CCIAA, è consentita in presenza dei requisiti illustrati in precedenza, previa ultimazione di un corso di formazione di 55 ore sugli



argomenti individuati dal Decreto Dirigenziale del Ministero della Giustizia del 28 settembre 2021 (DM).

3.6. La definizione di esperto attraverso le attività che è tenuto a svolgere

La definizione di esperto non è contenuta nel testo normativo e ricavarla dalle disposizioni del DL 118/2021 è complicato, in quanto tale figura professionale è chiamata a svolgere una serie di attività tra loro eterogenee. Facendo riferimento soltanto al testo normativo di cui al DL 118/2021, senza scendere nel dettaglio dei contenuti operativi dell'ufficio di esperto di CNC individuati dal DM, nella tabella che segue sono riportate le norme che chiamano in causa l'esperto.

Disposizione	Ruolo dell'esperto nell'ambito della composizione negoziata
	L'esperto agevola le trattative tra l'imprenditore, i creditori ed eventuali
art. 2 c. 2	altri soggetti interessati, al fine di individuare una soluzione per il
DL 118/2021	superamento delle condizioni, anche mediante il trasferimento
	dell'azienda o di rami di essa.
	Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 7, c. 4, l'esperto non può
	essere tenuto a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese e delle
	informazioni acquisite nell'esercizio delle sue funzioni, ne' davanti
Art. 4 c. 3	all'autorità giudiziaria ne' davanti ad altra autorità. Si applicano le
DL 118/2021	disposizioni dell'articolo 200 del codice di procedura penale e le
DL 116/2021	garanzie previste per il difensore dalle disposizioni dell'articolo 103 del
	codice di procedura penale in quanto compatibili. (l'art. 7 c. 4 riguarda
	il parere dell'esperto per la concessione delle misure protettive e
	cautelari).
Art. 4 c. 7	Insieme a tutte le parti coinvolte nelle trattative, ha il dovere di
	collaborare lealmente e in modo sollecito con l'imprenditore,
DL 118/2021	rispettando l'obbligo di riservatezza sulla situazione dell'impresa.
Art. 5 c. 4	Verifica la sua indipendenza e può gestire al massimo 2 incarichi
DL 118/2021	contemporaneamente.
Art. 5 c. 5	Convoca l'imprenditore per valutare le prospettive di risanamento.
DL 118/2021	ositiosa i impronatione per valatare le prospettive ai risditamento.

	Se ritiene possibile il risanamento incontra le altre parti interessate al
art. 5 c. 5	processo di risanamento e prospetta le possibili strategie di intervento
DL 118/2021	fissando i successivi incontri con cadenza periodica ravvicinata.
	Se non ravvisa concrete prospettive di risanamento, all'esito della
Art. 5 c. 5	convocazione o in un momento successivo, l'esperto ne dà notizia
	all'imprenditore e al segretario generale della camera di commercio,
DL 118/2021	industria, artigianato e agricoltura che dispone l'archiviazione
	dell'istanza di composizione negoziata.
Art. 5 c. 7	Dura in carica per un periodo di 180 giorni prorogabili in determinate
DL 118/2021	circostanze di altri 180 giorni.
	Al termine dell'incarico l'esperto redige una relazione finale che
Art. 5 c. 8	inserisce nella piattaforma e comunica all'imprenditore e, in caso di
DL 118/2021	concessione delle misure protettive e cautelari di cui agli articoli 6 e 7,
	al giudice che le ha emesse, che ne dichiara cessati gli effetti.
Art. 7 c. 4	Nel procedimento relativo alle misure protettive e cautelari è tenuto a
DL 118/2021	rendere parere al tribunale sulla concessione delle misure protettive e
DL 110/2021	cautelari.
Art. 8 c. 4	Partecipa alla consultazione con i soggetti sindacali, nel caso la
DL 118/2021	composizione comporti obblighi di informativa e consultazione delle
DL 110/2021	parti sindacali
	L'imprenditore rimane a capo dell'impresa, ma informa
	preventivamente l'esperto, per iscritto, del compimento di atti di
Art. 9 c. 3	straordinaria amministrazione nonché dell'esecuzione di pagamenti
DL 118/2021	che non sono coerenti rispetto alle trattative o alle prospettive di
DE 110/2021	risanamento. L'esperto, quando ritiene che l'atto può arrecare
	pregiudizio ai creditori, alle trattative alle prospettive di risanamento,
	lo segnala per iscritto all'imprenditore e all'organo di controllo.
	Se, nonostante la segnalazione, l'atto viene compiuto, l'imprenditore
Art. 9 c. 4	ne informa immediatamente l'esperto il quale, nei successivi dieci
DL 118/2021	giorni, può iscrivere il proprio dissenso nel registro delle imprese.
22 110/2021	Quando l'atto compiuto pregiudica gli interessi dei creditori,
	l'iscrizione è obbligatoria.

	Quando sono state concesse misure protettive o cautelari l'esperto,		
	iscritto il proprio dissenso nel registro delle imprese, procede alla		
Art. 9 c. 5	segnalazione di cui all'articolo 7, c. 6 (segnalazione dell'esperto per		
Art. 7 c. 6	revocare le misure protettive e cautelari, o per abbreviarne la durata,		
DL 118/2021	quando esse non soddisfano l'obiettivo di assicurare il buon esito delle		
	trattative o appaiono sproporzionate rispetto al pregiudizio arrecato ai		
	creditori istanti)		
	L'esperto può invitare le parti a rideterminare, secondo buona fede, il		
	contenuto dei contratti ad esecuzione continuata o periodica ovvero		
	ad esecuzione differita se la prestazione è divenuta eccessivamente		
Art. 10 c. 2	onerosa per effetto della pandemia da SARS-CoV-2. In mancanza di		
DL 118/2021	accordo, su domanda dell'imprenditore, il tribunale, acquisito il parere		
DL 110/2021	dell'esperto e tenuto conto delle ragioni dell'altro contraente, può		
	rideterminare equamente le condizioni del contratto, per il periodo		
	strettamente necessario e come misura indispensabile ad assicurare		
	la continuità aziendale.		
	Quando è individuata una soluzione idonea al superamento della		
	situazione di cui all'articolo 2, comma 1, le parti possono,		
	alternativamente:		
	a) concludere un contratto, con uno o più creditori, che produce		
	gli effetti di cui all'articolo 14 se, secondo la relazione		
	dell'esperto di cui all'articolo 5, comma 8, è idoneo ad		
Art. 11 c. 1	assicurare la continuità aziendale per un periodo non inferiore		
DL 118/2021	a due anni;		
	b) concludere una convenzione di moratoria ai sensi dell'articolo		
	182-octies della l.f.;		
	c) concludere un accordo sottoscritto dall'imprenditore, dai		
	creditori e dall'esperto che produce gli effetti di cui all'articolo		
	67, c. 3, lettera d), della l.f.; in tal caso non occorre		
	l'attestazione		
Art 11 c. 2	L'imprenditore può, all'esito delle trattative, domandare		
DL 118/2021	l'omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi		
	degli articoli 182-bis , 182-septies e 182-novies della l.f. La percentuale		

	di cui all'articolo 182-septies, secondo comma, lettera c), è ridotta al		
	60 per cento se il raggiungimento dell'accordo risulta dalla relazione		
	finale dell'esperto.		
	In caso di pubblicazione nel registro delle imprese del contratto di cui		
	all'articolo 11, comma 1, lettera a), e dell'accordo di cui all'articolo 11,		
	comma 1, lettera c), l'Agenzia delle entrate concede all'imprenditore		
Art. 14 c. 4	che lo richiede, con istanza sottoscritta anche dall'esperto, un piano di		
DL 118/2021	rateazione fino ad un massimo di settantadue rate mensili delle		
DE 110/2021	somme dovute e non versate a titolo di imposte sul reddito, ritenute		
	alla fonte operate in qualità di sostituto d'imposta, imposta sul valore		
	aggiunto e imposta regionale sulle attività produttive non ancora		
	iscritte a ruolo.		
	Può consentire l'accesso al concordato semplificato per la		
	liquidazione, quando nel caso dichiari nella relazione finale che le		
	trattative si sono svolte secondo correttezza e buona fede, che non		
	hanno avuto esito positivo e che le soluzioni individuate ai sensi		
Art. 18 c. 1	dell'articolo 11, commi 1 e 2, non sono praticabili, l'imprenditore può		
DL 118/2021	presentare, nei sessanta giorni successivi alla comunicazione di cui		
	all'articolo 5, c. 8, una proposta di concordato per cessione dei beni		
	unitamente al piano di liquidazione e ai documenti indicati nell'articolo		
	161, secondo comma, lettere a), b), c) e d), della l.f. La proposta può		
	prevedere la suddivisione dei creditori in classi.		
Art. 18 c. 3	Rende parere al tribunale con specifico riferimento ai presumibili		
DL 118/2021	risultati della liquidazione e alle garanzie offerte.		

L'esperto come soggetto privatistico potrebbe avvicinarsi alla figura dell'Advisor finanziario, figura professionale non riconosciuta a livello normativo seppur fondamentale nelle procedure di risanamento aziendale, ma si ritiene che ciò non basti. L'esperto infatti partecipa, facilità propone soluzioni alle parti nell'ambito della ristrutturazione aziendale, dialoga con i creditori e con l'imprenditore in maniera imparziale, attività generalmente non svolte dall'Advisor finanziario.



3.7. Definizione di sintesi del ruolo dell'esperto

Volendo tentare una definizione di sintesi preliminarmente giova individuare in negativo i compiti e il ruolo che non appartengono all'esperto, come di seguito sintetizzato.

Ruoli che l'esperto non ricopre e che non qualificano tale figura	Aspetti comparativi	
Pubblico ufficiale	L'esperto svolge un ruolo privatistico e non assume in se alcun ruolo di pubblico ufficiale, non sarà quindi tenuto a denunciare al tribunale fatti o atti che nell'esecuzione dell'ufficio viene a conoscenza.	
Commissario giudiziale	Svolge un ruolo privatistico a favore dell'imprenditore e a vantaggio indiretto dei creditori attraverso l'individuazione della soluzione migliore per tutti atta a consentire all'impresa di tornare in equilibrio.	
Consulente tecnico di ufficio	Svolge un ruolo diverso dal consulente tecnico di ufficio, nonostante sia tenuto a rendere pareri al tribunale.	
Attestatore	In alcuni passaggi nei suoi comportamenti e nei suoi atti dovrà attestare alcuni documenti, ma non è un attestatore tipizzato dalla normativa.	
Curatore	Non avendo il controllo diretto e pieno delle risorse, delle iniziative e sulle trattative, che rimangono in capo all'imprenditore, non può assimilarsi a un curatore.	

Da un punto di vista aziendalistico le prime definizioni in dottrina lo riconducono a un soggetto "con approccio organico alle soluzioni, contraddistinto da accento sulle competenze, polivalenza, mutuo adattamento, lavoro di squadra, collaborazione, facilitazione delle trattative con i creditori, contemperando i diversi interessi in gioco e dovendo operare al di fuori di un'organizzazione gerarchica, anche con doti di mediazione e attitudine alla negoziazione, non privo comunque di responsabilità".

La parte aziendalistica delle competenze dell'esperto non esauriscono il suo ruolo, in quanto è tenuto a valutare anche la fattibilità giuridica delle soluzioni e delle manovre, quindi per esempio, dovrà verificare se vi sono le condizioni giuridiche per una ristrutturazione del personale, se un contratto può essere rinegoziato e fino a che punto è lecito aspettarci la solidarietà nella rinegoziazione, caratteristiche più vicine a una figura con formazione legale, piuttosto che aziendalistica.

Infine la terzietà e l'indipendenza rispetto all'imprenditore e alle altre parti interessate impongono di svolgere compiti di garanzia e valutazione nonché di attestazione, intesa in senso non tecnico del termine; ciò nel caso ai sensi dell'art. 11 c. 1 lett. c) si arrivi a un accordo sottoscritto dall'imprenditore, dai creditori e dall'esperto che produce gli effetti di cui all'articolo 67, c. 3, lettera d), della l.f.

3.8. Responsabilità qualificata

L'ultimo passo per l'individuazione dei profili di rischio legati allo svolgimento dell'incarico di esperto nella CNC riguarda il livello di diligenza che viene richiesta. Si sono, infatti, già individuati:

i compiti e le funzioni che l'esperto deve svolgere;

il livello di professionalità richiesto;

la ratio legis che dovrebbe orientare costantemente l'esperto nell'operatività.

La responsabilità, escludendo le ipotesi di reato, da un punto di vista civilistico trova fonte nell'assenza di diligenza nell'adempimento dei compiti e funzioni svolte, ai sensi dell'art. 1176 del cod. civ. La diligenza richiesta, ai sensi del richiamato articolo, nell'adempimento delle obbligazioni inerenti all'esercizio dell'attività professionale di esperto, deve valutarsi con riguardo alla natura dell'attività esercitata.

L'elevato livello di professionalità dell'esperto e la natura particolarmente complessa dell'attività esercitata impongono un alto livello di attenzione per evitare contestazioni da parte dell'imprenditore, dei creditori e delle altre parti in relazione a atti o omissioni proprie dell'incarico di esperto, nel caso tali atti o omissioni abbiano comportato un danno alla parte interessata.

Art. 1176 cod. civ. - Diligenza nell'adempimento

Nell'adempiere l'obbligazione il debitore deve usare la diligenza del buon padre di famiglia. Nell'adempimento delle obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell'attività esercitata.



4. Il sistema delle norme, con particolare riferimento a quelle relative all'intervento giudiziale

4.1. La composizione negoziata e la necessità di misure protettive e cautelari

La congiuntura economica, profondamente incisa dalla pandemia, ha comportato effetti dolorosi sulle imprese, parzialmente attenuati dai vari interventi di sostegno pubblico – la cassa integrazione, le moratorie, i vari sussidi – destinati, tuttavia, a esaurirsi. Le piccole e medie imprese sono risultate statisticamente maggiormente impattate dai vari blocchi alle attività nonché dai cambiamenti delle abitudini sociali; ciò ha rilevanti ripercussioni sul sistema paese, essendo proprio le piccole e medie imprese italiane in aggregato a consentire al nostro Paese di essere tra le maggiori potenze industriali. Sostenere tali realtà imprenditoriali, quindi, significa sostenere la nostra economia e suo il rilancio.

La situazione economica, pertanto, ha messo in luce la necessità di introdurre strumenti giuridici di supporto tra cui, il principale, è la composizione negoziata della crisi (CNC), ossia un percorso che l'imprenditore decide volontariamente di intraprendere finalizzato a raggiungere un accordo con i creditori e le altre parti interessate tale da consentire all'impresa di superare la situazione di temporaneo squilibrio e di proseguire l'attività in continuità.

La CNC dovrebbe, quindi, consentire una composizione tra gli interessi in gioco delle parti secondo:



correttezza e solidarietà tra le parti;

equilibrio contrattuale nonché ragionevolezza contrattuale della compressione dei diritti delle parti che, rinunciando ad alcuni di essi, consentono il risanamento dell'impresa, realizzando idealmente un maggior soddisfacimento nel lungo periodo.



Il raggiungimento di tale risultato necessita di:

un momento di riflessione e distensione tra le parti contrapposte;

>

della possibilità per l'imprenditore di individuare le proposte volte a raggiungere il risanamento.

Le condizioni appena richiamate per il raggiungimento di un accordo, generalmente si realizzano qualora l'impresa è tutelata con misure protettive e cautelari per evitare aggressioni al patrimonio aziendale in modo da preservare l'operatività aziendale, nonché mantenere la discussione tra le parti equilibrata senza la "corsa" verso l'acquisto di diritti di prelazione.

4.1.1. La libertà negoziale e l'eteronomia giudiziale

La CNC consente all'imprenditore di operare in un ambiente protetto, sotto il controllo dell'autorità giudiziaria ma prima dell'ingresso in una procedura concorsuale. Fino a oggi, il risanamento dell'impresa, nella maggior parte dei casi, è passato attraverso la domanda di concordato di cui all'art. 161 l.f. procedura che:



consente la protezione del patrimonio imprenditoriale;



Limitando l'attività gestionale dell'imprenditore alla sola ordinaria amministrazione

La CNC, invece, consente la protezione del patrimonio senza alcuna limitazione sulla gestione dell'impresa che resta in capo all'imprenditore. L'interesse alla conservazione della continuità aziendale, come valore da tutelare, viene bilanciato con la salvaguardia dei creditori, cercando un punto di equilibrio tra **autonomia negoziale ed eteronomia giudiziale** durante tutto l'iter di composizione negoziata.

Il ricorso al tribunale è solo eventuale, anche se nella maggior parte dei casi imprescindibile, e riquarda in particolare:

- a) la conferma delle misure protettive e cautelari;
- b) la richiesta di riconoscimento della prededuzione dei finanziamenti;



c) il trasferimento di azienda al fine di sterilizzare gli effetti di cui all'art. 2560 c. 2 del cod. civ.

La reazione alla crisi con lo strumento di composizione negoziata avviene, dunque, attraverso un percorso di facilitazione stragiudiziale dei rapporti tra imprenditore, creditori e le altre parti interessate con il fine sia di intervenire sugli squilibri contrattuali determinati per effetto dell'emergenza sanitaria, sia di mantenere la continuità aziendale nonché le relazioni a lungo termine.

4.1.2. Le misure protettive nel quadro delle nuove norme

La CNC da un certo punto di vista è uno spazio temporale in cui avvengono le trattative alla presenza dell'esperto indipendente super partes che:

non assiste l'imprenditore;

non è un attestatore normativamente tipizzato, né si sostituisce alle parti e ai suoi professionisti nell'esercizio dell'autonomia privata;

ha il compito di facilitare le trattative e stimolare gli accordi.

La protezione del patrimonio offerta dalla CNC durante le trattative non fa assumere alla CNC i caratteri di una procedura concorsuale in quanto manca:

- l'apertura di un procedimento di regolazione della crisi;
- la nomina degli organi della procedura;
- il blocco di crediti e debiti;
- la previsione di un ordine di distribuzione;
- Io spossessamento;
- il coinvolgimento di tutti i creditori al contrario la selettività è uno dei tratti che caratterizzano lo strumento, né si forma una "massa" segregata a favore di taluni creditori.

La CNC non è una procedura per la soluzione della crisi – in senso stretto – ma rappresenta un percorso nel quale l'imprenditore entra volontariamente per avviare una trattativa con i creditori e con tutti coloro che sono coinvolti o destinatari degli effetti della crisi. In tale percorso si inseriscono le **misure protettive**, spesso imprescindibili, per consentire un'effettiva e efficace discussione, evitando posizioni di vantaggio di



alcuni creditori e, al tempo stesso, consentendo all'azienda di proteggere i beni destinati a far funzionare l'impresa.

4.1.3. I contrappesi alle misure protettive e cautelari

La protezione del patrimonio, prevista dagli artt. 6 e 7 del DL 118/2021, consente all'impresa di cristallizzare la situazione patrimoniale al momento in cui le trattative vengono avviate, evitando la corsa alla costituzione di posizioni privilegiate da parte dei creditori, senza impedire l'effettuazione dei pagamenti da parte dell'imprenditore che, nel rispetto del piano di risanamento, evitino pregiudizi per i creditori.

La protezione del patrimonio consente quindi:



di inibire le azioni esecutive dei creditori;



di effettuare i pagamenti da parte dell'imprenditore funzionali al risanamento.

Si ritiene che in tutte, o quasi, le istanze di CNC l'imprenditore chieda le misure protettive. La richiesta di protezione può avvenire, tra l'altro, già in fase di presentazione dell'istanza di nomina dell'esperto, ovverosia nella fase di avvio della procedura.

L'istanza di applicazione delle misure protettive è pubblicata nel registro delle imprese unitamente all'accettazione dell'esperto e, dal giorno di pubblicazione, i creditori non possono:



acquisire diritti di prelazione se non concordati con l'imprenditore;



iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa.

I creditori in ogni caso, per evitare condotte opportunistiche da parte dell'imprenditore volte a creare pregiudizi, possono:





fare istanza ex art. 7 c. 6 del DL 118/2021 perché il giudice revochi le misure protettive e cautelari, o ne abbrevi la durata;



presentare ricorso di fallimento, comunque ammesso, diversamente della pronuncia della sentenza di fallimento inibita dalle misure.

Inoltre, quando l'imprenditore si trova in stato di insolvenza, il tribunale provvede a trasmettere la *notitia decoctionis* al **pubblico ministero** ai sensi dell'art. 7 l.f..



In relazione alle imprese che si trovano in una situazione di **precrisi**, gli artt. 6 e 7 del DL 118/2021 consentirebbero all'imprenditore di proteggere il patrimonio dalle azioni esecutive dei creditori, facendo sorgere il dubbio circa la **meritevolezza** di tali misure già nella fase in cui la crisi si prospetta ma non è attuale, in quanto verrebbe a crearsi uno sbilanciamento tra creditori – impossibilitati ad agire nei confronti di un'impresa – e imprenditore libero di procedere con i pagamenti in piena autonomia.

La questione troverà il giusto **bilanciamento** nell'intervento del giudice che dovrà decidere se le misure protettive richieste dall'imprenditore siano eccessive rispetto alla condizione in cui versa l'impresa o meno.

4.2. Rinegoziazione e principi sui contratti

4.2.1. La rinegoziazione dei contratti e intervento del tribunale

La rinegoziazione dei contratti e l'individuazione di soluzioni e accordi in grado di consentire all'impresa di tornare in equilibrio prospettico, nonché ai creditori e alle altre parti interessate di ottenere un vantaggio nel lungo periodo devono ispirarsi ai seguenti principi:



solidarietà e buona fede;

equilibrio contrattuale;

ragionevolezza della compressione di interessi e bilanciamento.

Le norme sulla CNC rimandano, in vari punti, a tali principi sia direttamente sia indirettamente. In maniera più esplicita, su tale solco, si inserisce l'art. 10 c. 2 del DL 118/2021 che consente all'esperto di rideterminare, secondo buona fede, il contenuto dei contratti ad esecuzione continuata o periodica ovvero ad esecuzione differita se la



prestazione è divenuta eccessivamente onerosa per effetto della pandemia. La norma inoltre consente – su istanza dell'imprenditore in mancanza di accordo – al tribunale, previa acquisizione del parere dell'esperto e tenuto conto delle ragioni dell'altro contraente, di rideterminare equamente le condizioni del contratto, per il periodo strettamente necessario e come misura indispensabile ad assicurare la continuità aziendale. Se accoglie la domanda il tribunale assicura l'equilibrio tra le prestazioni anche stabilendo la corresponsione di un indennizzo.

La scelta di mantenere o modificare un contratto commerciale rappresenta, tuttavia, una decisione imprenditoriale, in quanto il giudice chiamato a valutare il nuovo equilibrio tra le prestazioni non ha le competenze e le informazioni di mercato necessarie per prendere decisioni eque. Pertanto la strada della rinegoziazione contrattuale attraverso l'intervento del tribunale si presenta complessa da percorrere e va vista, come già osservato in dottrina, come ulteriore stimolo alle rinegoziazioni **autonome** nonché come estrema ratio per addivenire a una soluzione.



Le disposizioni dell'art. 10 del DL 118/2021 non trovano applicazione alle prestazioni oggetto di contratti di lavoro dipendente.

4.2.2. Principi di fondo sul bilanciamento degli interessi

La CNC persegue lo scopo di bilanciare l'**autonomia negoziale**, che caratterizza qualsiasi forma di composizione negoziata, con l'**eteronomia giudiziale**, quando occorrano interventi per tutelare l'equilibrio dei diritti. Il percorso di CNC va visto come una opportunità offerta all'imprenditore per riportare in equilibrio l'impresa in quanto:

- 1 l'accesso alla CNC è spontaneo;
- non vi è alcuno spossessamento.





I contrappesi, ossia le tutele per i creditori e le altre parti, legate a questa opportunità sono molteplici tra cui sinteticamente:

- 1) l'immediata nomina e presenza attiva dell'esperto;
- 2) l'immediata interlocuzione con i creditori;
- 3) il rapido intervento del giudice nel caso di richiesta di misure protettive;
- 4) i doveri dell'organo di controllo di segnalare all'imprenditore la sussistenza di una situazione di precrisi o di crisi che può essere gestita con la CNC;
- 5) la possibilità per i creditori di reagire in ogni momento a eventuali distorsioni nell'uso della CNC, attraverso la richiesta al tribunale di revoca delle misure protettive;
- 6) l'influenza dell'esperto sulla gestione tramite espressione del dissenso sugli atti di straordinaria amministrazione o potenzialmente pregiudizievoli per i creditori;
- 7) la limitata protezione degli atti compiuti in caso di insuccesso del percorso;
- 8) la permanenza della responsabilità civile dell'imprenditore per il compimento di atti dannosi;
- la vigilanza del tribunale tramite il rilascio di autorizzazioni (art. 10 DL 118/2021);
- 10) l'intervento del tribunale, su segnalazione dell'esperto.

Interessi e contrappesi sono alla base della CNC spesso bilanciati facendo riferimento ai principi generali. La scelta legislativa, infatti, in diverse pieghe delle normativa, rimanda proprio ai principi generali offrendo così ai soggetti coinvolti nella CNC nonché al giudice, nei casi in cui è previsto l'intervento, la possibilità di seguire un approccio ispirato a tali principi piuttosto che vincolato da rigide regole. In tale contesto si inserisce l'art. 11 del DL 118/2021, ossia la disposizione che descrive una serie di esiti della CNC, appunto non predeterminati.

4.3. Contenuto delle misure cautelari e protettive

4.3.1. Misure protettive tipiche e cautelari atipiche

Le misure protettive sono quelle elencate, o tipizzate, nell'art. 6 del DL 118/2021, ossia il divieto di:



- a acquisire diritti di prelazione se non concordati con l'imprenditore;
- iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa.

Tuttavia con **ricorso giudiziale** se ne possano aggiungere altre da sottoporre al giudice chiedendo l'adozione dei **provvedimenti cautelari** necessari per condurre a termine le trattative. Pertanto i provvedimenti cautelari del DL 118/2021 possano avere, intrinsecamente, una funzione protettiva finalizzata al buon esito delle trattative.

Per fare qualche esempio di misure cautelari, tenendo conto di quelle che oggi popolano sistematicamente le aule dei tribunali, si attendono sicuramente richieste di sospensione dei contratti, in quanto l'articolo 10 c. 2 del DL 118/2021 consente la rinegoziazione dei soli contratti se l'esecuzione è divenuta eccessivamente onerosa a causa dell'emergenza sanitaria. Tuttavia, molto probabilmente, vi saranno altri contratti che necessitano di rimodulazione se non addirittura di sospensione.

In relazione a tale richiesta di misura cautelare, l'esperto indipendente dovrà esprimere un parere per il tribunale che potrà autorizzare la rinegoziazione a condizioni però di **utilità finalistica e funzionale per il raggiungimento del percorso di risanamento** *ab origine*. Altro esempio di misura cautelare è la richiesta di sospensione della segnalazione alla centrale rischi della Banca d'Italia, anche se la questione poi viene a sovrapporsi con la disposizione dell'articolo 4 c. 6 del DL 118/2021 per cui non può avvenire la sospensione del credito da parte degli intermediari finanziari dal momento della richiesta di CNC.



Art. 10 c. 2 DL 118/2021

L'esperto può invitare le parti a rideterminare, secondo buona fede, il contenuto dei contratti ad esecuzione continuata o periodica ovvero ad esecuzione differita se la prestazione è divenuta eccessivamente onerosa per effetto della pandemia da SARS-CoV-2. In mancanza di accordo, su domanda dell'imprenditore, il tribunale, acquisito il parere dell'esperto e tenuto conto delle ragioni dell'altro contraente, può rideterminare equamente le condizioni del contratto, per il periodo strettamente necessario e come misura indispensabile ad assicurare la continuità aziendale. Se accoglie la domanda il tribunale assicura l'equilibrio tra le prestazioni anche stabilendo la corresponsione di un indennizzo. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle prestazioni oggetto di contratti di lavoro dipendente.

Art. 4 c. 6 DL 118/2021

Le banche e gli intermediari finanziari, i loro mandatari e i cessionari dei loro crediti sono tenuti a partecipare alle trattative in modo attivo e informato. L' accesso alla composizione negoziata della crisi non costituisce di per se' causa di revoca degli affidamenti bancari concessi all'imprenditore.

4.4. Procedimento per l'ottenimento delle misure protettive e cautelari

4.4.1. La valutazione delle misure protettive da parte del tribunale

Le misure protettive, passando per il vaglio del tribunale in composizione monocratica, possono essere confermate esclusivamente quando il tribunale:



si convince che esiste una ragionevole probabilità di perseguire il risanamento (*fumus boni iuris*);



reputa che le misure – nel rispetto della gradazione necessaria tra i vari interessi – **abbiano una utilità finalistica e funzionale** per raggiungere il risultato del risanamento e, pertanto, la loro assenza potrebbe pregiudicare il salvataggio (**periculum in mora**).





Il giudice è, quindi, chiamato ad operare un bilanciamento tra gli interessi del debitore e le aspettative dei creditori effettuando una valutazione ex ante – non un giudizio ex post come comunemente avviene nei giudicati – sull'utilità del percorso che dovrebbe restituire valore alla collettività e nuove opportunità all'imprenditore, senza pregiudicare ingiustamente i creditori. Il giudice in questa delicata valutazione può fare ricorso ad un **ausiliario** ai sensi dell'art. 68 del c.p.c. che dovrà fornire supporto nel misurare le potenzialità dell'impresa e al contempo a fare emergere le criticità dell'attività svolta. Il legislatore non ha pensato alla figura del **commissario** giudiziale in questo caso ma le similitudini tra le due figure ha portato la dottrina a definire l'ausiliario un **mini commissario**.

4.4.2. Soggetti coinvolti nella revoca o modifica delle misure protettive

Nel procedimento di concessione delle misure protettive e cautelari devono essere coinvolti:

l'imprenditore	in qualità di istante;	
l'esperto	attività istruttorie del procedimento cautelare; che può essere nominato dal giudice, assume i compiti del consulente tecnico e coadiuva il tribunale nella comprensione dell'iter di CNC; messi a conoscenza della pendenza del procedimento (potenzialmente tutti i creditori, a meno che non vi sia una selezione di destinatari di misure protettive e cautelari già effettuata al momento della pubblicazione dell'istanza); nei cui confronti si chiedono le misure cautelari, parti necessarie del	
l'ausiliario		
i creditori		
i soggetti		

4.4.3 Bilanciamento tra misure protettive e cautelari e interessi dei creditori

Alcune considerazioni vanno fatte in relazione alla previsione di cui all'art. 6 c. 5 del DL 118/2021 in base alla quale i creditori interessati dalle misure protettive non possono, unilateralmente, rifiutare l'adempimento **dei contratti pendenti** o provocarne la risoluzione, né possono anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell'imprenditore per il solo fatto del mancato pagamento dei loro crediti anteriori rispetto alla pubblicazione dell'istanza per l'ottenimento delle misure protettive. La richiamata disposizione sembrerebbe creare uno squilibrio tra imprenditore e creditori che, invece, viene bilanciato dal fatto che:



- a le misure sono rimesse alla valutazione del tribunale;
- i creditori possono chiedere la revoca della misure ai sensi dell'art. 7 c. 6 DL 118/2021.

L'altra questione di interesse riguarda l'interazione tra la richiesta delle misure protettive e cautelari e l'art. 8 del DL 118/2021. Il richiamato articolo 8 consente all'imprenditore di dichiarare la non applicazione, durante la CNC, la sospensione di obblighi e cause di scioglimento di cui agli artt. 2446, 2447, 2482-bis, 2482-ter, 2484 e 2545-duodecies del cod. civ. Trattasi degli obblighi di riduzione del capitale sociale per perdite nonché delle cause di scioglimento della società dovute alla riduzione del capitale sotto il minimo legale.

La contemporanea richiesta delle misure protettive e la dichiarazione di cui all'art. 8 possono essere oggetto di valutazione da parte del tribunale chiamato a verificare, anche su istanza dei creditori, se la sospensione degli obblighi sul capitale arrechi pregiudizio tale da giustificare la revoca delle altre misure.



Art. 8 DL 118/2021 - Sospensione di obblighi e di cause di scioglimento di cui agli articoli 2446, 2447, 2482-bis, 2482-ter, 2484 e 2545-duodecies del codice civile

Con l'istanza di nomina dell'esperto, o con dichiarazione successivamente presentata con le modalità di cui all'articolo 5, comma 1, l'imprenditore può dichiarare che, sino alla conclusione delle trattative o all'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata, non si applicano nei suoi confronti gli articoli 2446, secondo e terzo comma, 2447, 2482-bis, quarto, quinto e sesto comma, e 2482-ter del codice civile e non si verifica la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4), e 2545-duodecies del codice civile. A tal fine, l'istanza o la dichiarazione sono pubblicate nel registro delle imprese e gli effetti di cui al primo periodo decorrono dalla pubblicazione.

4.4.3. Procedura per la richiesta delle misure protettive



L'istanza per la richiesta di misure protettive può essere presentata dall'imprenditore in un qualsiasi momento anche in fase di avvio dell'istanza di CNC, *rectius* di nomina dell'esperto.

Procedura per la richiesta delle misure protettive

- 1) L'imprenditore inserisce l'istanza per le misure cautelari e protettive nella piattaforma telematica unitamente a:
 - una dichiarazione sull'esistenza di misure esecutive o cautelari disposte nei confronti dell'imprenditore;
 - un aggiornamento sui ricorsi per la dichiarazione di fallimento o per l'accertamento dello stato di insolvenza.
- 2) L'istanza per la richiesta delle misure protettive deve essere pubblicata nel registro delle imprese unitamente all'accettazione dell'esperto. Tale pubblicazione da efficacia (dal giorno della pubblicazione) alle misure protettive.
- 2) L'imprenditore è tenuto a chiedere con ricorso presentato al tribunale competente lo stesso giorno della pubblicazione dell'istanza e dell'accettazione dell'esperto la conferma o la modifica delle misure protettive e, ove occorre, l'adozione dei provvedimenti cautelari necessari per condurre a termine le trattative.
- 4) Entro 30 giorni dalla pubblicazione nel registro delle imprese dell'istanza per le misure cautelari, l'imprenditore chiede la pubblicazione nel registro delle imprese del numero di ruolo generale del procedimento instaurato. L'omesso o il ritardato deposito del ricorso è causa di inefficacia delle misure previste e, decorso inutilmente il termine, l'iscrizione dell'istanza è cancellata dal registro delle imprese.
- 5) Il ricorso al tribunale per la conferma o modifica della misure protettive deve essere accompagnato da:
 - a) i bilanci degli ultimi tre esercizi oppure, quando l'impresa non è tenuta al deposito dei bilanci, le dichiarazioni dei redditi e dell'IVA degli ultimi tre periodi di imposta;
 - b) una situazione patrimoniale e finanziaria aggiornata a non oltre sessanta giorni prima del deposito del ricorso;



- c) l'elenco dei creditori, individuando i primi dieci per ammontare, con indicazione dei relativi indirizzi di posta elettronica certificata, se disponibili, oppure degli indirizzi di posta elettronica non certificata per i quali sia verificata o verificabile la titolarità della singola casella;
- d) un piano finanziario per i successivi sei mesi e un prospetto delle iniziative di carattere industriale che intende adottare;
- e) una dichiarazione avente valore di autocertificazione attestante, sulla base di criteri di ragionevolezza e proporzionalità, che l'impresa può essere risanata;
- f) **l'accettazione dell'esperto** nominato ai sensi dell'articolo 3, commi 6, 7 e 8, del DL 118/2021 con il relativo indirizzo di posta elettronica certificata.
- 6) Il tribunale, entro 10 giorni dal deposito del ricorso, fissa, con decreto, l'udienza, da tenersi preferibilmente con sistemi di videoconferenza. Il tribunale se verifica che il ricorso non è stato depositato lo stesso giorno della pubblicazione dell'istanza e dell'accettazione dell'esperto dichiara l'inefficacia delle misure protettive senza fissare l'udienza prevista. Gli effetti protettivi prodotti cessano altresì se, entro 10 giorni dal deposito del ricorso, il giudice non provvede alla fissazione dell'udienza.
- All'udienza il tribunale, sentiti le parti e l'esperto, nomina, se occorre, un ausiliario ai sensi dell'articolo 68 del c.p.c. e procede agli atti di istruzione indispensabili in relazione ai provvedimenti cautelari richiesti e ai provvedimenti di conferma, revoca o modifica delle misure protettive. Se le misure protettive o i provvedimenti cautelari richiesti incidono sui diritti dei terzi, costoro devono essere sentiti. Il tribunale provvede con ordinanza con la quale stabilisce la durata, non inferiore a 30 e non superiore a 120 giorni, delle misure protettive e, se occorre, dei provvedimenti cautelari disposti. Su richiesta dell'imprenditore e sentito l'esperto, le misure possono essere limitate a determinate iniziative intraprese dai creditori a tutela dei propri diritti o a determinati creditori o categorie di creditori.
- 8) Il giudice che ha emesso i provvedimenti di conferma e modifica delle misure protettivi e cautelari, su istanza delle parti e acquisito il parere dell'esperto, può prorogare la durata delle misure disposte per il tempo necessario ad assicurare il



buon esito delle trattative. La durata complessiva delle misure non può superar
i 240 giorni.

- 9) Su istanza dell'imprenditore, di uno o più creditori o su segnalazione dell'esperto, il giudice che ha emesso i provvedimenti di conferma e modifica delle misure protettivi e cautelari, in qualunque momento, sentite le parti interessate, può revocare le misure protettive e cautelari, o abbreviarne la durata, quando esse non soddisfano l'obiettivo di assicurare il buon esito delle trattative o appaiono sproporzionate rispetto al pregiudizio arrecato ai creditori istanti.
- 10) I procedimenti di conferma, revoca e modifica delle misure protettivi e cautelari si svolgono nella forma prevista dagli articoli 669-bis e seguenti del c.p.c. e il tribunale provvede in composizione monocratica con ordinanza comunicata dalla cancelleria al registro delle imprese entro il giorno successivo. Contro l'ordinanza è ammesso reclamo ai sensi dell'articolo 669-terdecies del c.p.c..



ATTENZIONE! - Le misure cautelari e protettive **non si estendono ai diritti di credito dei lavoratori** che potranno quindi fare azioni esecutive nei confronti del patrimonio aziendale.

Altri effetti

- Dal giorno della pubblicazione dell'istanza relativa alle misure protettive e fino alla conclusione delle trattative o all'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata, la sentenza dichiarativa di fallimento o di accertamento dello stato di insolvenza non può essere pronunciata.
- I creditori interessati dalle misure protettive non possono, unilateralmente, rifiutare l'adempimento dei contratti pendenti o provocarne la risoluzione, né possono anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell'imprenditore per il solo fatto del mancato pagamento dei loro crediti anteriori rispetto alla pubblicazione dell'istanza.



5. Domanda e la relativa documentazione disponibile nella piattaforma

5.1. La domanda per accedere alla composizione negoziata

La domanda per accedere alla composizione negoziata (CNC) va presentata dall'impresa in situazione di difficoltà attraverso la piattaforma telematica nazionale accessibile agli imprenditori iscritti nel registro delle imprese. La piattaforma – gestita dal sistema delle CCIAA per il tramite di Unioncamere – è accessibile tramite il sito internet https://composizionenegoziata.camcom.it/

Nella piattaforma sono disponibili:

- una lista di controllo particolareggiata, adeguata anche alle esigenze delle micro, piccole e medie imprese, che contiene indicazioni operative per la redazione del piano di risanamento;
- un test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento, accessibile da parte dell'imprenditore e dei professionisti dallo stesso incaricati;
- 3 un protocollo di conduzione della composizione negoziata.



Il Ministero della Giustizia, con il Decreto dirigenziale 28 settembre 2021, ha definito la struttura della piattaforma, la lista di controllo particolareggiata, le modalità di esecuzione del test pratico nonché il contenuto del protocollo per la conduzione della CNC.



5.2. La piattaforma

La piattaforma rende disponibili una serie di funzioni e rappresenta lo strumento che consente di coordinare i vari passi dell'iter di CNC.

Funzioni rese disponibili dalla piattaforma telematica:

1) Gli strumenti informatici quali:

- a) il test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento accessibile da parte dell'imprenditore e dei professionisti dallo stesso incaricati;
- b) la check-list particolareggiata, adeguata anche alle esigenze delle micro, piccole e medie imprese, che contiene indicazioni operative per la redazione del piano di risanamento;
- c) il Protocollo di conduzione della composizione negoziata.
- 2) Le funzioni per la presentazione dell'istanza telematica di nomina dell'esperto e della documentazione.
- 3) Le funzioni per l'inserimento dell'accettazione della nomina da parte dell'esperto.
- 4) Le funzioni per l'inserimento della relazione finale da parte dell'esperto.
- 5) Le funzioni per l'inserimento della determinazione del compenso dell'esperto.

L'accesso alla piattaforma può essere effettuato tramite una postazione lavoro o un dispositivo mobile connessi a Internet. L'inserimento di documenti nella piattaforma che richiedano la sottoscrizione dovranno riportare la **firma digitale** di cui dovranno dotarsi:




il rappresentante legale dell'impresa;



l'esperto e gli altri soggetti che sottoscrivono documenti nell'ambito della CNC.

La piattaforma è in grado di notificare i vari passi dell'iter di composizione attraverso l'invio di posta elettronica certificata, quindi, dovranno fornire un indirizzo PEC ai fini della CNC:





La piattaforma si suddivide in due aree principali:

un'area mubblica		con le informazioni sulla procedura di CNC nonché	
un'area pubblica	7	indicazioni per l'accesso alla procedura;	
	→	con diversi livelli di accesso e cassetti informatici, con le	
un'area riservata		funzionalità che consentono la presentazione delle istanze	
uii ai ea iisei vata		per la composizione negoziata e la gestione del successivo	
		iter.	

5.2.1. Funzioni dell'area pubblica e riservata della piattaforma telematica

La Piattaforma, nel dettagli, rende disponibile nell'area pubblica, il cui accesso non richiede alcuna autenticazione, i seguenti contenuti:

а	informazioni sui soggetti titolati a presentare istanza di composizione;
b	la lista di controllo particolareggiata, adeguata alle esigenze delle micro, piccole
	e medie imprese, che contiene indicazioni operative per la redazione di piano di
	risanamento;
С	il protocollo di conduzione delle trattative;
d	informazioni sulla tipologia delle proposte che possono essere formulate durante
	la composizione;
е	la modulistica prevista dal Decreto dirigenziale del Ministero della Giustizia del 28
	settembre 2021;
f	informazioni sulla documentazione da allegare, con separata indicazione di quella
	indispensabile per la presentazione dell'istanza;
g	il test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento;
h	i curricula degli esperti che hanno accettato l'incarico.

L'area riservata – contenente le funzionalità che consentono la presentazione delle istanze per la CNC nonché per seguire gli sviluppi del relativo *iter* – è accessibile mediante l'uso dell'identità digitale solo dagli utenti autorizzati. Gli utenti possono accedere alla piattaforma in forma differenziata, come sintetizzato di seguito.

Utenti autorizzati	Informazioni accessibili
√ rappresentante legale dell'Impresa	Tutti i dati ed i documenti presenti nella
✓ delegati autorizzati dall'imprenditore	Piattaforma salvo eventuali documenti
✓ organo di controllo ed il revisore	che l'esperto voglia mantenere riservati
✓ segretario generale della CCIAA	Tutte le istanze di competenza, con la
✓ membri della commissione di nomina	documentazione allegata, senza poterla
dell'esperto	scaricare
	Tutta la documentazione dell'istanza per
✓ Esperto di CNC	cui è stato nominato (prima
Esperto di Orto	dell'accettazione può visionare ma non
	scaricare i documenti)
	L'esperto può creare dei "cassetti
	informatici" all'interno del fascicolo, ad
✓ Altri soggetti	accesso riservato a soggetti che egli
	stesso individua e autorizza, col
	consenso dell'imprenditore
	Accedono alla Piattaforma per immettere
	le proprie posizioni creditorie o altri dati
✓ creditori e gli altri soggetti interessati	che vengono loro richiesti. Possono
invitati dall'Esperto	accedere ai dati e documenti dei "cassetti
	informatici" ai quali è stato dato loro
	ingresso
✓ offerenti per la cessione di azienda,	Accedono solo i soggetti interessati a
rami o altri beni	fare offerte di acquisizioni a un cassetto
✓ altri autorizzati dall'esperto	informatico secretato detto virtual data
aitii autonzzati uan esperto	room, appositamente creato dall'esperto.

la Piattaforma provvede automaticamente alla chiusura dell'accesso all'istanza e alle informazioni connesse:

in caso di chiusura del procedimento;

In caso di archiviazione;

in ogni caso di cessazione dall'incarico da parte dell'esperto.

Il segretario generale della CCIAA, una volta chiusa la CNC, inserisce il provvedimento di archiviazione nella piattaforma e la piattaforma invia automaticamente un avviso di inserimento del provvedimento all'imprenditore, ai suoi delegati e ai soggetti che hanno partecipato alle trattative e che sono stati censiti. Alla chiusura della procedura viene creato il fascicolo che può essere scaricato dall'esperto e dall'imprenditore.



Procedure d'emergenza – Nel caso di problemi informatici per l'imprenditore, permanenti oltre le 24 ore, è possibile inviare una comunicazione, corredata di tutte le informazioni necessarie, attraverso messaggio PEC all'indirizzo istituzionale della Camera di commercio, o posta raccomandata cartacea, o presentando comunicazione presso una delle sedi della Camera di commercio nel cui registro è iscritta l'impresa oggetto dell'istanza stessa.

5.3. Il contenuto della domanda

La domanda di CNC dovrà essere presentata telematicamente, accedendo all'area riservata della Piattaforma. La domanda dovrà contenere, oltre ai dati identificativi dell'impresa quali denominazione, sede e codice fiscale:

- a il fatturato dell'ultimo esercizio;
- b II numero dipendenti;
- c il codice Ateco dell'attività principale;
- d l'appartenenza ad un gruppo (in caso affermativo è necessario allegare una relazione contenente informazioni analitiche sulla struttura del gruppo e sui vincoli partecipativi e contrattuali, nonché l'indicazione delle imprese o dei registri delle imprese in cui è stata effettuata la pubblicità ai sensi dell'articolo 2497-bis del cod. civ.).



La domanda dovrà essere corredata di appositi allegati obbligatori. Infine l'imprenditore dovrà rispondere a specifiche domande quali:

l'effettuazione o meno del test online di ragionevole perseguibilità del

il bisogno o meno di nuove risorse finanziarie urgenti per evitare un danno grave ed irreparabile all'attività aziendale;

la necessità o meno di avvalersi del regime di sospensione previsto dall'articolo 8 del DL 118/2021.

5.4. La documentazione allegata

La domanda telematica dovrà includere una serie di allegati, alcuni obbligatori altri non obbligatori.

Allegati alla domanda di CNC

- 1) Relazione chiara e sintetica sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa recante:
 - a) la descrizione dell'impresa, dell'attività in concreto esercitata e del suo modello di business;
 - b) la tipologia delle difficoltà economico-finanziarie e patrimoniali;
 - c) un piano finanziario per i successivi sei mesi;
 - d) le iniziative industriali che si intendono adottare (ad esempio, contenimento dei costi di struttura, nuovi canali di vendita, chiusura di linee produttive inefficienti).
- 2) Ultimi tre bilanci se non già depositati presso il registro delle imprese, oppure per gli imprenditori non soggetti all'obbligo di deposito del bilancio, le dichiarazioni dei redditi ed IVA dei precedenti tre periodi d'imposta
- 3) Una situazione patrimoniale e finanziaria aggiornata a non oltre sessanta giorni anteriori
- 4) L'elenco dei creditori, precisando l'ammontare dei crediti scaduti e a scadere, preferibilmente con separata indicazione di dipendenti, fornitori, banche, erario ed enti previdenziali, con l'indicazione dei relativi diritti reali e personali di garanzia



- 5) Una autodichiarazione degli eventuali ricorsi pendenti per la dichiarazione di fallimento o per l'accertamento dello stato di insolvenza
- 6) Il certificato unico dei debiti tributari ai sensi dell'art. 364 del Dlgs. 14/2019
- 7) La situazione debitoria complessiva richiesta all'Agenzia Entrate Riscossioni (Modello RD1)
- 8) Il certificato dei debiti contributivi e per premi assicurativi di cui all'art. 363 del Dlgs. 14/2019
- 9) L'estratto delle informazioni presenti nell'archivio della Centrale dei Rischi della Banca d'Italia non anteriore di 3 mesi

Non sono obbligatori ai fini della presentazione della domanda di CNC il risultato del test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento. Il test pratico, quindi, potrà essere effettuato anche in un secondo momento dall'imprenditore con l'ausilio dell'esperto.

Gli altri allegati eventuali da inserire nella piattaforma sono:

il modello per la richiesta di applicazione di **misure protettive** del patrimonio ai sensi dell'articolo 6, c. 1 del DL 118/2021;



il modello per la dichiarazione della sospensione di obblighi e di **cause di scioglimento** ai sensi dell'articolo 8 del DL 118/2021.

I richiamati modelli sono entrambi disponibili nel sito istituzionale della Piattaforma telematica: https://composizionenegoziata.camcom.it/.

5.5. La lettura della centrale rischi

La domanda per CNC dovrà essere corredata dell'estratto delle informazioni presenti nella Centrale Rischi della Banca di Italia, non anteriore di tre mesi rispetto alla presentazione dell'istanza. La Centrale Rischi Banca d'Italia (CR) è un sistema informativo sull'indebitamento di persone fisiche e giuridiche verso banche e intermediari finanziari, finalizzato a creare un supporto per la valutazione del merito creditizio o del rischio di credito, nonché a tutelare la stabilità del sistema finanziario. Il funzionamento della CR si articola nei seguenti passi:



- gli intermediari finanziari forniscono al sistema centrale informazioni concernenti l'esposizione debitoria nei confronti dei singoli clienti (e dei relativi garanti e coobbligati);
- le informazioni acquisite popolano la CR (database sulla situazione debitoria nei confronti degli intermediari finanziari).

L'obbligo da parte della banca o l'intermediario finanziario che ha concesso il credito di segnalare alla centrale rischi della Banca d'Italia si ha nel caso:

il valore della posizione debitoria è pari o superiore a 30.000 euro; oppure

\<u>\</u>

esistono posizioni in sofferenza pari o superiori a 250 euro.

La documentazione estratta dal debitore della CR evidenzia le criticità finanziarie, le categoria di debito distinguendo tra sofferenze, crediti passati a perdita, crediti ceduti a terzi, nonché la localizzazione del rapporto, la tipologia di garanzia, l'importo dell'affidamento concesso e quello garantito. L'analisi dei dati consente di avere contezza sulla situazione debitoria nei confronti del ceto bancario e, in generale, degli intermediari finanziari.

L'individuazione del perimetro dei debiti finanziari, analizzando i documenti estratti dalla CR da raffrontare con la situazione contabile e con gli estratti conto nei confronti degli intermediari finanziari, consente di valutare il merito creditizio, la capacità dell'impresa di rimborsare i propri debiti finanziari nonché valutare la possibilità di chiedere dilazioni o rinegoziazioni al ceto bancario.

5.6. La lettura e le peculiarità delle certificazioni fiscali

L'imprenditore, ai fini della presentazione della CNC, deve ottenere dall'Agenzia delle Entrate il **certificato unico dei debiti tributari**, ai sensi dell'art. 364 del Dlgs. 14/2019, risultanti da atti, contestazioni in corso e da quelle già definite per le quali i debiti non sono stati soddisfatti. L'istanza per il rilascio del certificato deve essere presentata all'ufficio competente in base al domicilio fiscale del soggetto di imposta tramite



l'apposito modello approvato con il Provvedimento Agenzia Entrate 27.6.2019 n. 224245.

Sulla base dei dati desunti dalle interrogazioni al sistema informativo dell'anagrafe tributaria, l'ufficio certifica l'assenza di debiti tributari o la sussistenza di debiti tributari non soddisfatti. In quest'ultimo caso i dati sono forniti mediante un prospetto costituente parte integrante del certificato, articolato in 11 colonne (da A a M), nel quale i debiti tributari sono distintamente indicati nell'ammontare e nello stato della riscossione come risultanti dal sistema informativo dell'anagrafe tributaria alla data di rilascio del certificato.

Nelle colonne da A ad E sono fornite le informazioni riguardanti la tipologia dell'atto dal quale scaturisce il debito (ad esempio avviso di accertamento, atto di contestazione, cartella di pagamento, comunicazione degli esiti), il numero identificativo dell'atto, l'anno di imposta, la data di notifica e l'importo residuo dovuto del debito. Per importo residuo del debito deve intendersi l'importo dovuto alla data di rilascio del certificato a titolo di imposta, sanzioni e interessi con esclusione degli interessi di mora di cui all'art. 30 del DPR 602/73, previsti per le cartelle di pagamento e gli avvisi di accertamento emessi ai sensi dell'art. 29 del DL 78/2010.



Allegato a CERTIFICATO UNICO DEBITI TRIBUTARI

PROSPETTO DEBITI TRIBUTARI let. 3/54 decreto legislativo 12 gennaio 2019, p. 14).

A	В	c	D.	E	*	a	н	10	5	M
Tipologia atto	Identificativo atto	Anno Imposta	Data notifica o consegna	Importo residuo dovuto (a)	importo residuo dovuto non definitivo (b)	istituti definitori AdE	brituti definitori AdER	Dilazione	Importo sospeso	Importo ir contenzios (c)
										- E
	10 5					8 8		. 3		28
	2 2	- 2		S S		8 - 8		2 3		16

Legenda

a) l'importo indicato è ai netto degli intensez di mora di cui all'ert. 30 del DPR n. 602/1973 previsil per le cartelle di pagemento e gli sevrai di accertamento esecutivi

b) l'importo non è definitivo in quanto trattasi di



Nella colonna F è indicato l'importo residuo dovuto non ancora definitivo in quanto trattasi di:

atto per il quale pendono i termini di impugnazione;

atto impugnato o collegato ad atto presupposto impugnato;

atto per il quale non sono decorsi i termini di pagamento.

Nelle colonne G e H è indicata la presenza di istituti definitori di competenza dell'Agenzia delle entrate o di definizioni agevolate di competenza di Agenzia delle entrate Riscossione. Nella colonna I è indicata la presenza di una rateizzazione in corso per la quale non si sia verificata la decadenza. Nella colonna L è indicato, in presenza di una sospensione amministrativa o giudiziale, l'importo sospeso. Nella colonna M è indicato, in caso di contenzioso pendente, l'importo oggetto di contestazione che non necessariamente coincide con gli importi residui dovuti delle colonne E ed F in considerazione del fatto che la normativa attualmente vigente prevede la riscossione frazionata a seconda del grado di giudizio ai sensi dell'art. 15 del DPR 602/73, e dell'art. 68 del Dlgs. 546/92.

La lettura della documentazione consente di conoscere la situazione espositiva nei confronti del fisco da parte dell'imprenditore, nonché della natura del debito e del relativo stato di riscossione.



Il rilascio del certificato avviene entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza.

L'imprenditore oltre a dover ottenere il certificato delle pendenze tributarie deve produrre anche il **certificato dei debiti contributivi e per premi assicurativi** di cui all'art. 363 del Dlgs. 14/2019. Si tratta in buona sostanza di riepiloghi analoghi a quelli previsti ai fini fiscali dai quali si possono ricavare informazioni circa la situazione debitoria nei confronti degli enti previdenziali quali:



\	l'esposizione debitoria consolidata con la distinzione per gestione previdenziale;				
>	il numero e la posizione contributiva;				
>	il periodo di riferimento del debito;				
>	l'imposto di contributi, premi, sanzioni civili e stato del credito.				



I tempi di rilascio dei relativi certificati da parte di INPS e INAIL sono di 45 giorni.

Infine la domanda di CNC deve essere corredata anche del documento sulla situazione debitoria nei confronti dell'**Agenzia Entrate Riscossione**, richiesta tramite Modello RD1. Il documento rilasciato dell'ente preposto alla riscossione dei tributi consentirà di verificare l'esposizione dell'impresa nei confronti dell'Agenzia Entrate riscossione.

6. Sostenibilità del debito e verifica della ragionevole percorribilità del risanamento


6.1. Finalità del test e le logiche sottostanti

Il test pratico previsto dal DL 118/2021, secondo le indicazioni del Decreto del 28 Settembre 2021 (Decreto), ha la finalità di consentire una valutazione preliminare della complessità del risanamento attraverso il rapporto tra:

- a l'entità del debito che deve essere ristrutturato;
- i flussi finanziari liberi che possono essere posti annualmente a servizio del debito da ristrutturare.

Il test pratico individua, quindi, quale unico indicatore di riferimento per valutare lo stato di difficoltà aziendale e, pertanto, la complessità del risanamento, il richiamato rapporto. Il test ha la finalità di rendere noto, secondo un indicatore semplice e immediato, il grado di difficoltà aziendale, fornendo indicazioni sia all'imprenditore in fase di autodiagnosi sia all'esperto nella valutazione dell'esistenza di ragionevoli possibilità di perseguire il risanamento.

I flussi finanziari – secondo la valutazione dell'imprenditore – possono essere di tipo:



derivare dall'esito delle iniziative industriali in corso di attuazione o che l'imprenditore intenderà adottare.

In relazione all'entità del debito da ristrutturare, il Decreto indica la metodologia per la sua determinazione come illustrato nella tabella che segue.



Determinazione dell'entità del debito che deve essere ristrutturato (somma			
algebrica)			
+	Debito scaduto		
	(di cui relativo ad iscrizioni a ruolo)		
+	(più) debito riscadenziato o oggetto di moratorie		
+	(più) linee di credito bancarie utilizzate delle quali non ci si attende il		
	rinnovo		
+	(più) rate di mutui e finanziamenti in scadenza nei successivi 2 anni		
+	(più) investimenti relativi alle iniziative industriali che si intendono		
	adottare		
-	(meno) ammontare delle risorse ritraibili dalla dismissione di cespiti		
	(immobili, partecipazioni, impianti e macchinario) o rami di azienda		
	compatibili con il fabbisogno industriale		
-	(meno) nuovi conferimenti e finanziamenti, anche postergati, previsti		
-	(meno) stima dell'eventuale margine operativo netto negativo nel		
	primo anno, comprensivo dei componenti non ricorrenti		
TOT	ALE [A]		

Nel caso in cui si ritenga ragionevole ottenere uno **stralcio** il debito da ristrutturare può essere ridotto, ai fini del test, dell'ammontare dello stralcio stesso.

I flussi annui al servizio del debito che la gestione dell'impresa è in grado di generare a regime – senza considerare le eventuali iniziative industriali – sono determinati come di seguito illustrato.

Flus	Flussi annui al servizio del debito (somma algebrica)			
+	Stima del Margine Operativo Lordo prospettico normalizzato annuo,			
	prima delle componenti non ricorrenti, a regime			
-	(meno) investimenti di mantenimento annui a regime			
-	(meno) imposte sul reddito annue che dovranno essere assolte			
TOTALE [B]				

Il Decreto precisa che:



il seguente prospetto rappresenta una struttura semplificata di calcolo del **Free Cash Flow From Operations** a regime;



in caso di cooperative i flussi per rimborso del prestito sociale sono determinati secondo una ragionevole stima basata sulle evidenze storiche delle movimentazioni del prestito.

Nel caso l'impresa sia prospetticamente in equilibrio, ossia in grado almeno dal secondo anno, di realizzare fluissi di cui al totale [B] maggiori di zero e destinati a replicarsi, allora

Il grado di difficoltà del risanamento è determinato dal risultato del rapporto tra:

[Totale A]

il debito che deve essere ristrutturato

[Totale B]

l'ammontare annuo dei flussi al servizio del debito

Il rapporto così determinato fornisce indicazioni di massima in relazione a:



il numero di anni necessari per estinguere la posizione debitoria;



il volume dell'esposizione debitorie che necessitano di ristrutturazione;



l'entità degli eventuali stralci imprescindibili o la loro conversione in equity.



Il Decreto, in funzione del valore assunto dal richiamato rapporto individua diversi scenari come illustrato di seguito.

Valore assunto dal rapporto	Risposte in base al grado di crisi
A) Rapporto tra 0 e 2	L'andamento corrente dell'impresa può essere sufficiente per individuare il percorso di risanamento. Nel caso i flussi a servizio del debito della gestione corrente consentono la sostenibilità, le proposte ai creditori possono basarsi sull'andamento corrente, rendendo la redazione del piano di minore rilevanza.
B) Rapporto tra 2 e 4	Il risanamento dipende dall'efficacia e dall'esito delle iniziative industriali che si intendono adottare. Il piano d'impresa diviene rilevante e la sua redazione può far riferimento alla <i>check-list</i> di cui alla Sezione II che recepisce le migliori pratiche di redazione.
C) Rapporto tra 5 e 6	La presenza di un margine operativo lordo positivo non è sufficiente a consentire il risanamento dell'impresa e può rendersi necessaria la cessione dell'azienda. Se la continuità può essere percorsa solo indirettamente, occorre stimare le risorse realizzabili attraverso la cessione dell'azienda o di rami di essa e compararle con il debito che deve essere servito per comprendere la praticabilità del risanamento.
D) Infine in caso di disequilibrio economico a regime	Saranno necessarie iniziative in discontinuità rispetto alla conduzione corrente dell'impresa quali interventi sui processi produttivi, modifiche del modello di <i>business</i> , cessioni o cessazione di rami di azienda, aggregazioni con altre imprese. La predisposizione del piano è cruciale (come indicato nel precedente punto B) e la soluzione può consistere nella cessione d'azienda o rami (come illustrato nel precedente punto C).

La situazione idealmente più grave si ha nel caso esista una situazione di disequilibrio a regime, ossia la gestione corrente non è in grado di produrre dei flussi positivi assorbendo, invece, liquidità. In tal caso, come indicato nell'ultima ipotesi D) della tabella



precedente saranno necessarie iniziative in discontinuità rispetto alla conduzione precedente. Tuttavia questa osservazione si presta a diverse eccezioni, in considerazione della specifica situazione del mercato e dell'impresa. Nel caso, per esempio, un'impresa riesca con un accordo a realizzare le sinergie necessarie per ritornare in situazione di equilibrio, la via del risanamento sarebbe percorribile.

6.1.1. Test pratico e altri sistemi di valutazione

Gli esiti del test pratico hanno una valenza di tipo indicativo, saranno poi le competenze dell'esperto a valutare l'effettiva percorribilità del risanamento, tenendo conto della situazione specifica della singola impresa e del mercato.

Il test pratico nella sua semplicità si differenzia rispetto:

- a) al sistema degli indicatori di cui all'art. 13, c. 2 del Dlgs. 14/2019;
- b) al sistema degli indici sviluppati dal CNDCEC nel documento Crisi d'impresa gli indici dell'allerta del 29 ottobre 2019 (in bozza).

Il documento richiamato nel punto b) fa riferimento a una struttura piramidale di parametri, quali:

- · patrimonio netto negativo;
- DSCR (Debt Service Coverage Ratio) a sei mesi, inferiore all'unità;
- in caso di DSCR non disponibile, superamento congiunto dei seguenti indici:
 - o sostenibilità degli oneri finanziari (oneri/fatturato);
 - o adeguatezza patrimoniale (patrimonio netto/debiti totali);
 - liquidabilità dell'attivo (cash flow/attivo);
 - liquidità (attività a breve/passivo a breve);
 - indebitamento previdenziale-tributario (debiti /attivo)

Si veda sotto il WF estratto dal richiamato documento del CNDCEC.





Il test pratico individua invece un unico indicatore ossia il rapporto tra debito da ristrutturare e i flussi da destinare alla sua copertura. Il rapporto scelto ai fini del test pratico potrebbe essere accostato al DSCR, ma con un livello estremo di semplificazione.

Il calcolo del DSCR richiede infatti la predisposizione di un budget di tesoreria dettagliato cui, invece, il test pratico prescinde. Il calcolo del DSCR può seguire due approcci, il primo più semplice, il secondo con un procedimento più articolato.

In particolare il primo approccio deriva da un budget di tesoreria, redatto dall'impresa, che rappresenti le entrate e le uscite di disponibilità liquide attese nei successivi sei mesi. Da tale budget si ricavano il numeratore e il denominatore dell'indice, più precisamente:

- al denominatore si sommano le uscite previste contrattualmente per rimborso di debiti finanziari (verso banche o altri finanziatori). Il rimborso è inteso come pagamento della quota capitale contrattualmente previsto per i successivi sei mesi;
- al numeratore si sommano tutte le risorse disponibili per il suddetto servizio al debito, dati dal totale delle entrate di liquidità previste nei prossimi sei mesi, incluse le giacenze iniziali di cassa, dal quale sottrarre tutte le uscite di liquidità previste riferite allo stesso periodo, ad eccezione dei rimborsi dei debiti posti al denominatore.



Nel secondo approccio il calcolo è effettuato mediante il rapporto tra i flussi di cassa complessivi liberi al servizio del debito attesi nei sei mesi successivi ed i flussi necessari per rimborsare il debito non operativo che scade negli stessi sei mesi.

Al numeratore, costituito dai flussi al servizio del debito, vanno inseriti:

- a) i flussi operativi al servizio del debito che corrispondono al free cash flow from operations (FCFO) dei sei mesi successivi, determinato sulla base dei flussi finanziari derivanti dall'attività operativa applicando il principio OIC 10 (§§ da 26 a 31), deducendo da essi i flussi derivanti dal ciclo degli investimenti (§§ da 32 a 37 dell'OIC 10). A tal fine non concorrono al calcolo dei flussi operativi gli arretrati di cui alle lett. e) e f);
- b) le disponibilità liquide iniziali;
- c) le linee di credito disponibili che possono essere usate nell'orizzonte temporale di riferimento. Con riferimento alle linee autoliquidanti esse dovrebbero essere considerate fruibili per la sola parte relativa ai crediti commerciali che, sulla base delle disposizioni convenute, sono "anticipabili".

Il denominatore corrisponde al debito non operativo che deve essere rimborsato nei sei mesi successivi, formato da:

- d) pagamenti previsti, per capitale ed interessi, del debito finanziario;
- e) debito fiscale o contributivo, comprensivo di sanzioni ed interessi, non corrente e cioè debito il cui versamento non è stato effettuato alle scadenze di legge (e pertanto è o scaduto ovvero oggetto di rateazioni), il cui pagamento, anche in virtù di rateazioni e dilazioni accordate, scade nei successivi sei mesi;
- f) debito nei confronti dei fornitori e degli altri creditori il cui ritardo di pagamento supera i limiti della fisiologia. Nel caso di debito derivante da piani di rientro accordati dai fornitori/creditori, rileva la parte di essi, comprensiva dei relativi interessi, che scade nei sei mesi.

Le linee di credito in scadenza nei sei mesi successivi, sono collocate al denominatore salvo che se ne ritenga ragionevole il rinnovo o il mantenimento.

Le regole individuate dal CNDCEC presentano nel calcolo del DSCR un livello maggiore di complessità rispetto alle semplificazioni cui tende il *test* pratico.



6.2. La sostenibilità del debito in caso di continuità diretta e indiretta

Il test pratico, insieme ai documenti inseriti nella Piattaforma da parte dell'imprenditore che richiede di accedere alla CNC, servirà all'esperto per valutare la sussistenza delle condizioni di **ragionevole perseguibilità** del risanamento. Nel caso l'esperto non ritenga sussistente tale requisito negherà la possibilità all'imprenditore di seguire l'iter di CNC, attivandosi presso la CCIAA per l'archiviazione della domanda di accesso. Tuttavia, il risultato del test pratico rappresenta soltanto un preliminare indicatore che va affiancato a una valutazione complessiva circa la sostenibilità della manovra imprenditoriale finalizzata a riportare l'impresa in equilibrio.

Il test non fornisce un *rating* o indicazioni di tipo statistico, ma fornisce indicazioni relativamente allo stato dell'impresa nonché in merito all'ampiezza degli interventi necessari per riportare la situazione patrimoniale o economico-finanziario in equilibrio. Il Decreto dirigenziale del ministero della Giustizia specifica espressamente che il *test* non deve essere considerato alla stregua degli **indici della crisi**, ma svolge la funzione di rendere evidente il grado di difficoltà che l'imprenditore dovrà affrontare e quanto il risanamento dipenderà dalla capacità di adottare iniziative in discontinuità con la gestione precedente.

La norma non prevede dei meccanismi di esclusione all'accesso alla composizione negoziata, pertanto anche una situazione di particolare gravità potrebbe essere trattata in un procedimento di composizione negoziata, qualora il piano di risanamento si presenti attuabile e coerente con la situazione dell'impresa.

L'aspetto che presenta un elevato grado di criticità è proprio la valutazione della credibilità e sostenibilità del piano predisposto dall'imprenditore. Il Decreto dirigenziale riserva questa verifica all'esperto prevedendo una serie di domande contenute nella *check-list*, di cui alla Sezione II del Decreto, per la redazione del piano di risanamento e per la verifica della sua coerenza. Tra le varie domande l'esperto è tenuto a rispondere a quelle del paragrafo 3, punto 9, illustrate nella tabella che segue.

Verifica dell'attendibilità del piano	Commenti dell'esperto
Il piano appare credibile?	
Il piano è fondato su intenzioni strategiche chiare e razionali,	
condivisibili da parte di un lettore informato quale è l'esperto,	
coerenti con la situazione di fatto dell'impresa e del contesto	
in cui opera?	
Le strategie di intervento e le iniziative industriali individuate	
dall'imprenditore appaiono appropriate per il superamento	
delle cause della crisi?	
In caso contrario quali sarebbero quelle da adottare?	

Rispondere alle richiamate domande presenta un elevato grado di complessità in considerazione del fatto che, salvo situazioni di crisi palesemente irreversibili, un intervento radicale con una strategia sostenibile può, in teoria, risolvere ogni situazione di squilibrio. D'altro canto provare un risanamento, in situazioni dove la probabilità di riuscita sono marginali, rischia di danneggiare i creditori.

La **situazione di insolvenza** secondo il dettato normativo sembrerebbe impedire l'accesso alla CNC, visto che la disposizione dell'art. 2 c. 1 del DL 118/2021 prevede che tale procedura può essere richiesta in presenza dei seguenti presupposti:

- a) condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che rendono probabile la crisi o l'insolvenza;
- b) ragionevole perseguimento del risanamento dell'impresa.

Tuttavia, la predisposizione di un piano credibile, anche in situazione compromesse – con immissione di risorse esterne visto che la situazione di insolvenza blocca e immobilizza l'impresa – potrebbe, comunque, consentire all'imprenditore di intraprendere l'*iter* negoziale di composizione. Tale interpretazione trova conferma nel testo dell'art. 9 c. 1 del DL 118/2021, modificato in sede di conversione, che prevede espressamente la possibilità che l'impresa sia insolvente nel procedimento di CNC,



raccomandato all'imprenditore di gestire l'impresa nel prevalente interesse dei creditori, purché esistendo concrete prospettive di risanamento.

Il testo della richiamata disposizione, prima della modifica, raccomandava la gestione a tutela dei creditori in caso di sola probabilità di insolvenza. La modifica in sede di conversione, quindi, consente la CNC anche in situazioni di maggior difficoltà patrimoniale o economico-finanziario quale l'insolvenza stessa, in questo senso si è espressa la dottrina maggioritaria.

La situazione di crisi può essere superata:

- attuando strategie idonee al risanamento, in cui a capo dell'impresa rimane lo stesso imprenditore c.d. continuità diretta
- prevedendo la cessione dell'impresa a un soggetto terzo, c.d. continuità indiretta.

In caso di continuità diretta va verificata la credibilità del piano, la sostenibilità del debito e le strategie che l'imprenditore intende effettuare, tenendo conto delle verifiche previste nella check-list di cui al Decreto del Ministero della Giustizia. Se la continuità aziendale può essere perseguita solo in via indiretta, invece, occorre stimare le risorse realizzabili attraverso la cessione dell'azienda o di rami di essa e compararle con il debito che deve essere servito per comprendere la praticabilità del risanamento.

6.2.1. L'andamento corrente e quello prospettico normalizzato

Nella determinazione dei flussi a servizio del debito, secondo la logica del test pratico, rileva il margine operativo lordo (MOL) normalizzato. Trattasi di un margine depurato di tutte le componenti straordinarie, quali a titolo di esempio:

- · Componenti economiche atipiche;
- Contribuiti straordinari;
- Effetti legati al lockdown;
- Norme emergenziali e relativi sostegni.

Il Decreto del Ministero della Giustizia fa riferimento al MOL prospettico che, in mancanza di un piano, potrà fondarsi su dati storici, depurati dai componenti straordinari



o non ricorrenti, tenendo conto degli effetti che si attendono per le iniziative programmante in corso di attuazione.

6.2.2. Le conseguenze della pandemia

La pandemia può aver impattato in maniera rilevante le imprese determinando, oppure accelerando lo stato di difficoltà. La situazione congiunturale e gli impatti sull'impresa richiedono, quindi, una opportuna considerazione nella valutazione delle prospettive di risanamento. L'imprenditore prima e l'esperto poi dovranno verificare se le conseguenza dell'emergenza sanitaria:

- siano di tipo reversibile e completamente assorbite dal ritorno alla normalità;
- abbiano inciso sulla domanda causandone un cambiamento strutturale, si pensi
 per esempio alla diffusione dello smart working con riduzione degli spazi
 aziendali e conseguenze sulle imprese che forniscono servizi di locazione,
 pulizia, manutenzione dei locali;
- determinino un cambiamento del modello di business permanente, si pensi per esempio ai servizi di consegna a domicilio nel settore della ristorazione.

La situazione congiunturale gioca un ruolo determinante in questo periodo storico nel valutare le prospettive di concreto risanamento.



7. La redazione di un piano di risanamento

Il piano di risanamento, nell'ambito della processo di composizione negoziata, costituisce il presupposto imprescindibile, divenendo punto di riferimento nodale nelle situazioni di maggiore difficoltà aziendale.

Il Decreto dirigenziale del Ministero della giustizia 28 settembre 2021 (in seguito anche Decreto), a tal proposito conferma che il piano di risanamento è:



utile già nel momento in cui si decide di intraprendere un percorso di risanamento;



imprescindibile – e in assenza va redatto in tempi brevi – nel corso della composizione negoziata.

Il piano è uno strumento determinante durante tutte le fasi della composizione negoziata, la sua assenza non permette all'imprenditore di conoscere i margini entro cui muoversi per raggiungere l'obiettivo ultimo della procedura, ossia riportare l'impresa in equilibrio patrimoniale, economico-finanziario.

Il piano di risanamento permette all'impresa di rappresentare la situazione patrimoniale economico-finanziaria dei fatti aziendali e la loro evoluzione, fornendo all'imprenditore una base per:



Individuare le proposte da formulare ai creditore e alle parti interessate;



trovare – attraverso la negoziazione – le proposte possibili per l'impresa e, al tempo stesso, idonee al superamento della crisi.

La pianificazione del risanamento e la sua declinazione all'interno di un piano, specie se aggiornato costantemente, mette in condizioni l'imprenditore di avere un utile strumento ai fini della riuscita del percorso di composizione negoziata.

L'aggiornamento costante del piano si rende utile nella composizione negoziata, in quanto l'andamento dell'impresa dipende:





da variabili esogene non controllabili dall'imprenditore, aspetto comune alla pianificazione di tutte le attività;



dalle trattative intraprese con i creditori e le altre parti interessate.

Le negoziazioni, nella composizione negoziata, possono porsi in completa discontinuità rispetto alla gestione corrente, rendendo quindi importante avere contezza sui relativi effetti ai fini della pianificazione.

7.1. Il piano come "processo"

La redazione del piano di risanamento è un "processo", come espressamente previsto dal Decreto che, tuttavia, non fornisce una definizione positiva al termine processo, tra l'altro riportato tra virgolette facendo sorgere dubbi sul suo significato.

Si ritiene che l'uso del termine processo abbia il significato di avanzamento, seguendo precisi passaggi, di un *iter* che conduce appunto al piano di risanamento.

Il Decreto infatti articola la Sezione II presentando presupposti nonché i passaggi che conducono alla redazione del piano come meglio illustrato nella tabella che segue.

	Presupposti e passi del processo di redazione del piano	Riferimenti normativi	
1)	Il piano presuppone la presenza di minimi requisiti	§ 1 Sez. II del Decreto	
	organizzativi.		
2)	Il piano presuppone la disponibilità di una situazione	§ 2 Sez. II del Decreto	
	economico patrimoniale aggiornata.	g 2 dez. ii dei bedieto	
3)	Il piano di risanamento deve muovere dalla situazione in		
	cui versa l'impresa e dalle sue cause, individuate in modo	§ 3 Sez. II del Decreto	
	realistico. Le strategie di intervento devono adattarsi alla		
	situazione di crisi e consentire di rimuovere le difficoltà.		
4)	La parte quantitativa del piano consegue alle strategie		
	che si intendono adottare e segue un ordine logico	C 4 Com III dal Dograta	
	strutturato attraverso valutazioni controllabili. Essa è	§ 4 Sez. II del Decreto	
	volta a determinare i flussi finanziari che nelle imprese di		

	minori dimensioni possono essere stimati attraverso un	
	processo semplificato	
5)	Il debito esistente che necessita di essere rimborsato	
	viene confrontato con i flussi finanziari derivanti dalla	
	gestione aziendale che possono essere posti a servizio	§ 5 Sez. II del Decreto
	dello stesso, anche al fine di individuare la tipologia delle	g 3 Sez. II del Decleto
	proposte da formulare ai creditori e alle altre parti	
	interessate.	
6)	In caso di gruppo di imprese il piano deve considerare le	
	reciproche interdipendenze tra le imprese che ne fanno	§ 6 Sez. II del Decreto
	parte.	

Prima di passare all'esame degli aspetti di interesse legati ai singoli paragrafi in cui si articola la check-list, giova effettuare alcune considerazioni sull'interdipendenza tra la stessa check-list e i principi per la redazione dei piani di risanamento, previsti dalla prassi professionale, tra cui quelli contenuti nel Documento del Consiglio nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di settembre 2017.

Per espressa indicazione normativa, la lista di controllo recepisce le migliori pratiche di redazione dei piani di impresa, quindi, anche i richiamati principi di redazione che, in via sussidiaria, possono guidare – insieme agli altri documenti della prassi professionale – la redazione del piano, qualora manchino specifiche indicazioni nella check-list.



I richiamati principi di redazione (cfr. § 2.1.4) affermano, conformemente alle indicazioni del Decreto, che la predisposizione del piano è un "**processo" iterativo** che procede per approfondimenti successivi, nel momento in cui l'imprenditore (organo amministrativo) interagisce con i vari *stakeholders* di riferimento.

7.1.1. Requisito dell'organizzazione dell'impresa

L'organizzazione dell'impresa rappresenta il punto di partenza nello schema logico proposto dal Decreto per l'elaborazione del piano di risanamento. Trattasi della verifica sull'esistenza all'interno dell'impresa di uomini e mezzi adeguati. La presenza di uomini e mezzi adeguati per il funzionamento dell'impresa, costituisce un momento di



riflessione per l'imprenditore che, qualora ne sia sprovvisto, deve reperirli. In alternativa dovrà redigere il piano tenendo conto della organizzazione di cui dispone.

Tutte le verifiche sull'organizzazione dell'impresa sono a cura dell'imprenditore che dovrà, quindi, guardare all'interno della sua impresa per comprendere se è adeguatamente organizzata per le attività che sta pianificando.

Oltre all'esistenza di uomini e mezzi, l'imprenditore deve verificare l'esistenza di un sistema di monitoraggio sull'andamento aziendale. In mancanza di un sistema di controllo interno adeguato a tale finalità, l'imprenditore dovrà almeno attivare il confronto con i dati di andamento del precedente esercizio in termini di: ricavi, portafogli ordini, costi e posizione finanziaria netta come illustrato nella tabella che segue.

Confronto con i dati di andamento	Esercizio X	Esercizio (X+1)
Ricavi		
Portafogli ordini		
Costi		
Posizione finanziaria netta (PFN)		

Dei richiamati dati sarebbe utile avere sia la situazione aggregata sia una rappresentazione analitica. Prendendo per esempio il caso dei ricavi, potrebbe essere funzionale dividere i ricavi per singolo prodotto o servizio.



Per posizione finanziaria netta, secondo le indicazioni del Decreto si intende la differenza tra:

il totale dei debiti finanziari (scaduti e non);

le attività liquide (cassa, conti correnti attivi, titoli negoziabili iscritti nel circolante e crediti finanziari).

I debiti finanziari includere anche i debiti commerciali, fiscali e previdenziali oggetto di riscadenzamento o che presentano una situazione di scaduto patologico.


La posizione finanziaria netta rappresenta l'indicatore tipico nei casi di ristrutturazione del debito, tra l'altro oggetto di approfondimento nell'OIC 6 successivamente abrogato con l'approvazione dell'OIC 19.



Sempre nell'ambito dell'organizzazione viene richiesto all'imprenditore di confermare se l'impresa sia in grado di stimare l'andamento gestionale – anche ricorrendo ad indicatori chiave (KPI) che consentano valutazioni rapide in continuo.

I *Key Performance Indicator* (KPI) nelle imprese più strutturate, generalmente quelle di maggiori dimensioni, sono adeguatamente sviluppati, mentre per le realtà più piccole spesso sono mancanti.

In assenza di indicatori l'impresa è tenuta a:



Nell'ambito del monitoraggio dell'impresa e del suo andamento, l'imprenditore è tenuto altresì a verificare l'esistenza di un adeguato **piano di tesoreria** a 6 mesi. In mancanza l'impresa dovrà predisporre un prospetto delle **stime di entrate e uscite** finanziarie almeno a 13 settimane (3 mesi), il cui scostamento rispetto all'andamento corrente dovrà essere valutato a consuntivo.



In base a quanto illustrato, si può concludere che le verifiche sull'organizzazione hanno principalmente una duplice finalità, ossia:

- verificare che la strategia e l'iniziativa industriale siano coerenti e perseguibili rispetto alla realtà aziendale, *rectius* all'organizzazione di impresa;
- b monitorare e controllare con opportuni indicatori e reportistiche l'esecuzione del piano.

In mancanza dei requisiti organizzativi per il monitoraggio dei risultati, l'imprenditore dovrà procurarli, anche facendo affidamento a strumenti alternativi e più semplificati come per esempio il prospetto entrate e uscite a 13 settimane, qualora manchi un adeguato piano di tesoreria a 6 mesi. Va tuttavia precisato che tali semplificazioni devono essere calate nel caso concreto.



Esempio

Una grande impresa che non ha individuato i KPI e, quindi, non sa controllare le proprie performance avrà maggiori difficoltà a superare la situazione di squilibrio se adotta soltanto gli strumenti alternativi; diversamente una micro impresa potrebbe trovare nei sistemi di controllo "alternativi" un utile compromesso per adeguare la sua organizzazione a uno standard minimo che, comunque, consente di raggiungere i risultati.

La seguente tabella riporta la check-list relativa al primo paragrafo della Sezione II del Decreto dedicato al requisito dell'organizzazione dell'impresa.

§	Requisito dell'organizzazione dell'impresa	A cura di
1.1	L'impresa dispone delle risorse chiave (umane e tecniche) per la	Imprenditore
	conduzione dell'attività? (a cura dell'imprenditore). In difetto,	
	l'impresa individua il modo per procurarsele.	
1.2	L'impresa dispone delle competenze tecniche occorrenti per le Imprenditor	
	iniziative industriali che l'imprenditore intende adottare? In caso	
	contrario, l'impresa tiene conto solo delle iniziative industriali per	
	le quali sia realisticamente in grado di disporre, eventualmente	



	acquisendole sul mercato, delle competenze tecniche					
	occorrenti.					
1.3	L'impresa ha predisposto un monitoraggio continuativo	Imprenditore				
	dell'andamento aziendale? In mancanza, l'impresa deve quanto					
	meno avere attivato il confronto con i dati di andamento del					
	precedente esercizio, in termini di ricavi, portafogli ordini, costi e					
	posizione finanziaria netta.					
1.4	L'impresa è in grado di stimare l'andamento gestionale anche	Imprenditore				
	ricorrendo ad indicatori chiave gestionali (KPI) che consentano					
	valutazioni rapide in continuo? In difetto, l'impresa individua gli					
	indicatori di produttività coerenti con il proprio modello di					
	business ed il proprio settore di attività, e raccoglie le ulteriori					
	informazioni per la valutazione dell'andamento tendenziale .					
1.5	L'impresa dispone di un piano di tesoreria a 6 mesi? In difetto	Imprenditore				
	l'impresa predispone un prospetto delle stime delle entrate e					
	delle uscite finanziare almeno a 13 settimane (3 mesi), il cui					
	scostamento con l'andamento corrente dovrà essere valutato a					
	consuntivo.					

7.1.2. Rilevazione della situazione contabile e dell'andamento corrente

La seconda sezione è interamente dedicata alla verifica delle rilevazioni contabili nonché dell'andamento corrente.

è la situazione contabile da cui parte e si sviluppa il piano

Il primo acnetto		di risanamento. Il Decreto richiede che l'impresa disponga
primo aspetto	→	di una situazione contabile, redatta secondo il principio
trattato		contabile OIC 30, con le rettifiche di competenza e di
		chiusura non anteriore di 120 giorni .
		è l'esistenza di una situazione debitoria completa e
Il secondo aspetto		affidabile. Se l'obiettivo è raggiungere il riequilibrio,
preso in	→	lavorare su una debitoria non completa non consentirebbe
considerazione		di completare il percorso di risanamento, con il rischio di
		rendere vani gli sforzi negoziali e le intese raggiunte.

La debitoria, sempre al fine di avere il quadro completo, deve essere riconciliata con **fonti esterne** quali:

il certificato unico dei debiti tributari;

la situazione debitoria complessiva dell'Agente della Riscossione;

il certificato dei debiti contributivi e per premi assicurativi;

l'estratto della Centrale Rischi.

La riconciliazione consente di verificare la completezza di tali debiti, richiedendo all'imprenditore di giustificare le eventuali differenze significative. Infine la debitoria è legata anche alle **passività potenziali**, anche relative a garanzie concesse, che dovranno essere stimate dall'imprenditore con l'ausilio dei professionisti che lo assistono.

In relazione all'**attivo** è determinante che i cespiti siano riportati al minore tra valore recuperabile e prezzo di mercato (secondo la logica dell'*impairment test*). In mancanza risulta necessario appostare i relativi **fondi per adeguamento delle attività**.

La possibilità di ripagare i debiti è legata alla **capacità di incasso** dell'impresa presente e prospettica. Pertanto viene richiesta la presenza di un prospetto recante **l'anzianità dei crediti commerciali** e le cause del ritardo nell'incasso.

Nel caso l'impresa non disponga di tale reportistica, l'imprenditore potrà fare un elenco dei crediti commerciali vantati, la data di scadenza e il ritardo in giorni, valutando il motivo del ritardo avendo a riferimento il settore in cui opera e considerando la necessità di operare la svalutazione dei crediti.

Credito v/s	Scadenza	Ritardo giorni	Motivi del ritardo
Cliente Società α	XX/XX/2021	30	
Cliente Società β	XX/XX/2021	60	

Infine viene richiesta la presenza di informazioni sull'andamento corrente in termini di ricavi, ordini, costi e flussi finanziari da prendere a riferimento per la predisposizione



del piano. In caso l'imprenditore sia in possesso di tale reportistica risulterebbe utile la comparazione con lo stesso periodo dell'esercizio precedente, al fine di comprendere quanto gli andamenti possono essere legati da un punto di vista storico.

La corretta e completa compilazione della check-list, nei punti dedicati alla rilevazione della situazione contabile e dell'andamento corrente, serve:

- all'imprenditore per fare valutazioni corrette ai fini del piano, in fase di avvio e di esecuzione;
- **all'esperto** che anche sulla base della check-list dovrà esprimere il parere sulla coerenza del piano.

In questa seconda fase l'esperto deve compilare la check-list per la parte relativa alla valutazione dell'affidabilità della situazione contabile, richiedendo indicazioni all'organo di controllo e al revisore contabile, qualora in carica.

La seguente tabella riporta la check-list relativa al secondo paragrafo della Sezione II dedicata alla rilevazione della situazione contabile e dell'andamento corrente.

§	Rilevazione della situazione contabile e dell'andamento corrente	A cura di
2.1	L'impresa dispone di una situazione contabile recante le rettifiche	
	di competenza e gli assestamenti di chiusura, nel rispetto del	
	principio contabile OIC 30, quanto più possibile aggiornata e	
	comunque non anteriore di oltre 120 giorni? In mancanza	imprenditore
	l'imprenditore deve redigerla quale presupposto necessario per la	imprenditore
	predisposizione del piano. La situazione contabile dovrà essere	
	aggiornata all'occorrenza nel corso delle trattative anche per	
	accertare le cause di eventuali scostamenti rispetto alle attese.	
2.2	La situazione debitoria è completa ed affidabile? Il valore	
	contabile dei cespiti non è superiore al maggiore tra il valore	
	recuperabile e quelli di mercato? In difetto, occorre quanto meno	imprenditore
	appostare con prudenza adeguati fondi rischi e fondi per	
	l'adeguamento delle attività e delle passività.	

2.3	È disponibile un prospetto recante l'anzianità dei crediti commerciali e le cause del ritardo di incasso tale da consentire una valutazione oggettiva dei rischi di perdite sui crediti e una stima prudente dei tempi di incasso? In difetto, è opportuno che i crediti commerciali siano suddivisi in relazione alla loro anzianità. Per gli scaduti che superano la fisiologia (tempi ordinari di pagamento, pur oltre la scadenza contrattuale, che caratterizzano il settore) occorre che la stima del momento dell'incasso sia particolarmente prudente.	Imprenditore
2.4	È disponibile un prospetto recante le rimanenze di magazzino con i tempi di movimentazione che consenta di individuare le giacenze oggetto di lenta rotazione? In caso contrario, è opportuno che l'imprenditore isoli le giacenze di magazzino a lenta rotazione per consentire una stima corretta degli approvvigionamenti necessari.	Imprenditore
2.5	I debiti risultanti dalla contabilità sono riconciliati con quanto risultante dal certificato unico dei debiti tributari, dalla situazione debitoria complessiva dell'Agente della Riscossione, dal certificato dei debiti contributivi e per premi assicurativi e dall'estratto della Centrale Rischi? In caso contrario, è necessario individuare le cause delle differenze significative.	Imprenditore
2.6	Si è tenuto adeguatamente conto dei rischi di passività potenziali , anche derivanti dalle garanzie concesse ? In difetto, anche con l'aiuto dei professionisti che assistono l'impresa, occorre stimare entità e momento del pagamento di eventuali passività potenziali.	Imprenditore
2.7	L'organo di controllo ed il revisore legale, quando in carica, dispongono di informazioni in base alle quali la situazione contabile di cui al punto 2.1 risulti inaffidabile o inadeguata per la redazione di un piano affidabile?	Esperto
2.7	In caso di risposta affermativa alla domanda precedente, occorre che l'imprenditore rimuova le criticità quanto meno con	Imprenditore


		l'appostazione di passività ulteriori o rettificando i flussi	
		economico-finanziari attesi.	
2	2.8	Sono disponibili informazioni sull'andamento corrente in termini	
		di ricavi, portafoglio ordini, costi e flussi finanziari? È disponibile	Imprenditore
		un confronto con lo stesso periodo del precedente esercizio?	

7.1.3. Individuazione delle strategie per rimuovere le cause della crisi

Il terzo paragrafo della Sezione II del Decreto riguarda l'individuazione delle strategie di intervento atte a rimuovere le cause della crisi. In questa fase il coinvolgimento dell'esperto inizia ad assumere una valenza importante, essendo tenuto a esprimere il proprio parere sull'attendibilità del piano.

Andando per ordine, il primo aspetto cui l'imprenditore è tenuto a fornire dei commenti nella predisposizione della *check-list* riguarda le **cause della crisi**.

L'imprenditore a tal proposito è tenuto:




Siamo, quindi, nell'area in cui l'impresa presenta se stessa e i motivi per cui si trova in difficoltà, conformemente con le tecniche previste dalla prassi professionale per la redazione dei piani di risanamento.

L'esperto già in questa fase è tenuto a fornire commenti in relazione alle **evidenze esterne dello stato di difficoltà** dell'impresa, proprio per garantire che la procedura abbia un fondamento legato a una situazione di effettiva difficoltà.



Il Decreto del ministero della Giustizia, a titolo esemplificativo, individua tra le manifestazioni esteriori di difficoltà:




Nel **ruolo di garanzia** che l'esperto svolge nella composizione negoziata, la verifica dell'effettiva situazione di difficoltà, facendo riferimento alle sue manifestazioni esteriori, dovrebbe avere tra gli obiettivi quello di evitare un utilizzo distorto della procedura per situazioni di difficoltà che, nella realtà, non sono tali.

7.1.4. Assenza di coerenza tra le cause della crisi e le manifestazioni esteriori

In assenza di coerenza tra le cause della crisi e le manifestazioni esteriori dello stato di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che la rende probabile, l'imprenditore è tenuto a predisporre, quanto meno, la comparazione storica degli stati patrimoniali e dei conti economici di un numero adeguato di anni che dovrà sottoporre ad attento esame per capire l'evoluzione e il momento in cui è sorta quella discontinuità che si sta traducendo in squilibrio. La comparazione dei dati economici dovrebbe essere svolta anche sulla base di rendiconti di tipo gestionale.

L'esperto dovrà comprendere le cause del declino dell'andamento aziendale e il motivo dell'incoerenza con le manifestazioni esterne, partendo dalla comparazione fornita dall'imprenditore, anche attraverso l'intervista delle principali funzioni aziendali:



In relazione più in generale al quadro fornito dall'imprenditore, l'esperto è **comunque** tenuto a verificare con **l'organo di controllo e il revisore** se il quadro dato dall'imprenditore sia completo e adeguato.

Finito di individuare le cause e il quadro generale di partenza, la check-list inizia a interrogare l'imprenditore sulla strategia che intende condurre.

In particolare viene richiesto all'imprenditore di definire quali siano:



Nella situazione in cui l'imprenditore non sia in grado di individuare tali strategie, viene richiesto di indicare le strategie seguite dalla imprese *leader* e se l'impresa è in grado di replicarle in una logica *follower*.

Definite la strategia e le iniziative industriali, l'imprenditore è tenuto a confermare la presenza o meno di **capacità e competenze manageriali** per realizzare le iniziative industriali. Trattasi di una verifica simile a quella prevista nel paragrafo 1.1 della checklist ma in questo caso riguarda, nello specifico, le capacità e competenze manageriali rispetto alle iniziative industriali.




Verificata l'esistenza delle competenze per la realizzazione del piano, l'imprenditore è tenuto a indicare i tempi e i relativi effetti in termini di ricavi, costi e investimenti necessari per le iniziative nonché quali sono i reali attori ossia **le funzioni aziendali responsabili.**

Infine l'imprenditore dovrà confermare:

- a l'esistenza di piani alternativi il piano B, C, D etc. in grado di sostituire la strategia originaria qualora si dimostri inefficace con scostamenti rispetto agli obiettivi raggiunti;
- b la coerenza o meno tra il piano e quelli redatti in precedenza con indicazioni delle relative differenze, nel caso ve ne siano, e a cosa sono dovute.

L'esperto – in relazione alle strategie e iniziative industriali declinate nel piano di risanamento – è tenuto a svolgere un compito molto delicato, ossia valutarne:



Infine l'esperto dovrà individuare, nel caso di inappropriatezza delle strategie e iniziative industriali previste dall'imprenditore, soluzioni alternative da adottare.



Le attività riservate all'esperto hanno dei profili di criticità il cui grado aumenta in funzione della complessità aziendale:

- interna all'impresa intesa, legata per esempio al tipo di business, contenute tecnologico, diversificazione di prodotti, clientela di riferimento pubblica/privata nazionale/internazionale;
- b esterna all'impresa stessa, riferita al mercato in cui opera (o più in generale nell'ambiente economico).

La seguente tabella riporta la check-list relativa al terzo paragrafo della sezione II dedicata alla individuazione delle strategie di intervento atte a rimuovere le cause della crisi.

§	Individuare strategie di intervento atte a rimuovere le cause	A cura di
	della crisi	
3.1	Perché l'imprenditore ha percepito uno stato di crisi o uno	
	squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che la rende	Imprenditore
	probabile?	
3.1	Quali sono le manifestazioni esteriori di tale stato?	Esperto
3.2	Tenuto conto delle manifestazioni sub 3.1, quali ne sono le	Imprenditore
	cause?	imprenditore
3.2	Qualora non siano individuate cause coerenti con le	
	manifestazioni esteriori dello stato di crisi o dello squilibrio	
	patrimoniale o economico-finanziario che la rende probabile è	
	quantomeno opportuno che l'imprenditore predisponga la	
	comparazione storica degli stati patrimoniali e dei conti	Imprenditore
	economici di un numero adeguato di anni; la comparazione dei	
	dati economici dovrebbe essere svolta anche sulla base dei	
	rendiconti gestionali, se disponibili.	
3.2	Da tale comparazione l'esperto, anche attraverso l'intervista delle	
	principali funzioni aziendali (commerciale, operativa, risorse	Egnarta
	umane, contabile), si forma il convincimento sulle cause del	Esperto
	declino dell'andamento aziendale.	

3.3	L'organo di controllo ed il revisore, quando in carica, ritengono	
	che il quadro fornito dall'imprenditore sia completo e adeguato?	
3.4	Quali sono le strategie di intervento e quali le iniziative industriali	
	che l'imprenditore intende adottare? Nel caso in cui	
	l'imprenditore non sia in grado di individuarle, quali sono le	Imprenditore
	strategie adottate dalle imprese concorrenti che hanno maggiore	
	successo? Esse sono replicabili dall'imprenditore?	
3.5	L'impresa dispone delle capacità e delle competenze	Imprenditore
	manageriali per realizzare le iniziative industriali?	iniprenditore
3.6	Quali sono i tempi e i relativi effetti in termini di ricavi, di costi e	
	di investimenti delle iniziative da adottare e quali le relative	Imprenditore
	funzioni aziendali responsabili?	
3.7	Sono prospettabili iniziative alternative nel caso in cui le iniziative	
	dovessero dimostrarsi inefficaci e si manifestassero	Imprenditore
	scostamenti tra gli obiettivi pianificati e quelli raggiunti?	
3.8	Il piano è coerente con i piani redatti in precedenza? Quali sono	Imprenditore
	le differenze? Nel caso ve ne siano, a cosa sono dovute?	imprenditore
3.9	Il piano appare credibile? Il piano è fondato su intenzioni	
	strategiche chiare e razionali, condivisibili da parte di un lettore	
	informato quale è l'esperto, coerenti con la situazione di fatto	
	dell'impresa e del contesto in cui opera? Le strategie di intervento	Esperto
	e le iniziative industriali individuate dall'imprenditore appaiono	
	appropriate per il superamento delle cause della crisi? E in caso	
	contrario quali sarebbero quelle da adottare?	

7.1.5. La declinazione quantitativa delle iniziative individuate nella parte descrittiva del piano

La stima delle proiezioni dei flussi finanziari di un piano di risanamento non è altro che la rappresentazione quantitativa del piano stesso, ossia lo sviluppo numerico delle azioni e strategie poste a base del risanamento che – partendo da una situazione contabile – si evolve per un periodo di tempo ragionevolmente necessario all'impresa per fronteggiare l'indebitamento e proseguire l'attività economica in continuità.



Nell'ambito della composizione negoziata, la stima delle proiezioni dei flussi finanziari, salvo specifiche deroghe dovute alla tipologia di impresa o dell'attività svolta, rappresentano l'esito di un percorso che l'imprenditore deve seguire articolato in specifici passaggi illustrati nel paragrafo 4 della check-list contenuta nella Sez. Il del Decreto dirigenziale del ministero della giustizia del 28 settembre 2021 (Decreto).

Le indicazioni operative che il Decreto fornisce – ancorché da considerare non alla stregua di precetti assoluti – vanno seguite nella redazione del piano di risanamento. Le eventuali deviazioni, rispetto alla prevista procedura per l'elaborazione del piano, dovranno essere attentamente ponderate e, si ritiene, motivate, in quanto la lista di controllo è stata sviluppata dal Ministero della Giustizia in recepimento delle migliori pratiche professionali in tema di redazione dei piani di risanamento.

Il Decreto stesso esplicita che il contenuto della check-list dovrebbe consentire all'imprenditore, che intende accedere alla composizione negoziata, di redigere un piano di risanamento affidabile e, quindi, non seguire i passi della check-list potrebbe condurre alla redazione di un piano non affidabile; ciò impone di prestare attenzione ai check contenuti nella lista di controllo sia in fase di redazione del piano sia in fase di verifica da parte dell'esperto, tenuto a valutare la presenza dei seguenti caratteri del piano:

*	credibilità;
*	fondatezza;
\	validità;
_	coerenza con la situazione di fatto dell'impresa;
_	l'appropriatezza del piano di risanamento.



L'esperto in relazione al piano di risanamento, oltre alle verifiche appena indicate, è tenuto a proporre alternative che presentino una maggiore idoneità alla realizzazione dello scopo, qualora le strategie di intervento e le iniziative industriali individuate dall'imprenditore non appaiono appropriate per il superamento delle cause della crisi.



7.1.6. Il percorso per la stima dei flussi

Il sottoparagrafo 4.1 della check-list contenuta del Decreto toglie ogni dubbio sulla necessità di seguire l'impostazione prevista dalla lista di controllo per la determinazione dei flussi finanziari, esplicitando che la stima delle proiezioni dei flussi finanziari del piano di risanamento sia, salvo deroghe per la tipologia di impresa o attività svolta, l'esito di un **percorso** che deve seguire fasi ordinate e successive, secondo l'articolazione rappresentata nel Decreto, sintetizzata nella tabella che segue.

§	Le fasi operative per avere le proiezioni dei flussi	check del
3	Le raci operative per avere le profezioni del riacci	§
4.1.1	1) stima dei ricavi	4.3
4.1.2	2) stima dei costi variabili correlati ai ricavi	4.4
4.1.3	3) stima dei costi fissi	4.4
4.1.4	4) stima degli investimenti	4.6
4.1.5	5) stima degli effetti delle iniziative industriali che si intendono	4.7
4.1.5	intraprendere in discontinuità rispetto al passato	4./
4.1.6	6) verifica di coerenza dei dati economici prognostici	4.8
4.1.7	7) stima dell'effetto delle operazioni straordinarie, se previste	4.9
7.1.7	(tra cui la dismissione di asset)	
4.1.8	8) stima del pagamento delle imposte sul reddito	4.10
4.1.9	9) declinazione finanziaria delle grandezze economiche e	4.11
7.1.7	determinazione dei flussi al servizio del debito	7.11
4.1.10	10) declinazione patrimoniale muovendo dalla situazione	4.12
4.1.10	contabile di partenza	7.12

La tabella, riportata sopra, illustra la procedura operativa da seguire per arrivare alla determinazione dei flussi finanziari del piano, partendo dalla stima dei ricavi quale primo passo, fino alla declinazione patrimoniale del piano di risanamento stesso, ossia il decimo e ultimo passo. Nella conduzione di ogni singolo passaggio, la Sez. Il del Decreto individua il check di riferimento che gli attori del processo di composizione negoziata, ossia l'imprenditore e l'esperto, sono tenuti a considerare sia in fase di predisposizione e sia in fase di verifica del piano



La tabella sopra espone nell'ultima colonna il check che per ogni singolo passo va effettuato. Nel caso per esempio della stima dei ricavi, primo passo per arrivare alla proiezione dei flussi, sarà necessario osservare quanto indicato nella check-list al paragrafo 4.3, ossia rispondere alla domanda se le proiezioni dei ricavi siano coerenti con i dati storici e con quelli correnti.

In questo modo per tutte le fasi operative, che il Decreto individua per giungere alle proiezioni dei flussi finanziari, viene richiesto uno specifico check, ossia rispondere a una ben definita domanda a cura dell'imprenditore oppure dell'esperto.

Le singole domande hanno la finalità di imporre al soggetto tenuto a effettuare il check di ragionare, sia in fase di costruzione sia in fase di verifica, sulla percorribilità, credibilità, fondatezza, validità, coerenza e appropriatezza del piano di risanamento.

Tornando all'esempio della stima dei ricavi, chiedere all'imprenditore di confermare se la proiezioni dei ricavi siano coerenti con i dati storici e con quelli correnti (§ 4.3) e, inoltre, di:

giustificare (§ 4.3.1) le variazioni 1) la valutazione dei motivi per dei ricavi prospettici rispetto al cui si aspettano ricavi diversi dato corrente dell'esercizio in da quelli passati e correnti (in corso; termini di valori) giustificare eventuali diversità. comporta 2) una valutazione sul settore confrontare (§ 4.3.2) le variazioni mercato e sulle sue dei ricavi del piano con le prospettive del settore, anche ad prospettive per valutare se i ricavi attesi siano ragionevoli. esito della pandemia Covid-19.

In altri termini le varie domande della check-list, richiedono una particolare ponderatezza sulle ipotesi poste a base del piano di risanamento in fase di predisposizione da parte dell'imprenditore cui si aggiungono le considerazioni dell'esperto nel suo ruolo di garanzia, controllo e mediazione.



7.1.7. Dalle proiezioni economiche ai flussi finanziari a servizio del debito

Il procedimento che conduce alla determinazione dei flussi finanziari riguarda, per i primi otto passi, indicati nella tabella precedente e individuati dai paragrafi da 4.1.1 al 4.1.10 della check-list, aspetti prettamente economici, con l'esclusione del quinto e sesto passo, ossia i paragrafi 4.1.5 e 4.1.6 dedicati, invece, alle verifiche dell'esperto.

Dagli aspetti economici, seguendo le indicazioni del Decreto, si arriva alla loro traduzione in effetti finanziari e, quindi, all'individuazione dei flussi al servizio del debito. L'ultimo passaggio è la declinazione patrimoniale dei dati economici, finanziari, partendo dalla situazione patrimoniale presa a riferimento come situazione iniziale.

	Processo logico che conduce alla determinazione dei flussi a servizio del debito
1)	Determinazione dei dati economici prospettici (proiezioni economiche).
2)	Traduzione in effetti finanziari delle proiezioni economiche.
3)	Individuazione dei flussi a servizio del debito partendo dai flussi finanziari.
4)	Declinazione patrimoniale dei dati economici e finanziari.

Le quantificazioni – che partendo dai dati economici giungono a quelli finanziari – devono riferirsi a piani che coprono un orizzonte temporale massimo di **5 anni**, salvo la necessità di un arco temporale più ampio dovuto, per esempio, in caso di finanza di progetto relativa ad infrastrutture sorretta da un piano economico finanziario (PEF), come specificato nel paragrafo 4.2 della Sez. Il del Decreto.

7.1.8. Deroghe per la tipologia di impresa o attività svolta

La stima delle proiezioni dei flussi finanziari del piano di risanamento rappresenta, come si è detto, l'esito di un percorso che segue precisi passi e ben definite tecniche operative, disciplinate dal Decreto, o più precisamente nella check-list in esso contenuta. Tuttavia possono sorgere delle necessità di derogare, *rectius* adattare la modalità di determinazione dei flussi, rispetto alle indicazioni operative fornite dalla lista di controllo per particolari tipologie di impresa o attività svolta.



Il Decreto stesso si preoccupa di chiarire meglio questo aspetto con alcuni esempi di imprese operanti in particolari settori o organizzate secondo uno specifico schema, come illustrato nella tabella che segue.

Particolari tipologie di impresa o attività svolta	Specifiche regole da seguire
Imprese di costruzioni e imprese che lavorano su commessa di lunga durata	In tal caso i flussi economico-finanziari sono determinati sulla base della stima dei ricavi di cui al § 4.1.1 della checklist e dei costi specifici di cui al § 4.1.2 della check-list, tenendo conto delle schede di commessa e dei relativi costi a finire.
Imprese immobiliari	Le grandezze di riferimento sono costituite dai ricavi da locazione e da quelli derivanti dalla dismissione di beni, avendo riguardo all'andamento di mercato ed ai tempi necessari per la vendita. Assumono anche specifica rilevanza le perdite su crediti prospettiche che debbono essere valutate avendo riguardo allo stato di salute finanziaria dei locatari.
Imprese agricole	Per le imprese agricole, le stime dei ricavi tengono conto della capacità produttiva del suolo e degli impianti, dell'andamento dei prezzi e del rischio meteorologico.
Cooperative	La stima dei flussi finanziari tiene conto dei normali tempi di pagamento dei debiti verso soci derivanti dallo scambio mutualistico. In caso di cooperative agricole di conferimento, occorre tenere conto che i debiti verso i soci a fronte del valore dei prodotti conferiti vengono assolti solo al termine del ciclo produttivo e commerciale e comunque determinati sulla base dei prezzi di mercato realizzati. In presenza di prestito sociale, rimborsabile ad nutum, si tiene conto della durata di fatto del prestito desumibile da adeguate serie storiche di versamenti e rimborsi.
Consorzi	la stima dei flussi economico-finanziari tiene conto delle modalità di ribaltamento dei costi e dei ricavi, nonché del pagamento delle prestazioni eseguite.

7.1.9. Check per la verifica dei dati considerati per la determinazione dei flussi

La determinazione dei flussi a servizio del debito passa attraverso una serie di considerazioni che l'imprenditore, per la predisposizione del piano, dovrà effettuare, rispondendo alle domande riguardanti gli aspetti economici presi in considerazione.

La tabella posta alla fine del presente paragrafo riporta le verifiche e le considerazioni che l'imprenditore è tenuto a fare, secondo quanto previsto dal Decreto, al fine di predisporre un piano che sia adeguatamente ponderato.

In particolare, come anticipato, il processo prende avvio dalle proiezioni dei ricavi che, a seguito delle iniziative del piano di risanamento, sono attesi.

I ricavi possono essere coerenti con i dati storici oppure, soprattutto nelle situazioni di maggior difficoltà, differenziarsi rispetto ai dati storici, viene quindi richiesto all'imprenditore di:



giustificare tali deviazioni rispetto all'andamento storico;



confrontare i ricavi posti alla base del piano, in particolare in caso di variazioni rispetto agli andamenti storici, con le prospettive del settore, tenendo conto degli effetti della pandemia.

Una volta stimati i ricavi, il Decreto richiede la stima dei **costi variabili e dei costi di struttura**. In relazione ai costi, analogamente a quanto visto per i ricavi prospettici, viene chiesto all'imprenditore di specificare:



se vi è coerenza o meno con i dati storici;



quali sono i risparmi in termini di costi variabili e fissi e come l'imprenditore intende conseguirli;



quali sono i possibili rischi che derivano dai risparmi di costo quali per esempio una riduzione della qualità, la minore assistenza *post* vendita e come si intende mitigare tali rischi.



Sempre in relazione ai componenti negativi del piano di risanamento viene chiesto di verificare se il piano considera adeguatamente gli **investimenti di mantenimento** che si renderanno necessari, durante l'arco temporale in cui si sviluppa il piano. In caso positivo dovrà poi ragionarsi sulla coerenza o meno di tali investimenti di mantenimento rispetto al passato, con il suggerimento contenuto nella check-list di mantenere tale coerenza con il passato.

In relazione ai **componenti straordinari** legati alla dismissione dei cespiti d'investimento viene chiesto di tener conto, ai fini del piano, delle effettive prospettive di realizzo in termini di ammontare, al netto dei costi di dismissione, e dei relativi tempi. Inoltre, le stime di valore e di incasso, dovrebbero essere state convalidate o, nelle parole del Decreto, suffragate. In altri termini si rende necessaria una attenta valutazione dei cespiti oggetto di dismissione.

L'ultimo aspetto, sempre legato ai componenti negati di reddito, riguarda la stima del pagamento delle **imposte**. In questo ambito viene richiesto all'imprenditore di confermare che nella redazione del piano si sia tenuto conto dell'effetto delle perdite fiscali a nuovo e del periodo di imputazione fiscale dei costi e dei ricavi.

La seguente tabella riporta i check relativi alle componenti economiche, da valutare a cura dell'imprenditore, per la predisposizione del piano di risanamento.

§	I check per la verifica dei dati presi a base per lo sviluppo dei flussi	A cura di
4.3	Le proiezioni dei ricavi sono coerenti con i dati storici e quelli correnti?	Imprenditore
	4.3.1 Le variazioni dei ricavi prospettici rispetto al dato corrente dell'esercizio in corso devono essere giustificate dall'imprenditore	Imprenditore
	4.3.2 Le variazioni dei ricavi del piano è opportuno che siano confrontate con le prospettive del settore, anche ad esito della pandemia Covid-19.	Imprenditore
4.4	La stima dei costi variabili e dei costi di struttura è coerente con la situazione in atto e con i dati storici? Quali sono i risparmi dei costi variabili e fissi e come l'imprenditore intende conseguirli? Quali sono i possibili rischi che derivano dai risparmi di costo (esempio riduzione della qualità con resi e impatto reputazionale) e come intende mitigarli l'imprenditore? Nel caso di svolgimento di più attività, la stima dei costi e dei ricavi è stata effettuata separatamente per ciascuna di esse?	Imprenditore
4.6	Il piano tiene conto in misura adeguata degli investimenti di mantenimento occorrenti? L'ammontare degli investimenti di mantenimento previsti nel piano è opportuno che sia quantomeno coerente con quello del passato.	Imprenditore
4.9	Se è stata prevista la dismissione di cespiti d'investimento, si è tenuto conto delle effettive prospettive di realizzo in termini di ammontare (al netto dei costi di dismissione) e tempi? Le relative stime sono adeguatamente suffragate?	Imprenditore
4.10	Nella stima del pagamento delle imposte si è tenuto conto dell'effetto delle perdite fiscali a nuovo e del periodo di imputazione fiscale dei costi e dei ricavi?	Imprenditore

7.1.10. Dalle stime economiche prospettiche alla determinazione dei flussi finanziari

Dagli aspetti di tipo economico, il percorso per la quantificazione delle azioni poste a base del piano di risanamento giunge alla determinazione dei flussi finanziari. I flussi finanziari, intesi come **flussi a servizio del debito**, quindi, devono essere determinati muovendo dai dati economici, come esplicita e prevede il paragrafo 4.11 della sez. Il del Decreto.

Il Decreto in particolare chiarisce che la conversione in flussi di cassa dei dati economici può avvenire convertendo i componenti positivi e negati della gestione caratteristica corrente in flussi finanziari. Si tratta di individuare – attraverso la stima dei tempi di incasso e pagamento – gli effetti finanziari dei costi e ricavi relativi alla gestione caratteristica corrente.

La tabella che segue illustra, da un punto di vista operativo, come ottenere i dati sui flussi finanziari legati ai ricavi, ai costi e al rigiro del magazzino.

Dai componenti economici alla stima dei flussi finanziari	Indicazioni sulle modalità operative da tenere in considerazione
Tempi di incasso dei ricavi	I tempi – espressi in giorni – di incasso dei ricavi sono il risultato del rapporto tra crediti commerciali e fatturato al lordo dell'IVA, moltiplicato x 365, con la precisazione che il calcolo deve essere riferito ad una annualità piena e che dai crediti commerciali occorre escludere i crediti in sofferenza.
Tempi di pagamento dei costi	Per i costi a pagamento differito il calcolo dei tempi medi di pagamento – espressi in giorni – è il risultato del rapporto tra debiti verso fornitori e acquisti totali al lordo dell'IVA, moltiplicato per 365, con la precisazione che il calcolo deve essere riferito ad una annualità piena ed in assenza di ritardi di pagamento nei confronti dei fornitori.
Rigiro del magazzino	Il calcolo dei tempi medi di rigiro del magazzino prodotti finiti è la risultante del rapporto tra il magazzino e i ricavi, moltiplicato per 365, mentre per il magazzino materie prime e semilavorati è la risultante del rapporto tra il relativo magazzino e la spesa sostenuta per l'acquisto dei relativi beni, moltiplicato per 365. Nel calcolo occorre espungere i beni a lento rigiro.

Attraverso l'individuazione dei tempi di incasso e pagamento di costi e ricavi relativi alla gestione caratteristica corrente e tenuto conto del rigiro del magazzino, si arriva ai flussi finanziari generali dalla gestione caratteristica corrente. Tali flussi vanno poi sommati algebricamente con quelli legati:

agli investimenti sia di mantenimento che legati alle iniziative industriali;

alla gestione delle imposte;

alla gestione delle dismissioni di investimenti e delle altre operazioni straordinarie.

La modalità con cui si passa dai dati economici a quelli finanziari può essere schematizzata attraverso la tabella che segue, ricavata dai paragrafi della check-list.

§	Modalità operativa per la stima dei flussi finanziari	A cura di
	Il primo passo è dato dalla conversione in flussi di cassa della	
4.11.1	gestione caratteristica corrente, tenendo conto dei tempi di	
	incasso dei ricavi, di pagamento dei costi e di rigiro del	Imprenditore
4.11.1	magazzino. I tempi devono essere coerenti con la serie	
	storica dell'impresa e occorre che questa sia stata	
	correttamente calcolata.	
	Il secondo passaggio prevede la sottrazione dal cash flow	
	determinato in precedenza:	
4.11.2	a) i flussi legati agli investimenti previsti (sia quelli di	Imprenditore
	mantenimento che quelli relativi alle iniziative industriali);	
	b) i flussi associati al pagamento delle imposte.	
	Il risultato ottenuto nel passo precedente deve tenere poi	
4.11.3	conto dell'effetto delle dismissioni di cespiti d'investimento e	Imprenditore
	di altre operazioni straordinarie previste.	



Semplificazione per le micro imprese

Per la determinazione dei flussi finanziari, le micro e le piccole imprese possono ricorrere alla procedura semplificata che si basa sulla considerazione delle sole grandezze economiche senza conversione in flussi di cassa.

In tal caso occorre comunque:

- verificare che l'ammontare degli investimenti di mantenimento sia adeguatamente espresso dagli ammortamenti (portando una rettifica in caso contrario);
- portare in conto l'effetto delle iniziative industriali previste;
- tenere conto della dismissione di cespiti e delle operazioni straordinarie programmate.

7.1.11. Dalle stime economiche e finanziarie agli impatti patrimoniali

L'ultimo passo che porta alla finalizzazione del piano di risanamento riguarda la determinazione delle grandezze patrimoniali. L'iter di quantificazione delle strategie e iniziative industriali si conclude, quindi, con la quantificazione degli effetti patrimoniali, traguardo che si raggiunge attraverso le seguenti fasi illustrate in precedenza, ossia:

- a l'individuazione della situazione economico patrimoniale iniziale;
- la rappresentazione gli effetti economici delle azioni poste a base del piano;
- la determinazione dei flussi finanziari a servizio del debito, individuati sulla base dei dati economici.

7.2. Il valore giuridico delle indicazioni contenute nella check-list

Il legislatore ha voluto fornire indicazioni pratiche operative per la redazione dei piani di risanamento, attraverso una lista di controllo (check-list) contenuta nella Sezione II del Decreto.

Nella check-list trovano spazio una serie di domande le cui risposte sono tese a fornire indicazioni operative per la redazione del piano di risanamento.



Il Decreto conferma che la check-list è stata predisposta recependo le migliori **pratiche** di redazione dei piani di impresa, ma senza velleità di rappresentare precetti assoluti, in quanto il piano dipende dagli aspetti peculiari di ogni singola impresa e dal mercato in cui opera, tra cui:

- a la dimensione e la complessità dell'impresa;
- b la tipologia di attività svolta;
- la tipologia dell'impresa;
- la disponibilità di informazioni.



OSSERVA - In base a quanto previsto dal Decreto nella prima parte della Sezione II, seguendo le indicazioni della check-list, l'imprenditore dovrebbe redigere un piano di risanamento affidabile ai fini della composizione negoziata.

Tale indicazione normativa, anche se di fonte secondaria, induce a prestare particolare attenzione alla check-list e a un suo completo e approfondito sviluppo:



sia in sede di redazione del piano di risanamento;



sia in sede di verifica dell'attendibilità del piano stesso.



NOTA BENE - La mancata osservanza della check-list, ritenuta lo stromento da seguire per redigere un piano affidabile, potrebbe esporre a contestazioni sulla non attendibilità del piano stesso. Situazione che potrebbe divenire critica nel caso la composizione non arrivi a una soluzione, oppure si arrivi alla composizione sulla base di un piano che poi fallisce per inadeguatezza congenita.

8. Il protocollo di conduzione della composizione negoziata

8.1. La valenza del protocollo

La composizione negoziata (CNC) consiste in un percorso di risanamento che si articola – passo dopo passo – dall'inizio, con la richiesta di nomina dell'esperto indipendente, fino alla conclusione della procedura, con la relazione finale dell'esperto.

I vari passaggi in cui si articola la composizione negoziata sono individuati dal Protocollo di conduzione della composizione negoziata definito, ai sensi dell'art. 3 c. 2 del DL 118/2021, dal Decreto dirigenziale del Ministero della Giustizia del 28.9.2021 (Decreto), la cui finalità è quella di fornire chiare indicazioni all'imprenditore e all'esperto, perché il tentativo di ricomposizione possa essere condotto senza incertezze, in tempi rapidi ed efficacemente.

Il Protocollo rappresenta un altro punto di rottura rispetto alle regole contenute nel CCII in cui le misure di allerta – previste dal Codice della Crisi – avrebbero dovuto trovare nella fase volontaria della **composizione assistita** lo strumento per affrontare la crisi, intercettata con tempestività. Tuttavia, l'intervento del collegio degli esperti era poco disciplinato ed anzi le scarse indicazioni contenute nel CCII presentavano delle contraddizioni, in quanto il collegio degli esperti:

- in primo luogo, su richiesta dell'imprenditore, avrebbe dovuto assisterlo (artt. 16, . 1, e 18, c. 4, CCII) e redigere una relazione aggiornata sulla sua situazione (art. 19, c. 2, CCII);
- in secondo luogo, attestare la veridicità dei dati (art. 19, c. 3, CCII) esponendosi,
 al rischio di auto riesame dell'operato svolto nel primo punto;
- in terzo luogo avrebbe dovuto individuare le misure (art. 18, c. 4, CCII) e negoziare accanto al debitore (art. 19, c. 1, CCII).

In altre parole, il Collegio, da una parte, avrebbe assistito l'imprenditore, dall'altra, si sarebbe dovuto porre con il necessario scetticismo professionale dell'attestatore. I compiti del collegio, tolte le richiamate norme, non fornivano indicazioni di dettaglio sui comportamenti da seguire dalla varie fasi per il raggiungimento del risanamento,



lasciando indefinito il contenuto delle azioni. Sarebbe stato necessario, quindi, il formarsi della prassi – le buone pratiche – per avere una guida uniforme in merito alle attività dei collegi; ciò avrebbe richiesto del tempo.

La situazione paradossale che rischiava di presentarsi è che, fino a quando non si fossero formate le buone pratiche, il limitato tempo disponibile al collegio degli esperti per concludere le proprie attività sarebbe stato utilizzato per riuscire ad orientarsi e per permettere all'imprenditore di colmare le carenze informative, assai probabili in assenza di una chiara individuazione delle informazioni necessarie.

Lo strumento della composizione negoziata, invece, tenta un radicale cambiamento di paradigma, cercando di introdurre un approccio metodologico e pragmatico per il superamento della crisi d'impresa. La conduzione di trattative in via informata attraverso la presenza di un esperto terzo ed imparziale consente anche al tribunale, nei numerosi giudizi previsti dal decreto, di cogliere dal contraddittorio con i creditori e l'esperto l'effettiva concretezza delle prospettive di risanamento. Il Decreto dirigenziale, interviene sul punto attraverso una serie di indicazioni pratiche rivolte a tutte le imprese, agli operatori e alle parti interessate. Tali indicazioni arricchiscono con suggerimenti operativi di dettaglio il ruolo dell'esperto, il gestore della composizione negoziata, nonché l'intero percorso di risanamento.

In particolare, il Decreto prevede quattro documenti con dettagli operativi volti a rendere efficace ed efficiente la CNC, riducendo i margini di incertezza, quali:

- 1) Il test pratico di verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento;
- 2) la check-list particolareggiata per la redazione del piano di risanamento e l'analisi della sua coerenza:
- 3) le indicazioni per la formulazione delle proposte alle parti interessate;
- 4) il Protocollo di conduzione della composizione negoziata.

Quest'ultimo – il Protocollo – coordina i precedenti strumenti in modo da metterli funzionalmente a sistema per il raggiungimento del scopo della CNC, ovverosia il risanamento dell'impresa.



8.2. Il ruolo dell'esperto quale delineato dal Protocollo

Il Decreto, nella sezione III, reca la declinazione operativa delle prescrizioni normative contenute nel DL 118/2021, recependo per espressa indicazione, **le migliori pratiche** per una soluzione concordata della crisi, da intendersi, precisa il Decreto, come buone prassi e non come precetti assoluti.

Il fatto che il Ministero della giustizia ritenga che il Protocollo recepisca le migliori pratiche ha una certa rilevanza, in particolare per quanto riguarda i profili di responsabilità professionale, analogamente a quanto già indicato in relazione alla check-list, dei vari soggetti coinvolti nella procedura. Seguire il Protocollo e, di conseguenza, le migliori pratiche per la soluzione della crisi dovrebbe mettere, infatti, a riparo da possibili contestazioni, sotto il profilo della responsabilità professionale, non solo l'esperto ma anche gli altri professionisti che a vario titolo intervengono nella procedura.

Le linee guida, che secondo il Protocollo devono essere seguite nelle varie fasi del procedimento, si rivolgono principalmente all'esperto che nella procedura svolge una pluralità di ruoli, tra cui quello di facilitatore e di garanzia della corretta riuscita della composizione negoziata.

In particolare, il Protocollo, contenuto nel Decreto del ministero della Giustizia, si articola in 14 capitoli, come illustrato nella tabella che segue.

§ - Sezione III – Decreto Ministero giustizia 28 settembre 2021

- 1. Verifica dell'indipendenza e accettazione dell'incarico.
- 2. Test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento.
- 3. La presenza di un gruppo di imprese
- 4. Analisi della coerenza del piano di risanamento con la check-list (lista di controllo)
- Analisi delle linee di intervento.
- 6. Indicazioni operative in caso di misure protettive e cautelari
- 7. La gestione dell'impresa in pendenza della composizione negoziata
- 8. Svolgimento delle trattative con le parti interessate
- 9. Formulazione delle proposte dell'imprenditore e delle parti interessate



- 10. Parere dell'esperto in caso di nuovi finanziamenti prededucibili
- 11. Rinegoziazione dei contratti
- 12. Cessione dell'azienda nella composizione negoziata o nell'ambito del concordato semplificato
- 13. Stima della liquidazione dell'intero patrimonio
- 14. Conclusione dell'incarico e relazione finale dell'esperto

8.3. Dalle verifiche preliminari all'accettazione dell'incarico

La composizione negoziata prende avvio con la richiesta presentata dall'imprenditore in situazione di squilibrio patrimoniale, economico-finanziario della nomina di un esperto indipendente. La domanda, effettuata tramite Piattaforma telematica, è ricevuta dalla CCIAA, nella figura del segretario generale, che la trasmette nei successivi 2 giorni lavorativi alla **commissione** costituita presso i capoluoghi di regione della CCIAA, unitamente a una nota sintetica contenente:

- l'indicazione del volume d'affari;
- numero dei dipendenti e settore in cui opera l'impresa istante.

Nei 5 giorni lavorativi successivi la commissione nomina l'esperto.

L'esperto ricevuta la designazione dalla Commissione deve accettare l'incarico entro 2 giorni lavorativi, previo:

- 1) verifica di non avere aperti altri due incarichi, il che impedirebbe di accettare un ulteriore;
- 2) esame della domanda e dei documenti presenti nella Piattaforma telematica;
- 3) verifica della propria indipendenza.

L'esperto dovrà verificare la propria capacità di seguire il processo di composizione negoziata per l'impresa in difficoltà per cui ha ricevuto la designazione, prima dell'accettazione, tenendo conto del possesso delle specifiche competenze occorrenti in aggiunta a quelle generali richieste per l'iscrizione nell'elenco, quali per esempio:

- la conoscenza del settore in cui opera l'impresa e la sua struttura;
- la complessità delle questioni che emergono dalla documentazione depositata;
- la localizzazione delle sedi operative in Italia e all'estero.



Analogamente, prima di accettare l'incarico, l'esperto dovrà valutare la disponibilità di tempo da dedicare alla procedura, generalmente articolato in 180 giorni, ma con possibilità di proroga di altri 180.

In tema di **indipendenza**, l'esperto deve possedere i requisiti previsti dall'articolo 2399 del cod. civ. e non deve essere legato all'impresa o ad altre parti interessate all'operazione di risanamento da rapporti di natura personale o professionale.

L'esperto, e i soggetti con cui è eventualmente unito in associazione professionale, non devono:

- aver prestato negli ultimi 5 anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore dell'imprenditore;
- essere stati membri degli organi di amministrazione o controllo dell'impresa;
- aver posseduto partecipazioni nell'impresa in crisi.

Infine, il professionista che ha svolto l'incarico di esperto, sempre al fine di garantire l'indipendenza, non può intrattenere rapporti professionali con l'imprenditore se non siano decorsi almeno due anni dall'archiviazione della composizione negoziata.

L'accettazione dell'incarico dovrà essere redatta secondo il modulo riportato nel seguente Allegato 3 del Decreto da trasmettere attraverso la Piattaforma e da inviare all'imprenditore, via posta elettronica certificata, per conservarne traccia.



ALLEGATO 3 - DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA NOMINA DI ESPERTO DI					
COMPOSIZIONE NEGOZIATA ¹					
Al segretario generale della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di					
tramite inserimento della presente nella Piattaforma Telematica					
e.p.c.					
all'imprenditore presso il suo indirizzo posta elettronica certificata					
II/la sottoscritto/a nato/a il a					
(Prov), codice fiscale, essendo stato nominato Esperto ai sensi dell'articolo					
2, comma 5, dal segretario generale della Camera di commercio, industria, artigianato e					
agricoltura di, per					
la composizione negoziata dell'impresa, con sede legale in					
, iscritta presso il registro delle imprese di, al numero					
di codice fiscale					
DICHIARA					
- di essere iscritto nell'elenco di cui all'articolo 3, comma 4, presso la camera di commercio,					
industria, artigianato e agricoltura di,					
- avendo esaminato, attraverso la Piattaforma Telematica, la domanda e la					
documentazione ad essa allegata e resa disponibile presso la piattaforma stessa, di avere					
accertato il possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'articolo 4, comma 1,					
- di essere munito della necessaria competenza tenuto conto del settore in cui opera					
l'impresa e di poter assicurare il tempo presumibilmente occorrente,					
- di non avere in corso altri incarichi di composizione negoziata,					
- di accettare l'incarico.					

¹ L'accettazione della nomina deve essere inserita nella Piattaforma Telematica, trasmessa tramite posta elettronica certificata all'imprenditore. L'accettazione in caso di pubblicazione nel registro delle imprese dell'istanza di nomina deve essere allegata alla stessa



120

In fede, lì	

8.4. La ragionevole perseguibilità del risanamento

La ragionevole perseguibilità del risanamento, tra i presupposti per l'accesso alla CNC, richiede un'attenta verifica:

- all'atto di presentazione della domanda per accedere alla composizione, da parte dell'imprenditore;
- nel momento dell'accettazione dell'incarico, da parte dell'esperto;
- durante l'iter di composizione, da parte sia dell'esperto sia dell'imprenditore.

L'esperto, accettato l'incarico, convoca senza indugio l'imprenditore per valutare la perseguibilità del risanamento dell'impresa sulla base della documentazione presente in Piattaforma, parte integrande della richiesta, e delle informazioni assunte anche presso l'organo di controllo ed il revisore legale. Il test pratico, ai fini della valutazione della perseguibilità del risanamento, fornisce una prima indicazione cui dovrà seguire una valutazione complessiva che tenga conto di tutta la documentazione disponibile.



OSSERVA L'incarico dell'esperto comporta l'esame preliminare delle condizioni per uno svolgimento produttivo della CNC per cui è previsto che l'esperto, una volta comunicata l'accettazione e inserito la stessa nella Piattaforma, convochi senza indugio l'imprenditore per valutare l'esistenza di una concreta prospettiva di risanamento. In considerazione del fatto che è stabilito che l'esperto richieda informazioni dall'organo di controllo e dal revisore legale, ove in carica, è ragionevole che l'incontro con l'imprenditore avvenga previo contatto con i richiamati organi e, quindi, quando l'esperto, grazie anche alla documentazione che deve essere allegata alla richiesta di nomina (art. 5, c. 3 del DL 118/2021), ha già un quadro piuttosto completo della situazione, così che l'incontro, più che volto ad accertare la situazione dell'impresa, serva a sondare l'effettiva disponibilità dell'imprenditore e a formulare ipotesi di soluzione.

La complessità nella valutazione delle prospettive di risanamento cresce al crescere del livello di squilibrio patrimoniale, economico-finanziario. Nelle situazioni più gravi, l'esperto dovrà prestare particolare attenzione al piano di risanamento e, nel caso reputi il risanamento percorribile in via indiretta, attraverso la cessione dell'azienda o di rami di



essa, dovrà altresì tener conto delle concrete manifestazioni di interesse eventualmente ricevute, delle ragionevoli stime delle risorse realizzabili pur in assenza degli effetti dell'articolo 2560, c. 2 del cod. civ. e della loro adeguatezza a consentire il raggiungimento di un accordo con i creditori.

Le situazioni più complesse, quale lo stato di **insolvenza**, non impediscono l'accesso e la prosecuzione della composizione negoziata, purché vi siano concrete prospettive di risanamento che richiedano, per essere ritenute praticabili, **l'apertura delle trattative**, in quanto il risanamento potrà essere valutato sulla base dell'effettiva possibilità di trovare accordi con i creditori o di procedere con la cessione dell'azienda, i cui proventi consentano la sostenibilità del debito.

In ogni caso l'esperto dovrà tenere conto del fatto che alcune circostanze rendono remota la possibilità che l'insolvenza sia reversibile, quali:

- a) una continuità aziendale che distrugge risorse;
- b) l'indisponibilità dell'imprenditore a immettere nuove risorse;
- c) l'assenza di valore del compendio aziendale.

Le richiamate circostanze, generalmente, manifestano la poca utilità all'avvio delle trattative.

Nel caso, invece, in cui l'esperto ritenga che le prospettive di risanamento siano concrete, incontra le altre parti interessate al processo di risanamento e prospetta le possibili strategie di intervento fissando i successivi incontri con cadenza periodica ravvicinata; ciò comporterà, generalmente, che l'esperto faccia già una prima selezione dei soggetti il cui apporto può rilevare ai fini delle trattative, essendo difficilmente immaginale di interpellare tutti i creditori qualora siano numerosi o portatori di crediti insignificanti.

8.4.1. Monitoraggio delle prospettive di risanamento e archiviazione

Il monitoraggio delle prospettive di risanamento durante la CNC va effettuato con estrema attenzione da parte dell'esperto, ma anche dell'imprenditore, per evitare che il protrarsi di trattative sterili abbiano l'effetto di ridurre il patrimonio aziendale. Per questo motivo, nel caso vengano a mancare le prospettive di risanamento, l'esperto dovrà prontamente:



- redigere una relazione da inserire nella Piattaforma Telematica;
- comunicare all'imprenditore tramite PEC il venir meno delle prospettive di risanamento:
- trasmettere la relazione, qualora l'imprenditore abbia fatto ricorso alle misure protettive e cautelari, al tribunale perché si possa pronunciare sulla conferma degli effetti e in ogni caso dichiarare la cessazione delle misure.

L'inserimento della relazione nella Piattaforma costituisce titolo per l'archiviazione della composizione negoziata da parte del segretario generale della CCIAA.

NOTA Dal primo incontro e per tutta la durata del processo di CNC, l'esperto deve valutare se la prosecuzione dell'incarico può rivelarsi inutile, vuoi perché la situazione è assolutamente degradata, vuoi perché l'imprenditore pone e continua a porre delle condizioni che appaiono anche inaccettabili o è fermo su prospettive chiaramente inattuabili.

8.5. Specifiche indicazioni in presenza di un gruppo di imprese

Le linee guida per la conduzione della CNC, contenute nel Protocollo, richiedono all'esperto, in caso di presentazione di un'unica istanza di nomina da parte di un gruppo di imprese di verificare, in mancanza della pubblicità prevista dall'articolo 2497-bis del cod. civ., quale è l'impresa che presenta la maggiore esposizione debitoria costituita dalla voce D del passivo nello stato patrimoniale prevista dall'articolo 2424 del cod. civ. in base all'ultimo bilancio approvato ed inserito nella Piattaforma, al fine di consentire in tempo utile all'imprenditore la verifica di quale sia il tribunale competente per la richiesta di misure cautelari e protettive, autorizzazioni o rimodulazione del contenuto dei contratti.

Nella conduzione delle trattative e nella valutazione delle operazioni infragruppo l'esperto è tenuto a considerare l'interesse dei creditori delle singole imprese del gruppo. L'esperto che gestisce la composizione negoziata per un gruppo assolve a tutti i compiti previsti dalla normativa in maniera unitaria, a patto che lo svolgimento congiunto non renda eccessivamente gravose le trattative e, in tal caso, potrà decidere di seguire le



trattative per singola impresa, decisione che può essere presa in fase di avvio o anche successivamente.

La valutazione di trattare o meno in maniera unitaria la CNC delle imprese appartenenti a un gruppo deve essere effettuata tenendo conto, anche, della contrapposizione di interessi tra le parti interessate delle diverse imprese, delle reciproche conseguenze tra le singole imprese in caso di discontinuità aziendale di una di esse, nonché dei rapporti economici, finanziari e patrimoniali infragruppo. Alla luce di tali considerazioni può sorgere la necessità, o quanto meno l'opportunità, di invitare altre imprese del gruppo a partecipare alle trattative, indipendentemente dalla loro situazione di squilibrio patrimoniale economico-finanziario.

Qualora per un gruppo di imprese siano state presentate più istanze dalle imprese appartenenti, gli esperti nominati dovranno sentire i richiedenti e i creditori con i quali sono in corso le trattative e comunque sentirsi tra di loro e valutare insieme l'opportunità o meno di una trattazione unitaria condotta da un unico esperto. In tal caso, è opportuno che gli esperti diversi da quello designato alla prosecuzione della composizione negoziata per il gruppo trasmettano tempestivamente a quest'ultimo la relazione sull'attività già svolta.

Nel caso, invece, si decida di condurre le procedure di CNC per le imprese facenti parte del gruppo in maniera non unitaria, i singoli esperti rimarranno incarica e potranno decidere, di comune accordo, di condurre la composizione negoziata in modo congiunto, fermo restando che ove procedano diversamente sarà comunque necessario che ciascuno di essi solleciti l'impresa per la quale è designato allo scambio di informazioni, quali quelle occorrenti per la riconciliazione delle partite creditorie e debitorie, le previsioni in ordine ai reciproci rapporti economici e finanziari, i rischi di escussioni di garanzie concesse nell'interesse dell'impresa da altra impresa del gruppo.

In materia di finanziamenti infragruppo, quelli eseguiti in favore di società controllate oppure sottoposte a comune controllo, in qualsiasi forma pattuiti dopo la presentazione dell'istanza di CNC, sono esclusi dalla postergazione di cui agli articoli 2467 e 2497-quinquies del cod. civ., a condizione che l'imprenditore abbia informato preventivamente l'esperto e questi non abbia iscritto il proprio dissenso nel registro delle imprese.



Nel caso il finanziamento viene considerato dall'esperto pregiudizievole per i creditori lo segnala all'imprenditore, il quale può fornire chiarimenti in proposito. Se l'esperto, nonostante i chiarimenti, conferma il convincimento che l'atto arreca pregiudizio ai creditori, deve iscrivere il proprio dissenso nel registro delle imprese.



NOTA: In base a quanto indicato nel Protocollo di conduzione della composizione negoziata:

- non vi è pregiudizio, ad esempio, quando i finanziamenti siano necessari ad assicurare la continuità aziendale e l'impresa sia in grado di rimborsare i finanziamenti attraverso i soli flussi derivanti dalla continuità stessa.
- vi è viceversa pregiudizio, ad esempio, quando le utilità per i creditori vengano compromesse, anche solo parzialmente, dalla maggiore esposizione debitoria derivante dal finanziamento.

La composizione negoziata nel caso di un gruppo di imprese, al termine delle trattative, può condurre ogni singola impresa a tutti gli esiti di cui all'articolo 11 con la conseguenza che la continuità aziendale potrà essere perseguita anche per una sola impresa del gruppo e, quindi, anche i contratti di cui all'articolo 11, c. 1, possono essere sottoscritti da una o più imprese del gruppo.

8.6. Analisi della coerenza del piano di risanamento con la check-list

Il piano di risanamento redatto dall'imprenditore, prima o durante la CNC, deve essere sottoposto ad una analisi di coerenza da parte dell'esperto, sulla base della check-list prevista dalla Sezione II del Decreto. Per tale verifica, l'esperto potrà chiedere, oltre alle informazioni previste nella check-list, sia all'imprenditore sia all'organo di controllo nonché al revisore legale, quando in carica, ogni informazione utile, ricordando all'imprenditore il dovere di rappresentare la situazione aziendale in modo completo e trasparente.

Nel caso l'esperto ravvisi carenze o incongruenze della situazione contabile di partenza e del piano di risanamento, per cui si rendono necessarie delle correzioni, segnalerà all'imprenditore l'esigenza di procedere con le rettifiche in tempi rapidi, utilizzando anche



procedimenti sintetici quali l'iscrizione prudenziale di un fondo con il computo di un fabbisogno finanziario integrativo.

La ragionevolezza complessiva dei flussi di cassa liberi al servizio del debito dovranno essere oggetto di attenta verifica da parte dell'esperto, tenendo opportunamente conto delle indicazioni contenute nella check-list.

8.7. Analisi delle linee di intervento e parti da coinvolgere nelle trattative

Il riequilibrio e il recupero della continuità prospettica dipendono dalle strategie e dalle iniziative industriali che l'imprenditore intende condurre, quindi la valutazione della loro adeguatezza risulta cruciale al fine di stabilire l'esistenza di concrete prospettive di risanamento; ciò impone all'esperto di condurre una attenta verifica sull'idoneità di strategie e piani alla rimozione delle cause della crisi, secondo quanto riportato al par. 3 della check-list di cui alla Sezione II.

Nel caso l'esperto ritenga concrete le prospettive di risanamento, anche in via indiretta, individuerà le parti con le quali è opportuno che vengano intraprese le trattative. Il Protocollo, al fine di individuare gli interessi della singola parte al raggiungimento di un accordo, che meglio emergeranno nel corso della composizione negoziata, suggerisce di tener conto che, di norma, l'interesse della singola parte:

- 1) È commisurato alle conseguenze derivanti dal venir meno della continuità aziendale dell'impresa. Rilevano a tal riguardo le utilità derivanti dalla prosecuzione del rapporto in termini di:
 - sbocchi di mercato e canali di approvvigionamento;
 - ottenimento di servizi essenziali per la parte;
 - mantenimento di contratti di licenza d'uso, di collaborazioni anche industriali in essere, di ricadute derivanti sui mandati di associazione temporanea d'impresa).
- 2) Dipende, tra l'altro, dal livello di soddisfacimento, in particolare:
 - dalla misura di soddisfacimento dei diritti di credito realizzabile in caso di liquidazione dei beni, anche attraverso il concordato preventivo semplificato; oppure



- dalle alternative concretamente praticabili, quali ad esempio, fallimento, amministrazione straordinaria), tenuto anche conto delle eventuali garanzie collaterali rilasciate
- 3) Può derivare da conseguenze sui rapporti di credito o economici con terze parti, ad esempio:
 - il rischio dell'estensione della crisi ad altre società del gruppo con le quali sono in essere rapporti di credito o economici che ne sarebbero pregiudicati.
- 4) È legato alle conseguenze derivanti da una procedura concorsuale in capo all'imprenditore, quali ad esempio:
 - responsabilità per la concessione di credito;
 - conseguenze derivanti dalle garanzie concesse e da azioni revocatorie fallimentari di atti posti in essere.

Nel caso la situazione di disequilibrio abbia ridotto il capitale sociale sotto le soglie minime, rilevanti ai sensi degli artt. 2446, c. 2 e 3, 2447, 2482-bis, c. 4, 5 e 6, 2482-ter del cod. civ. e della causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, c. 1, n. 4), e 2545-duodecies del cod. civ., l'esperto può ricordare all'organo amministrativo la facoltà di avvalersi della sospensione degli obblighi e cause di scioglimento di cui all'art. 8 del DL 118/2021.

8.8. Individuazione delle proposte

Le proposte da formulare alle singole parti interessate, al fine di trovare un accordo che consenta il risanamento, possono essere individuate dall'imprenditore avvalendosi liberamente delle indicazioni contenute nell'Allegato 1 del Decreto, sotto riportate.

Tali proposte dovranno essere strutturate ed articolate perseguendo quanto più possibile:

- a) l'equilibrio tra i sacrifici richiesti a ciascuna parte;
- b) la proporzione al grado di esposizione al rischio e alle utilità derivanti dalla continuità aziendale dell'impresa.

c)

L'individuazione delle proposte, contenute nel richiamato Allegato1, è puramente esemplificativa e la scelta tra di esse dovrà tenere conto della possibile rilevanza per la



parte interessata delle utilità derivanti dalla continuità aziendale dell'impresa e delle conseguenze in caso di insolvenza.

Allegato 1 – Indicazioni per la formulazione delle proposte alle parti interessate

1. Soci e altre società del gruppo

Ai soci possono essere proposti, subordinatamente alla conclusione degli accordi con le altre parti interessate:

- a) l'effettuazione di nuovi conferimenti, in particolare quando i soci abbiano rilasciato garanzie personali ai creditori e questi ultimi siano disponibili a liberarli a fronte dell'effettuazione del conferimento;
- b) l'erogazione di finanziamenti prededucibili nel corso della composizione negoziata o ad esito della stessa, subordinatamente all'autorizzazione di cui all'articolo 10;
- c) la sottoscrizione di finanziamenti e prestiti obbligazionari subordinati;
- d) l'erogazione di finanziamenti con esclusione della postergazione alle condizioni di cui all'articolo 13, comma 9;
- e) il consenso alla conversione, da parte dei creditori, di parte dei crediti vantati in capitale sociale o in strumenti finanziari partecipativi di cui all'articolo 2346 del codice civile. Il rapporto di conversione costituisce un elemento della trattativa con i creditori interessati.

2. Fornitori strategici e fornitori più rilevanti

Ai fornitori nei cui confronti l'impresa presenta le maggiori esposizioni possono essere proposti:

- f) la rateazione dello scaduto;
- g) lo stralcio parziale del debito con eventuali ristori volti a restituire al creditore parte dello stralcio al superamento di obiettivi di redditività puntualmente predefiniti (earn-out), anche a fronte della mitigazione del sacrificio del fornitore con i risparmi d'imposta, ricorrendone le condizioni, derivanti dalla svalutazione del credito con gli effetti di cui all'articolo 101, quinto comma, del Testo Unico delle imposte sui redditi;



 h) la conversione parziale o totale in capitale sociale e in strumenti finanziari partecipativi di cui all'articolo 2346 del codice civile o in una partecipazione al capitale sociale.

Ai fornitori strategici di merci essenziali per l'attività può essere proposta, in luogo di contratti di fornitura, la stipula di contratti estimatori. Il che presuppone l'individuazione di presidi organizzativi, anche informatici, atti ad accertare l'esistenza dei beni oggetto del contratto.

In caso di presenza di contratti di durata o ad esecuzione differita, qualora le condizioni economiche siano divenute – anche solo temporaneamente – eccessivamente onerose, può essere proposta una rinegoziazione in modo tale da ripristinare, per il tempo necessario, la proporzione tra le prestazioni originariamente convenute tra le parti.

3. Locatori ed affittanti

Ai locatori e agli affittanti, qualora i valori di mercato, anche per effetto della pandemia Covid-19 e delle trasformazioni dalla stessa indotte, risultassero inferiori rispetto a quelli contrattuali, o quando il locatario e l'affittuario abbiano subito una significativa diminuzione del volume d'affari, del fatturato o dei corrispettivi, legata alla crisi pandemica, può essere proposta una rinegoziazione del canone.

4. Agenzia delle entrate

All'Agente per la riscossione, in seguito alla notifica della cartella di pagamento o alla ricezione del carico da accertamento esecutivo/avviso di addebito (c.d. "avvisi bonari"), può essere richiesta la dilazione in presenza dei presupposti di cui all'art. 19, c. 1, del DPR 602/1973 ed è concedibile fino ad un massimo di 72 rate mensili elevabile a 120 in caso di comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica, secondo quanto previsto dal decreto 6 novembre 2013 del MEF.

- i) L'imprenditore può inoltre avvalersi della misura prevista dall'articolo 14, c. 4 del DL 118/2021, per la dilazione dei tributi non ancora iscritti a ruolo o oggetto di c.d. "avvisi bonari".
- j) Ove si renda necessario, nell'ambito di un accordo di ristrutturazione di cui all'art. 182-bis, della I.f., un accordo ai sensi dell'art. 182-ter della I.f., il trattamento proposto deve risultare più conveniente per il creditore rispetto al risultato della liquidazione fallimentare.



5. INPS

All'INPS può essere richiesto il pagamento in forma dilazionata della esposizione debitoria per contributi e sanzioni ai sensi del "Regolamento di Disciplina delle Rateazioni dei debiti contributivi in fase amministrativa" di cui alla circolare INPS 12 luglio 2013, n. 108 emanata in attuazione delle determinazioni del Presidente dell'Istituto 14 dicembre 2012, n. 229 e 9 maggio 2013, n. 113 alla circolare INPS 12 luglio 2013, n. 108.

In maniera analoga ai debiti tributari, Ove si renda necessario, nell'ambito di un accordo di ristrutturazione di cui all'art. 182-bis, della l.f., un accordo ai sensi dell'art. 182-ter della l.f., il trattamento proposto deve risultare più conveniente per il creditore rispetto al risultato della liquidazione fallimentare.

6. Banche e intermediari finanziari

Le proposte che possono essere formulate alle banche ed agli intermediari finanziari dipendono:

- i) dalle caratteristiche degli affidamenti;
- ii) dalle dimensioni dell'esposizione nei confronti della singola banca (ad esempio la conversione in strumenti finanziari partecipativi potrebbe non essere prospettabile, per le complessità derivanti alla banca per la valutazione periodica dello strumento;
- iii) dal grado di rischio al quale è esposta la singola banca (il consolidamento di esposizioni autoliquidanti, i cui crediti sottostanti non presentano anomalie, comporta l'assunzione di un rischio ulteriore);
- iv) dalla classificazione dell'esposizione;
- v) dalla svalutazione operata.

Per le linee di credito per affidamenti di cassa, sono prospettabili:

- a) la conferma con rinnovo automatico su base annuale sottoposto al rispetto di covenants (parametri finanziari) prefissati;
- b) il consolidamento (totale o parziale), trasformando l'utilizzo in un finanziamento di cassa a medio-lungo termine;
- c) la conversione in conferimenti strumenti finanziari partecipativi di cui all'articolo 2346 del codice civile;



d) lo stralcio parziale con eventuale ristoro al superamento di obiettivi di redditività puntualmente predefiniti (earn-out).

Per linee di credito assistite da anticipi su crediti commerciali, sono prospettabili:

- a) la conferma con rinnovo automatico su base annuale sottoposto al rispetto di parametri finanziari (covenants) prefissati;
- b) in presenza di deterioramento dei crediti commerciali sottostanti che ha cagionato il venir meno della loro caratteristica autoliquidante, il consolidamento (totale o parziale) con trasformazione dell'utilizzo della linea di credito in un finanziamento di cassa a medio-lungo termine;
- c) il consolidamento potrebbe anche essere previsto anche per le linee c.d. autoliquidanti non deteriorate, al fine di liberare crediti e consentire nuove risorse finanziarie per la continuità. Occorre però che alla banca venga riconosciuta una priorità nell'ordine della distribuzione dei flussi finanziari disponibili (waterfall).

Per le linee di firma (destinate al rilascio di garanzie fideiussorie), sono prospettabili:

- a) la loro conferma;
- il contenimento dell'affidamenti di quanto occorrente previsto nel piano, con rinnovo annuale per tutta la durata del piano, previo il rispetto dei parametri finanziari (covenants).

c)

Per i finanziamenti a medio-lungo termine senza garanzia collaterale, è prospettabile la ridefinizione del piano di rimborso in modo da allineare il fabbisogno finanziario che ne deriva alla capacità di generazione di cassa prevista dal piano, prevedendo eventualmente un periodo di moratoria (pre-ammortamento) per il pagamento delle rate. Tale ridefinizione può avere luogo alternativamente mediante:

- a) l'allungamento dei periodi di ammortamento;
- b) la revisione delle modalità di rimborso con rimodulazione del piano di ammortamento in un piano a rate progressivamente crescenti e l'eventuale introduzione di una maxi-rata finale oppure con la previsione un'unica rata (bullet) a fine piano.

Per i contratti di leasing, sono prospettabili:



- a) Il loro riscadenziamento con l'ottenimento di un periodo di moratoria (preammortamento) compatibile con la generazione di cassa prevista nel piano;
- b) il pagamento parziale con stralcio della parte residua.

Per tutte le linee possono essere proposti:

- c) la revisione del tasso di interesse con clausole di ristoro volte a restituire parte della riduzione degli interessi al superamento di obiettivi di redditività puntualmente predefiniti (earn-out);
- d) il rimborso dell'indebitamento bancario al solo verificarsi di determinati eventi o risultati. In tal caso, potrebbe essere opportuno introdurre meccanismi (c.d. cash sweep) che comportino il rimborso anticipato dei debiti mediante distribuzione, oltre una soglia di sicurezza, delle eccedenze di cassa e dei proventi netti generati dalla dismissione di beni aziendali eccedenti.

Infine, sussistendone le condizioni presso la banca erogante, può essere proposta la concessione di finanziamenti prededucibili autorizzati ai sensi dell'articolo 9 del DL 118/2021, sia nel corso della composizione negoziata che in seguito a contratto o accordo di cui all'articolo 11, c. 1 o in esecuzione di accordi di ristrutturazione di cui all'articolo 11, c. 2 del DL 118/2021

8.9. Indicazioni in caso di misure protettive e cautelari

Nel caso di misure di protezione del patrimonio o di misure cautelari a protezione delle trattative, si dovranno considerare l'opportunità, il contenuto e le parti destinatarie dell'istanza, tenendo conto, a titolo esemplificativo, dei seguenti elementi:

- a) disponibilità finanziarie e copertura del fabbisogno finanziario occorrente per l'esecuzione dei pagamenti dovuti;
- b) conseguenze delle misure protettive sugli approvvigionamenti e rischio che i fornitori pretendano pagamenti delle nuove forniture all'ordine o alla consegna;
- c) nel caso di estensione delle misure protettive alle esposizioni bancarie, rischio della loro riclassificazione a "crediti deteriorati" con conseguenze sulla nuova concessione di credito.

In relazione alle concessione, mantenimento e proroga delle misure protettive e cautelari, l'esperto è tenuto a svolgere un serie di funzioni. In particolare è tenuto a



verificare periodicamente, anche attraverso la Piattaforma telematica, se si sia dato corso alla pubblicazione nel registro delle imprese dell'istanza di applicazione delle misure protettive, la cui efficacia nei confronti dei creditori si ha proprio dal giorno della pubblicazione.

Nel giudizio di conferma delle misure protettive o di rilascio delle misure cautelari, il tribunale può sentire l'esperto che dovrà rappresentare lo stato delle trattative, l'attività svolta e l'esito delle analisi sulla ragionevole perseguibilità del risanamento nonché, qualora già svolte, di quelle sulla coerenza tra il piano di risanamento e la check-list. In caso di richiesta di proroga delle misure protettive, l'esperto darà conto circa lo stato delle trattative ed esprimerà il proprio parere in merito alla sussistenza, a quella data, della praticabilità del risanamento dell'impresa, anche in via indiretta, e all'esigenza di prorogare le misure protettive per salvaguardare l'esito delle trattative.

Quando sono state concesse misure protettive, l'imprenditore uno o più creditori e l'esperto segnalano al tribunale ogni elemento rilevante per la loro revoca o l'abbreviazione della loro durata, qualora ritengano che esse non soddisfino più l'obiettivo di assicurare il buon esito delle trattative o siano sproporzionate rispetto al pregiudizio arrecato ai creditori.

8.10. La gestione dell'impresa in pendenza della composizione negoziata

La gestione dell'impresa durante la CNC, sia ordinaria sia straordinaria, compete all'imprenditore, nel rispetto dei principi generali e ferme le responsabilità civili e penali dello stesso.

In ogni caso, ai sensi dell'art. 9 c. 2 del DL 118/2021, l'imprenditore è tenuto a informare l'esperto preventivamente, per iscritto, del compimento di atti di straordinaria amministrazione, nonché dell'esecuzione di pagamenti che non sono coerenti rispetto alle trattative o alle prospettive di risanamento, pertanto, è opportuno che l'esperto, nel corso del primo incontro, faccia presente all'imprenditore i richiamati obblighi e le tempistiche entro cui vorrebbe essere informato.

Il protocollo individua, in via esemplificativa una serie di atti che eccedono l'ordinaria amministrazione, illustrati di seguito.



Operazione che eccedono l'ordinaria amministrazione

Le operazioni sul capitale sociale e sull'azienda;

La concessione di garanzie;

I pagamenti anticipati delle forniture;

La cessione pro soluto di crediti;

L'erogazione di finanziamenti a favore di terzi e di parti correlate;

La rinunzia alle liti e le transazioni;

Le ricognizioni di diritti di terzi;

Il consenso alla cancellazione di ipoteche e la restituzione di pegni;

L'effettuazione di significativi investimenti;

I rimborsi di finanziamenti ai soci o a parti correlate;

La creazione di patrimoni destinati e forme di segregazione del patrimonio in generale;

Gli atti dispositivi in genere.

Il Protocollo consente di individuare, per differenza, i pagamenti cui l'esperto dovrà prestare particolare attenzione, ossia tutti quelli diversi dai seguenti.

Pagamenti non sospetti

Il pagamento di retribuzioni a dipendenti;

Il pagamento di provvigioni ad agenti e di compensi a collaboratori coordinati e continuativi;

Il pagamento di debiti fiscali e contributivi;

Il pagamento di debiti commerciali, nei confronti di coloro che non siano parti correlate, e comunque nei termini d'uso o se finalizzati a non pregiudicare il ciclo degli approvvigionamenti di beni o servizi;

Il pagamento di rate di mutuo e canoni di leasing alle scadenze contrattuali, quando non sia in essere una moratoria dei pagamenti;

Tutte le ipotesi in cui il mancato pagamento determini la perdita del beneficio del termine in caso di rateazione.



Tenuto conto dell'attenzione richiesta dal protocollo nel monitorare i pagamenti, da un punto di vista pratico, l'esperto potrà assolvere a tale onere nelle modalità che, per il caso concreto, risultino più efficienti, quali ad esempio:

- la verifica degli estratti di conto corrente;
- la verifica periodica della contabilizzazione delle operazioni
- il dialogo con i soggetti incaricati della tesoreria, con l'organo di controllo e con le funzioni preposte all'autorizzazione dei pagamenti,
- il dialogo con l'imprenditore e gli altri soggetti che hanno poteri per effettuare pagamenti o compiere operazioni sui beni aziendali.

L'art. 9 c. 1 del DL 118/2021, in tema di gestione dell'impresa in pendenza delle trattative, prevede che nel corso delle trattative l'imprenditore conservi la gestione ordinaria e straordinaria dell'impresa, ma la gestione dell'impresa dovrà evitare pregiudizio alla sostenibilità economico-finanziaria dell'attività. L'esperto, in virtù del richiamato precetto, dovrà ricordare all'imprenditore di gestire l'impresa evitando pregiudizi alla sostenibilità economico-finanziaria dell'attività.

Il Protocollo a tal proposito rileva che, normalmente, non vi è pregiudizio per la sostenibilità economico-finanziaria quando, nel corso della composizione negoziata, ci si attende un margine operativo lordo (MOL) positivo, al netto delle componenti straordinarie, o quando, in presenza di margine operativo lordo (MOL) negativo, esso sia compensato dai vantaggi per i creditori derivanti, secondo una ragionevole valutazione prognostica, dalla continuità aziendale quali per esempio:

- un miglior realizzo del magazzino o dei crediti;
- il completamento dei lavori in corso;
- il maggior valore del compendio aziendale rispetto alla liquidazione atomistica dei beni che lo compongono;
- il mantenimento della licenze se legate al proseguo dell'operatività.

•

La situazione si complica qualora nel corso della CNC risulti che l'imprenditore è insolvente, pur rimanendo concrete prospettive di risanamento. In tal caso l'imprenditore dovrà gestire l'impresa nel prevalente interesse dei creditori; ciò impone all'imprenditore, affiancato dall'esperto, di individuare quale sia il prevalente interesse dei creditori che, molto spesso, coinciderà con quello di ricevere i pagamenti o le prestazioni nei tempi e modi stabiliti, oppure con minimi ritardi. In tale delicatissima circostanza l'imprenditore



dovrà fare delle scelte, individuare gli interessi prevalenti dei creditori, chiedendo loro di confermare o aderire ad alcune scelte, documentare le ragioni a fronte delle decisioni e monitorare continuamente la situazione.

Nel caso per esempio un imprenditore si trovi in chiara situazione di insolvenza, ma abbia individuato un compratore del compendio aziendale che consente di soddisfare le esigenze dei creditori, conformemente con le loro dichiarate aspettative, la gestione dell'impresa in stato di insolvenza potrebbe richiedere il pagamento di alcuni creditori; ciò tuttavia se ha lo scopo di mantenere l'azienda in funzionato, prima della cessione, non dovrebbe ledere il "prevalente interesse" del creditori, qualora la situazione trovi un ribilanciamento oppure un soddisfacimento dei creditori conforme agli accordi raggiunti nelle trattative.

8.10.1. I controlli dell'esperto sulla gestione di impresa

L'esperto, durante la CNC dovrà monitorare che i pagamenti non pregiudichino gli interessi dei creditori, le trattative o le prospettive di risanamento. In caso ravvisi pregiudizi, l'esperto è tenuto a segnalarlo, per iscritto e tramite la Piattaforma Telematica, all'imprenditore e all'organo di controllo. L'esperto, nel valutare il pregiudizio ai creditori, tiene anche conto di quanto specificato nel paragrafo precedente, in relazione al margine operativo lordo.

Nel caso, nonostante la segnalazione, l'atto o il pagamento vengano compiuti, l'esperto può iscrivere il proprio dissenso nel registro delle imprese. Il dissenso invece va obbligatoriamente iscritto nel registro delle imprese quando l'atto o il pagamento pregiudichi l'interesse dei creditori e non soltanto le trattative e le prospettive di risanamento.

8.10.2. I controlli sui finanziamenti infragruppo

In tema di finanziamenti infragruppo, quelli eseguiti in favore di società controllate oppure sottoposte a comune controllo, in qualsiasi forma pattuiti dopo la presentazione dell'istanza di CNC, sono esclusi dalla postergazione di cui agli articoli 2467 e 2497-quinquies del cod. civ., purché l'imprenditore abbia informato preventivamente l'esperto e questi non abbia iscritto il proprio dissenso nel registro delle imprese.

L'iscrizione avviene a valle dei seguenti passaggi:



- a) l'esperto ritiene che l'atto possa arrecare pregiudizio ai creditori e, quindi, lo segnala all'imprenditore;
- b) l'imprenditore fornisce i chiarimenti sulla necessità del finanziamento all'esperto;
- c) l'esperto, nonostante i chiarimenti, rimane convinto che l'atto arrechi pregiudizio ai creditori e, dunque, procede con l'iscrizione.

d)

Non vi è pregiudizio, ad esempio, quando i finanziamenti siano necessari ad assicurare la continuità aziendale e l'impresa sia in grado di rimborsare i finanziamenti attraverso i soli flussi derivanti dalla continuità stessa. Vi è viceversa pregiudizio, ad esempio, quando le utilità per i creditori vengano compromesse, anche solo parzialmente, dalla maggiore esposizione debitoria derivante dal finanziamento.

8.11. Svolgimento delle trattative con le parti interessate

L'esperto, tra le varie funzioni svolte nella CNC, è tenuto ad agevolare le trattative tra l'imprenditore, i creditori e gli altri soggetti interessati, al fine di individuare una soluzione per il superamento dello squilibrio patrimoniale o economico-finanziario, anche mediante il trasferimento dell'azienda o di rami di essa, al fine di consentire all'impresa di rimanere sul mercato.

Nel facilitare le trattative l'esperto non assiste l'imprenditore, tanto meno si sostituisce alle parti nell'esercizio dell'autonomia privata, ma ha il compito di agevolare le trattative nonché di stimolare gli accordi, affiancando le parti nella comunicazione, nella comprensione dei problemi e degli interessi di ciascuna.

Salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni, è tenuto alla riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante le trattative. Nel rispetto degli obblighi di riservatezza, durante gli incontri con l'imprenditore e le parti interessate potrà essere redatto un sintetico verbale, contenente l'elenco e non il contenuto della documentazione trasmessa in vista della riunione o successivamente ad essa. Se il verbale è sostituito o accompagnato da una **audio o video registrazione**, deve essere raccolto il previo consenso delle parti all'audio o video registrazione.



Le attività svolte dall'esperto e gli obblighi di controllo e monitoraggio durante la CNC a garanzia dei creditori, impongono la massima attenzione risulta, quindi, opportuno documentare accuratamente tutte le attività svolte, i controlli effettuati, il monitoraggio sia della gestione sia delle trattative per questo si ritiene indispensabile tenere un registro delle attività svolte, documentare gli incontri, nonché le riunioni che per semplicità, previo ottenimento del consenso, possono essere videoregistrate, come precisa espressamente il Protocollo.

Gli incontri con le parti, secondo il Protocollo, possono essere tenuti separatamente. È in particolare opportuno che siano tenuti separatamente quando occorra tutelare la riservatezza delle informazioni. Peraltro, all'incontro con i creditori finanziari è opportuno che siano invitati contestualmente tutti gli istituti di credito e gli intermediari finanziari con i quali l'imprenditore abbia esposizioni pendenti. L'esperto provvede al censimento nella Piattaforma delle parti che partecipano alle trattative immettendo il loro indirizzo di posta elettronica certificata, se disponibile, o, in difetto, un loro indirizzo di posta elettronica.

Il Protocollo precisa che negli incontri con le parti interessate, l'esperto deve ricordare ai creditori che, qualora l'imprenditore richiedesse misure protettive o cautelari nei loro confronti, non potranno, unilateralmente, rifiutare l'adempimento dei contratti pendenti, né provocarne la risoluzione, né potranno anticiparne la scadenza o modificarli in danno del debitore per il solo fatto del mancato pagamento dei crediti preesistenti.

Nel caso le trattative o le misure che l'imprenditore intende adottare incidano sui **rapporti** di lavoro, l'esperto è tenuto a ricordare all'imprenditore che, se adotta rilevanti decisioni che incidono sui rapporti di lavoro di una pluralità di lavoratori, anche solo per quanto riguarda l'organizzazione del lavoro o le modalità di svolgimento delle prestazioni, prima della adozione delle misure deve rispettare le procedure di informazione e consultazione previste dalla legge o dalla contrattazione collettiva o, in assenza, se occupa complessivamente più di quindici dipendenti, quelle previste dall'art. 4, c. 8 del DL 118/2021. L'esperto partecipa alle consultazioni assicurando riservatezza, imparzialità ed indipendenza. In occasione della consultazione è redatto, ai fini della determinazione del compenso di cui all'articolo 16, c. 4, pari a 100 euro l'ora, un sintetico rapporto



sottoscritto dall'imprenditore e dall'esperto, fermo restando il più ampio onere documentale che è opportuno e fortemente consigliato l'esperto tenga.

Nel momento in cui l'esperto intende procedere con l'archiviazione della CNC, avverte l'imprenditore, segnalando che redigerà una relazione finale. La relazione finale deve essere inserita nella piattaforma e comunicata all'imprenditore, nonché, in presenza di istanza di applicazione di misure protettive o cautelari, al tribunale. La relazione non deve essere comunicata agli altri soggetti intervenuti nelle trattative. Di fronte alla richiesta dell'imprenditore di proseguire comunque nella composizione negoziata, motivata con circostanze - nuove o non prese in considerazione in precedenza - che potrebbero giustificare la prosecuzione delle attività, l'esperto, prima di procedere alla chiusura, ne esaminerà la concretezza.

8.12. Formulazione delle proposte dell'imprenditore e delle parti interessate

L'individuazione del debito nonché dei flussi economico-finanziari ad esso destinati, secondo il piano di risanamento redatto prima o durante la composizione negoziata dall'imprenditore, consente all'esperto di stimolare la formulazione di proposte concrete da parte dell'imprenditore e delle parti interessate, nel proposito di giungere a una soluzione di cui all'art. 11 del DL 118/2021.

La formulazione delle proposte devono assicurare l'equilibrio tra i sacrifici richiesti alle singole parti, in modo quanto più possibile proporzionato al grado di esposizione al rischio di ciascuna di esse e alle utilità loro derivanti dalla continuità aziendale dell'impresa. L'esigenza che le proposte assicurino il richiamato equilibrio dovrà essere chiarita dall'esperto alle parti, tenuto anche ad assicurare che le proposte siano idonee al rispetto del minimo legale del capitale sociale al momento della conclusione dell'accordo.

Per favorire la negoziazione, l'esperto può proporre che venga nominato, d'accordo tra le parti e con costi suddivisi tra di esse, un soggetto indipendente, dotato di adeguata competenza, responsabile del processo di risanamento in fase di esecuzione (CRO - chief restructoring officer) con il ruolo di monitorare l'attuazione del piano di risanamento ed il rispetto degli accordi raggiunti. La nomina del CRO appare opportuna, in particolare, quando siano previsti, a fronte dei sacrifici ai creditori, ristori agli stessi



condizionati dal raggiungimento di risultati reddituali o finanziari prefissati (earn-out), o quando siano assegnati ai creditori strumenti finanziari partecipativi (SFP) di cui all'articolo 2346 del cod. civ.. L'esperto ed i suoi eventuali collaboratori o colleghi di studio non potranno assumere il ruolo di CRO.

Quando ritiene che per assicurare la continuità aziendale e il miglior soddisfacimento dei creditori sia prospettabile unicamente la cessione dell'azienda o di rami di essa, l'esperto ricorda alle parti la possibilità di derogare agli effetti dell'articolo 2560, c. 2, previa autorizzazione del giudice. Si ricorda che, in mancanza di offerte vincolanti ad importo predefinito, è opportuno che l'imprenditore, nel formulare le proposte ai creditori, preveda clausole di salvaguardia, quali ad esempio:

- clausole di earn-in, ossia la condivisione, entro limiti e con modalità prefissate, di eventuali peggioramenti dell'andamento aziendale rispetto a quanto previsto;
- regole di waterfall, volte ad assicurare il pari passu tra i creditori aderenti;
- clausole di infallibilità o pactum de non petendo.

•

Per la cessione dell'azienda o di rami di azienda, potrebbe essere opportuno dar corso a **procedure competitive**, anche attraverso il ricorso ad appositi strumenti, quali per esempio la *data room* virtuale e raccolta delle offerte su sezione secretata, secondo quanto previsto dalla Piattaforma Telematica.

Nell'individuazione degli esiti di cui all'art. 11, si potrà abbinare alla sola soluzione di cui al comma 2 dell'art. 11 un accordo per il trattamento dei crediti tributari e contributivi (transazione fiscale e previdenziale) di cui all'art. 182-ter della I.f., sussistendone i presupposti.

Infine, l'esperto è tenuto a ricordare alle parti la necessità della pubblicazione nel registro delle imprese del contratto e dell'accordo di cui all'articolo 11, c. 1, lettere a) e c), per consentire la fruizione dei benefici di cui all'art. 101, c. 5 e art. 88, c. 4-ter, del TUIR.

8.13. Parere dell'esperto in caso di nuovi finanziamenti prededucibili



Il tribunale può chiedere all'esperto parere in relazione alla concessione di nuovi finanziamenti prededucibili, parere cui si può prescindere nel caso l'esperto non sia ancora nominato, come conferma il Decreto del tribunale di Treviso del 22 dicembre 2021 che ha consentito ad una impresa in difficoltà di avviare l'iter di risanamento della CNC, autorizzando un finanziamento prededucibile ai sensi dell'art. 10 c. 1 lett. a) del DL 118/2021, in assenza della nomina dell'esperto.

La mancata nomina dell'esperto, secondo la giurisprudenza del tribunale di Treviso, non è una condizione necessaria per dar corso all'autorizzazione ai sensi dell'art. 10 c. 1 del DL 118/2021, come si desume dalla formulazione dell'art. 7 dello stesso Decreto in cui è espressamente richiesta l'accettazione dell'esperto per la conferma delle misure protettive e cautelari che, invece, l'art. 10 non richiede, limitandosi a prescrive che, su richiesta dell'imprenditore, il tribunale autorizza l'impresa in CNC a contrarre finanziamenti prededucibili qualora sia verificata:

- a) la funzionalità degli atti rispetto alla continuità aziendale;
- b) la miglior soddisfazione dei creditori.

L'autorizzazione del finanziamento prededucibile, secondo la richiamata ricostruzione, prescinde, quindi, dalla presenza dell'esperto indipendente.

Viene da chiedersi se una norma, l'art. 10 del DL 118/2021, prevista nell'ambito della procedura di CNC possa essere utilizzata in una procedura che, in assenza della nomina dell'esperto, non è propriamente avviata. La risposta alla questione dovrà, ovviamente, tenere in considerazione l'obiettivo ultimo della disciplina che è quello di garantire il risanamento aziendale, la continuità e, dunque, la conservazione dei valori dell'impresa. Alla luce di tali considerazioni, si ritiene superabile tale obiezione.

8.13.1. Valutazione della funzionalità del finanziamento alla continuità

La diretta funzionalità del finanziamento prededucibile alla prosecuzione dell'attività d'impresa deve essere valutata, secondo quanto previsto dal paragrafo 2 del Decreto Dirigenziale del Ministero della Giustizia del 28.9.2021, considerando tra l'altro:

- a) le cause della crisi di impresa;
- b) la fattibilità del piano di risanamento, in cui è inserito il finanziamento prededucibile, da considerarsi secondo una prospettiva:
 - i) economica finanziaria (fattibilità economica);



ii) giuridica (fattibilità giuridica).

Le richiamate verifiche dovranno confermare la continuità aziendale sia di medio periodo, ovverosia biennale come previsto dall'art. 11 c. 1 lett. a) del DL 118/2021, sia di lungo periodo.

8.13.2. La miglior soddisfazione dei creditori

La presenza di un margine operativo lordo (MOL) positivo nel piano di risanamento, dopo un periodo fisiologico di superamento dalla situazione di difficoltà, rappresenta un utile indicatore circa la possibilità dell'impresa di dare ai propri creditori una migliore soddisfazione rispetto alla liquidazione atomistica. In maniera simile, un piano di risanamento fattibile che assicuri il recupero della redditività, dovrebbe essere vantaggioso rispetto alla continuità indiretta che, comunque, avrà un aggravio di costi legati alla transazione. In tale contesto la continuità diretta, se rappresenta la soluzione migliore rispetto alle esigenze di soddisfazione dei creditori, consente all'impresa di ottenere, ai sensi dell'art. 10 c. 1 del DL 118/2021, l'autorizzazione al finanziamento prededucibile. La ricostruzione normativa del tribunale di Treviso trova applicazione per tutte le autorizzazioni di finanziamenti prededucibili disciplinate dall'art. 10 c. 1 lett. a), b), c) del DL 118/2021, nonché per le autorizzazioni alla **cessione di azienda** o rami di azienda di cui all'art. 10 c. 1 lett. d).

8.13.3. L'intervento dell'esperto

Qualora sia sentito dal tribunale in occasione della richiesta del debitore di autorizzazione a contrarre finanziamenti prededucibili da erogare nel corso della composizione negoziata, l'esperto – nella valutazione dell'utilità del finanziamento ad evitare un danno grave ed irreparabile alla continuità aziendale – potrà tener conto delle seguenti circostanze:

- 1) se i finanziamenti siano funzionali al ciclo degli approvvigionamenti;
- 2) se occorrano per ristabilire la regolarità del pagamento delle imposte e quella del documento unico di regolarità contributiva (DURC) al fine di evitare la sospensione del titolo abilitativo o l'impedimento della partecipazione a gare e la stipula dei relativi contratti.



L'esperto dovrà tenere conto inoltre della necessità che il finanziamento non pregiudichi la migliore soddisfazione dei creditori ed in particolare del fatto:

- a) che ci si attende un margine operativo lordo positivo, al netto delle componenti straordinarie, nel corso della composizione negoziata; oppure
- b) in presenza di margine operativo lordo negativo, che esso sia compensato dai vantaggi derivanti ai creditori nel corso della composizione negoziata dalla continuità aziendale, ad esempio attraverso un miglior realizzo del magazzino o dei crediti, il completamento dei lavori in corso, il maggior valore del valore del compendio aziendale rispetto alla liquidazione atomistica dei suoi beni.

Se sia richiesta l'autorizzazione a contrarre finanziamenti prededucibili da erogare in esecuzione di quanto previsto dalle soluzioni di cui all'articolo 11, c. 1 e 2, l'esperto, quando sentito dal tribunale, dovrà anche tenere conto delle utilità derivanti ai creditori dalla soluzione individuata rispetto a quelle che si avrebbero nell'alternativa concretamente praticabile in assenza dei finanziamenti in questione.

8.14. Rinegoziazione dei contratti

In presenza di contratti ad esecuzione continuata o periodica ovvero ad esecuzione differita, se la prestazione è divenuta eccessivamente onerosa per effetto della pandemia da COVID-19 e la rideterminazione del contenuto, termini o modalità delle prestazioni contrattuali è opportuna per assicurare la continuità aziendale ed agevolare il risanamento dell'impresa, l'esperto convoca uno o più incontri nei quali le parti possano sviluppare opzioni diverse e discutere delle possibili ipotesi di soluzione, cercando, per quanto possibile, di evitare il ricorso al tribunale, avendo altresì cura di richiedere alle parti se, nel caso di insuccesso della rinegoziazione, acconsentono a che l'esito delle trattative e le motivazione del mancato accoglimento delle proposte vengano riferiti al tribunale. Tale richiesta andrà formulata, secondo le raccomandazioni del Protocollo, sin nel primo incontro e che degli incontri venga redatto un sintetico verbale, eventualmente sostituito da videoregistrazioni.

Nel caso non si raggiunga un accordo per la rideterminazione dei contratti, l'imprenditore chiederà al tribunale di rideterminare equamente le condizioni del contratto per cui l'esperto sarà tenuto a rendere un parere nel quale, come elementi minimi, dovranno essere contenute indicazioni:



- a) sul fatto che la misura richiesta nel ricorso dell'imprenditore consenta effettivamente di assicurare la continuità aziendale;
- sul tempo minimo necessario per consentire all'impresa di tornare in continuità prospettica.

Solo nel caso in cui le parti vi abbiano acconsentito, il parere potrà contenere anche indicazioni circa le ragioni del fallimento delle trattative, se ciò sia utile al fine della valutazione del tribunale sulla richiesta dell'imprenditore. Quando sentito dal tribunale, l'esperto potrà, ove richiesto e nei limiti in cui i principi in punto di riservatezza lo consentano, esprimersi sulle ragioni dei soggetti incisi dal provvedimento.

8.15. Cessione dell'azienda nella CNC o nel concordato semplificato (nella fase tra la domanda e l'omologa)

Nel caso la soluzione della situazione di squilibrio preveda la cessione dell'azienda o di suoi rami, l'esperto avrà cura di informare l'imprenditore circa l'utilità e opportunità di ricorrere a procedure competitive per la selezione dell'acquirente, al fine di scongiurare scelte in danno ai creditori.

L'esperto potrebbe ricevere la richiesta di:

- individuare il perimetro dell'azienda o di rami di essa ritenuto idoneo per il miglior realizzo:
- fornire indicazioni all'imprenditore per organizzare data room informativa da utilizzare la raccolta delle manifestazioni di interesse (a tal fine potrà essere utilizzata la Piattaforma);
- dare corso, o far dare corso, alla selezione dei soggetti potenzialmente interessati, generalmente attraverso procedure competitive, raccogliendo le relative manifestazioni di interesse e le eventuali offerte vincolanti (a tal fine potrà essere utilizzata la Piattaforma);
- se richiesto, esprimere il proprio parere sulle manifestazioni di interesse e le offerte ricevute.

L'esperto avrà cura di ricordare all'imprenditore l'opportunità che le offerte siano quanto più possibile a contenuto determinato, vincolanti, sottoscritte ed accompagnate da garanzie. L'esperto, qualora sentito dal tribunale nel procedimento autorizzativo ai fini



della deroga dell'articolo 2560, c. 2, del cod. civ., potrà essere chiamato ad esprimersi sulle modalità con cui si è arrivati all'individuazione dell'acquirente, sulla congruità del prezzo e su ogni altro elemento ritenuto utile dal tribunale. Egli è chiamato ad informare il tribunale se l'acquirente dell'azienda o di rami di essa sia una parte correlata dell'imprenditore e a riferire sulle attività condotte per la cessione di azienda o ramo.

8.16. Stima della liquidazione dell'intero patrimonio

In qualunque momento risulti utile per le trattative, è opportuno – anche perché le stime potranno occorrere ai fini del parere previsto in caso di concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio – che l'esperto proceda alla stima delle risorse derivanti dalla liquidazione dell'intero patrimonio o di parti di esso o, ove siano richieste competenze diverse dalle proprie, che proponga alle parti la nomina congiunta di un soggetto di fiducia di tutte, che proceda alle valutazioni necessarie, con costi da ripartire tra di esse.

La stima servirà anche a consentire alle parti, con le quali sono in essere le trattative, di valutare le utilità che deriverebbero dalla liquidazione, nel rispetto dell'ordine delle prelazioni, sulla base dell'elenco dei creditori depositato ai sensi dell'articolo 5, c. 3, lett. c) del DL 118/2021.

8.17. Conclusione dell'incarico e relazione finale dell'esperto

L'incarico dell'esperto si conclude:

- quando l'imprenditore non compare davanti all'esperto senza addurre giustificazioni;
- in qualunque momento in cui l'esperto ritenga, anche a seguito delle interlocuzioni con le parti interessate, che non sussista o sia venuta meno ogni concreta prospettiva di risanamento, anche attraverso forme di continuità indiretta;
- alla decorrenza del termine di 180 giorni dall'accettazione della nomina o del maggior termine richiesto da tutte le parti per la prosecuzione delle trattative, se l'esperto vi ha acconsentito;
- quando, anche prima del termine di 180 giorni, viene individuata una delle soluzioni di cui all'articolo 11.

Al termine dell'incarico l'esperto redige una relazione finale che inserisce nella Piattaforma telematica e comunica all'imprenditore e, in caso di misure protettive e



cautelari, trasmette al tribunale, mediante accesso al fascicolo telematico, affinché il tribunale possa pronunciarsi sull'efficacia delle misure. Alla relazione hanno accesso, per il tramite della Piattaforma Telematica, l'imprenditore, i suoi professionisti e l'organo di controllo ed il revisore legale, se in carica, e, ai soli fini della liquidazione del compenso, il soggetto che ha nominato l'esperto.

L'inserimento della relazione finale nella Piattaforma Telematica è necessario ai fini dell'archiviazione del procedimento da parte del segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente.

Dalla relazione finale dell'esperto deve risultare quanto meno:

- la descrizione dell'attività svolta, con l'allegazione dei verbali o delle audio e videoregistrazioni, se l'allegazione è consentita dalle parti che li hanno sottoscritti;
- se l'imprenditore si sia avvalso delle facoltà di cui agli articoli 6, 7 e 8 del DL 118/2021;
- il deposito del ricorso di cui all'articolo 7, c. 1, del DL 118/2021, per la concessione di misure protettive e cautelari, nonché il termine delle misure stesse;
- le informazioni sullo stato delle eventuali misure cautelari o esecutive già disposte e sui ricorsi eventualmente pendenti per la dichiarazione di fallimento o di accertamento dello stato di insolvenza;
- le autorizzazioni richieste e quelle concesse;
- le considerazioni sulla perseguibilità del risanamento e sulla idoneità della soluzione individuata.

Gli scenari con cui si può concludere la composizione negoziata sono diversi con diverse accorgimenti nella predisposizione della relazione finale, in particolare, nel caso siano stati stipulati con le parti interessate uno o più contratti di cui all'articolo 11, c. 1, lett. a) del DL 118/2021, l'esperto esprimerà – nella relazione finale – il proprio parere motivato circa l'idoneità del contratto ad assicurare la continuità aziendale per un periodo non inferiore a 2 anni. Dovrà tenere conto, a tal proposito, anche della sostenibilità del debito da parte dell'impresa per il periodo di due anni dalla data di conclusione del contratto. Nel caso, invece, sia stato raggiunto un accordo con i creditori ai sensi dell'articolo 11, c. 1, lett. c), avente gli effetti di un piano attestato, secondo quanto stabilito dal Protocollo, l'esperto nel valutare se sottoscriverlo terrà conto della sua idoneità al



superamento dello squilibrio patrimoniale ed economico-finanziario, anche alla luce della check-list.

Qualora le parti intendano pervenire alla soluzione di cui all'articolo 11 c. 2, ossia un accordo di ristrutturazione di cui agli artt. articoli 182-bis, 182-septies e 182-novies l.f.:

- a) potrà accertare che l'accordo sia già stato perfezionato ed attestato dal professionista, in tal caso l'esperto ne dà conto nella relazione finale;
- b) in tutti gli altri casi è opportuno che l'esperto, se le parti lo autorizzano, dia conto della puntuazione (term sheet) sulla quale è stato manifestato il consenso, ciò anche per consentire al giudice ogni valutazione sulla percentuale necessaria.

c)

Infine, nel caso le trattative abbiano dato esiti negativi e non si sia trovato un accordo, l'esperto può riportare nella relazione finale, anche ai fini della valutazione del compenso da parte del soggetto che lo ha nominato, la propria opinione sulla praticabilità, tra gli esiti di cui all'art. 11, di una soluzione concordata della crisi.

Si precisa che in caso di gruppo di impresa, l'esperto designato quale esperto unico di gruppo può rendere una relazione finale unitaria, nel caso in cui lo svolgimento delle trattative sia stato congiunto.

8.18. Imprese sotto-soglia

Il Protocollo di conduzione della CNC si applica anche nel caso di imprese sotto-soglia, ossia in possesso congiuntamente dei requisiti di cui all'articolo 1, c. 2 l.f., con alcune semplificazioni.

Semplificazioni	
Scambio di	Nel caso la designazione dell'esperto sia effettuata dall'organismo di
informazioni	composizione della crisi (OCC), in mancanza della Piattaforma unica
tramite PEC	telematica, la documentazione prevista dall'art. 17, c 2, e tutte le
	comunicazioni e la relativa documentazione sono trasmesse tramite
	posta elettronica certificata.
Situazione	La relazione aggiornata sulla situazione patrimoniale ed economico-
patrimoniale	finanziaria e l'elenco aggiornato dei creditori e dei relativi diritti
	devono essere coerenti con le banche dati degli enti previdenziali, del
	cassetto fiscale, della centrale rischi e con ogni altro archivio o banca



	dati accessibile all'imprenditore, nonché con le informazioni
	desumibili dai registri e dalla documentazione prevista dalla disciplina
	in materia di imposta sul valore aggiunto, di imposte sui redditi, di
	rapporti di lavoro dipendente e con ogni altra documentazione
	disponibile.
Test pratico	Ove non sia possibile procedere altrimenti, l'esperto può svolgere il
	test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del
	risanamento avvalendosi dei dati desunti dalle dichiarazioni dei
	redditi e dalla dichiarazione IVA, integrati con quanto risultante dai
	registri contabili.
Piano	Il piano redatto dall'imprenditore sotto-soglia potrà essere anche
	circoscritto alle sole grandezze economiche e che i flussi al servizio
	del debito possono essere stimati in misura corrispondente al
	margine lordo operativo risultante dal piano, dedotti gli investimenti e
	la stima delle imposte sul reddito. Il debito da servire potrà essere
	stimato, in conformità a quanto previsto al punto 3 del test di cui alla
	Sezione I del Decreto, sulla base delle informazioni disponibili,
	riconciliate quando possibile con i dati di fonte esterna quali:
	gli estratti conto bancari;
	le informative ottenute da clienti e fornitori;
	il certificato unico dei debiti tributari
	• la situazione debitoria complessiva richiesta all'Agenzia
	Entrate Riscossioni con Modello RD1;
	• il certificato dei debiti contributivi e per premi assicurativi,
	oppure, se non disponibile, il più aggiornato documento unico
	di regolarità contributiva (DURC);
	 l'estratto della Centrale dei Rischi della Banca d'Italia.

9. L'esito della composizione negoziata

Il percorso di composizione negoziata, che si avvia una volta che l'esperto abbia verificato, preliminarmente, la concreta possibilità di trovare un accordo con uno o più creditori o parti interessate, si sviluppa come sintetizzato di seguito.

Sintesi delle fasi dell'iter di composizione negoziata della crisi

- 1) Verifica preliminare sulle concrete possibilità di risanamento e, quindi, di trovare un accordo con uno o più soggetti, quali:
 - Creditori;
 - Finanziatori;
 - Personale dipendente;
 - Possibili interessati nell'acquisto di singoli assets o del compendio aziendale
- 2) Inizio delle trattative gestite in piena libertà dalle parti con gli unici limiti legati all'esigenza di:
 - mettere al riparo l'imprenditore da azioni aggressive da parte dei creditori attraverso le misure protettive e cautelari di cui all'artt. 6 e 7 del DL 118/2021;
 - evitare una gestione che arrechi danni ai creditori da parte dell'imprenditore, attraverso le limitazioni alla gestione di cui agli artt. 9 e 10 del DL 118/2021;
 - individuare un tempo limite per le trattative pari a 180 giorni, prorogabili di ulteriori 180 giorni.
- 3) **Approdo a un risultato** in termini di risanamento. La norma non contiene molti dettagli stabilendo all'art. 5 c. 8 del DL 118/2021 che: "Al termine dell'incarico l'esperto redige una relazione finale che inserisce nella piattaforma e comunica all'imprenditore e, in caso di concessione delle misure protettive e cautelari di cui agli articoli 6 e 7, al giudice che le ha emesse, che ne dichiara cessati gli effetti".

La relazione finale dell'esperto deve contenere il resoconto dell'attività compiuta e della condotta tenuta dall'imprenditore nonché dalle parti che hanno partecipato alle trattative, indicando l'eventuale accordo raggiunto con una o più delle parti, oppure constatando che nessun accordo è stato raggiunto.



La normativa, contenuta nell'art. 11 del DL 118/2021. prevede diverse ipotesi di possibili sbocchi della composizione negoziata della crisi, come sintetizzato di seguito.

Possibili sbocchi a conclusione della CNC (art. 11 DL 118/2021)
Quando è individuata una soluzione idonea al superamento della
situazione di squilibrio patrimoniale economico-finanziario che rendano
probabile la crisi o l'insolvenza, le parti possono, alternativamente:
a) concludere un contratto , con uno o più creditori, che produce gli
effetti di cui all'articolo 14 del DL 118/2021 (misure premiali
fiscali) se, secondo la relazione dell'esperto è idoneo ad
assicurare la continuità aziendale per un periodo non inferiore a
due anni;
b) concludere una convenzione di moratoria ai sensi dell'articolo
182-octies I.f.;
c) concludere un accordo sottoscritto dall'imprenditore , dai
creditori e dall'esperto che produce gli effetti di cui all'articolo 67,
c. 3, lett. d), l.f. (piano attestato); in tal caso non occorre
l'attestazione prevista dal richiamato art. 67.
L'imprenditore può, all'esito delle trattative, domandare l'omologazione
di un accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi degli articoli:
182-bis l.f. (Accordi di ristrutturazione dei debiti);
 182-septies l.f. (Accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa);
 182-novies l.f. (Accordi di ristrutturazione agevolati);
La percentuale di cui all'articolo 182-septies, secondo comma, lett. c), è
ridotta al 60% se il raggiungimento dell'accordo risulta dalla relazione
finale dell'esperto.
L'imprenditore può, in alternativa alle precedenti ipotesi:
a) predisporre il piano attestato di risanamento di cui all'articolo 67,
c. 3, lett. d) l.f.;
b) all'esito delle trattative, proporre la domanda di concordato
semplificato per la liquidazione del patrimonio di cui all'articolo
18 del DL 118/2021;



- c) accedere ad una delle procedure disciplinate:
 - dalla legge fallimentare;
 - dal Dlgs. 270/1999;
 - dal DL 347/2003;
 - alle procedure di accordo di ristrutturazione dei debiti o di liquidazione dei beni disciplinate dagli articoli 7 e 14-ter della L. 3/2012, per le imprese agricole.

9.1. Accordo con uno o più creditori

La stipula di un contratto, con uno o più creditori, rappresenta la prima ipotesi di soluzione della crisi, prevista dall'art. 11 c. 1, lett. a) del DL 118/2021. In relazione a tale contratto non è specificato il contenuto e, dunque, per esempio si potrà avere un contratto estremamente complesso con un solo creditore oppure una mera riduzione dell'ammontare del credito con tutti i creditori, opportunità, quest'ultima, non prevista come obbligo estensibile a tutti i creditori dall'accordo di moratoria. Non viene invece preso in considerazione l'eventuale accordo con un terzo, ad esempio il contratto di vendita di un grande quantitativo di beni o servizi a un soggetto terzo a condizioni che consentono all'impresa di ritrovare l'equilibrio, ovviamente se l'accordo fosse idoneo per ritrovare l'equilibrio prospettico e, quindi, di soddisfare i creditori; ciò rappresenterebbe di per sé una soluzione alla crisi.

Tornando all'ipotesi dell'accordo con uno o più creditori, la norma richiede la sola condizione, ai fini delle misure premiali di cui all'art. 14 del DL 118/2021, che il contratto sia idoneo ad assicurare la continuità aziendale per un periodo non inferiore a 2 anni. La norma manca di indicazioni sulle caratteristiche della richiamata continuità e, in particolare, in quale rapporto si ponga la continuazione della gestione aziendale, per 2 anni, con l'interesse dei creditori dopo il decorso di tale periodo oppure nel caso, dopo la chiusura della composizione negoziata, l'impresa si trovi nuovamente in situazione di squilibrio.

La relazione finale dell'esperto, ai fini dell'ottenimento delle misure premiali previste dal richiamato art. 14, deve avere il valore di attestazione in merito alla continuità aziendale, non sarebbe sufficiente, infatti, la mera adesione a quanto enunciato dalle parti, bensì è



necessaria una presa di posizione dell'esperto sulla probabilità di continuità aziendale nei successivi 2 anni. Tale risultato potrebbe essere piuttosto modesto, in quanto il risanamento presuppone una soluzione definitiva della situazione di squilibrio attraverso la continuazione dell'attività, non in un arco temporale di 2 anni.

La soluzione della crisi per un periodo limitato potrebbe trovare ragion d'essere nel fatto che il miglioramento atteso della situazione economica generale, una volta superata l'emergenza sanitaria e i relativi impatti sulla congiuntura, riporti l'impresa a poter operare utilmente sul mercato. Tale conclusione mette tuttavia in evidenza due incongruenze:

- il fatto che lo strumento sia limitato ai contratti conclusi con i creditori, quando lo stesso effetto potrebbe avere anche un contratto concluso con un nuovo fornitore o un cliente;
- il limite temporale di 2 anni, posto che le condizioni per il compimento del risanamento potrebbero verificarsi in un tempo anche più ampio ma prevedibile.

Nel caso la continuità per un periodo di almeno 2 anni non rappresenti la soluzione definitiva allo squilibrio, ma soltanto una manovra ponte, si ritiene che l'esperto non potrà limitarsi a valutare la continuità aziendale per il biennio, ma dovrà indicare qual è il percorso che, invece, verrà aperto per il superamento, definitivo, della situazione di difficolta, ossia per esempio:

- la predisposizione di un piano attestato di risanamento;
- l'accesso al concordato preventivo;
- l'accordo di ristrutturazione dei debiti.

La soluzione dell'accordo di cui all'art. 11, c. 1 lett. a) garantisce all'impresa le limitate misure premiali previste dall'art. 14 del DL 118/2021, lasciando i creditori privi di vantaggi non essendo neanche prevista la **prededucibilità** dei crediti nascenti dall'esecuzione del contratto; ciò rende poco attraente la soluzione di cui trattasi in considerazione anche del fatto che i pagamenti e le garanzie eventualmente offerte per ottenere il consenso del creditore alla stipula del contratto sono soggetti a revocatoria, in quanto l'esenzione di cui all'art. 12 DL 118/2021 trova applicazione unicamente per gli atti compiuti nel corso delle trattative e non per le attività effettuate dopo la



conclusione delle negoziazioni, quali sono quelle collegate all'esecuzione del contratto di cui trattasi.

La richiamata conclusione si fonda non solo sulla formulazione della disposizione di cui al secondo comma del citato art. 12, che condiziona l'esenzione alla congruità degli atti rispetto "all'andamento e allo stato delle trattative", quindi ancora in corso, ma soprattutto dalla diversa disposizione contenuta nella disciplina dell'accordo controfirmato dall'esperto (art. 11, c. 1, lett. c) che invece, proprio per l'inapplicabilità dell'esenzione prospettata nell'art. 12, prevede espressamente che detto accordo comporti "gli effetti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d)" della l.f.

9.2. La convenzione di moratoria

Il secondo strumento per la soluzione della situazione di difficoltà, disciplinato dall'art. 11 c. 1 lett. b) del DL 118/2021, è costituito dalla **convenzione di moratoria**. La convenzione di moratoria costituisce uno strumento che viene introdotto nella Legge fallimentare attraverso l'art. 182-octies, inserito dall'art. 20 del DL 118/2021, con una disciplina diversa rispetto a quella dettata nell'art. 182-septies, ante modifiche, ma analoga a quella dell'art. 62 del CCII. La novità è data dalla possibilità di applicare la disciplina originariamente prevista solo per le banche e gli intermediari finanziari a tutti i creditori.

La convenzione di moratoria in estrema sintesi:

- a) consente all'imprenditore di concludere con i suoi creditori una convenzione diretta a disciplinare in via provvisoria gli effetti della crisi;
- b) ha come oggetto solo le scadenze dei crediti, la rinuncia agli atti o la sospensione delle azioni esecutive e conservative e ogni altra misura che non comporti rinuncia al credito;
- c) gode della peculiarità per cui l'accordo così concluso, in deroga agli articoli 1372 e 1411 del cod. civ., è efficace anche nei confronti dei creditori non aderenti che appartengano alla medesima categoria, a condizione che gli aderenti costituiscano almeno il 75% di tutti gli appartenenti alla stessa.

L'accordo ha efficacia qualora:



- tutti i creditori appartenenti alla categoria siano stati informati dell'avvio delle trattative o siano stati messi in condizione di parteciparvi in buona fede e abbiano ricevuto complete e aggiornate informazioni sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria del debitore nonché sulla convenzione e i suoi effetti;
- i crediti dei creditori aderenti appartenenti alla categoria rappresentino il settantacinque per cento di tutti i creditori appartenenti alla categoria, fermo restando che un creditore può essere titolare di crediti inseriti in più di una categoria;
- i creditori della medesima categoria non aderenti, cui vengono estesi gli effetti della convenzione, subiscano un pregiudizio proporzionato e coerente con le ipotesi di soluzione della crisi o dell'insolvenza in concreto perseguite;
- 4) un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, c. 3, lett. d), abbia attestato la veridicità dei dati aziendali, l'idoneità della convenzione a disciplinare provvisoriamente gli effetti della crisi, e la ricorrenza delle condizioni di cui alla lettera c).

Il contenuto dell'accordo, come anticipato, che può essere esteso ai non aderenti, tuttavia:

- non può comportare la rinuncia totale o parziale al credito;
- non possono essere imposti l'esecuzione di nuove prestazioni, la concessione di affidamenti, il mantenimento della possibilità di utilizzare affidamenti esistenti o l'erogazione di nuovi finanziamenti, con la precisazione che non è considerata nuova prestazione la prosecuzione della concessione del godimento di beni oggetto di contratti di locazione finanziaria già stipulati.

Le richiamate limitazioni non si applicano ai creditori aderenti, in quanto l'autonomia negoziale può prevedere altre prestazioni, quindi, eventuali patti contrari a tali limiti, non possono essere estesi solamente ai non aderenti.

Tra le condizioni necessarie, devono essere attestate da un soggetto terzo ai sensi del richiamato art. 67 l.f., quelle per cui:

 la convenzione sia idonea a disciplinare provvisoriamente gli effetti della crisi; e allo stesso tempo



 i creditori della medesima categoria non aderenti, cui vengono estesi gli effetti della convenzione, subiscano un pregiudizio proporzionato e coerente con le ipotesi di soluzione della crisi o dell'insolvenza in concreto perseguite, come indicato dall'art. 182-octies, c. 2, lett. c) e d), l.f..

La relazione finale deve motivare la sostenibilità e l'efficacia della soluzione e dunque, nel caso in cui la moratoria consenta di disciplinare in via provvisoria gli effetti della crisi, senza rimuoverne le cause, l'esperto deve indicare quale sia l'ulteriore percorso concordato con i creditori che hanno partecipato alla trattativa per addivenire alla soluzione definitiva.

In relazione alla parte procedurale, sono previste disposizioni volte a garantire la possibilità di partecipazione per tutti i creditori interessati alle trattative, ai quali deve comunque essere comunicata la convenzione raggiunta unitamente all'attestazione del professionista in modo che possano tempestivamente, nei 30 giorni, proporre opposizione avanti al tribunale che decide in camera di consiglio con decreto reclamabile avanti alla corte d'appello.

Le soluzioni provvisorie, sia in caso di convenzione di moratoria sia in caso di accordo con uno o più creditori di cui al paragrafo precedente, potrebbe prestarsi a un utilizzo abusivo.

L'impresa infatti potrebbe passare attraverso una procedura provvisoria, ex art. 11 c. 1, lett. a) e b), per poi chiedere il concordato preventivo; ciò consentirebbe:

- di godere delle misure premiali di cui all'art. 14 del DL 118/2021 che mancherebbero invece in ipotesi di accesso al concordato preventivo senza previo accordo ex art. 14 c. 1 lett. a) e b);
- uno spazio temporale, garantito dal passaggio attraverso la CNC, per la predisposizione della domanda di concordato ben maggiore di quello ottenibile con la domanda prevista dall'art. 161 c. 6 l.f.

9.3. L'accordo sottoscritto dall'esperto



Il terzo istituto previsto dall'art. 11 c. 1 lett. c) consiste nell'accordo sottoscritto dall'imprenditore, dai creditori e dall'esperto che produce gli effetti di cui all'articolo 67, c. 3 lett. d) l.f. e, dunque, garantisce l'esenzione dalla revocatoria degli atti, dei pagamenti e delle garanzie posti in essere in esecuzione dello stesso. Trattasi sostanzialmente di una semplificazione del piano attestato che prende atto che un piano per essere credibile deve essere affiancato da accordi con uno o più creditori e quindi correttamente la norma si focalizza su questi, piuttosto che sul piano.

Il piano, come documento autonomo, potrebbe anche non esserci perché il contenuto del contratto di per sé può indicare l'attività giuridica e operativa che ci si impegna a porre in essere e, dunque, il risultato concreto perseguito.

L'art. 11 c. 1 lett. c) del DL 118/2021 non riporta, diversamente da quanto previsto dall'art. 67 l.f., la necessità che il contratto sia idoneo a consentire il risanamento della posizione debitoria dell'impresa e ad assicurare il riequilibrio della sua situazione finanziaria. Tuttavia, essendo a valle di un *iter* di composizione finalizzata al risanamento, la sottoscrizione del contratto da parte dell'esperto, nonché l'esonero dall'attestazione del professionista qualificato, comporta necessariamente che la sottoscrizione dell'esperto attesti:

- la veridicità dei dati aziendali; e
- la fattibilità del risanamento.

La formulazione normativa presenta una criticità data dal fatto che viene richiesta la sottoscrizione dei creditori; ciò potrebbe far pensare alla necessaria sottoscrizione da parte di tutti i creditori, visto che la disposizione precedente dell'art. 11 c. 1 lett. a) del DL 118/2021 fa espressamente riferimento alla conclusione di accordi con uno o più creditori. Tuttavia aderire all'interpretazione restrittiva, richiederebbe un accordo plebiscitario dei creditori, rendendo estremamente difficile l'accesso all'istituto. Pertanto si ritiene utile valorizzare le indicazioni normative per cui alle trattative non necessariamente partecipano tutti i creditori e, quindi, l'accordo non potrà essere inteso come un accordo totalitario.

9.4. L'accordo di ristrutturazione dei debiti

Gli accordi di ristrutturazione dei debito rappresentano, ai sensi dell'art. 11 c. 2 del DL 118/2021, un'alternativa per l'imprenditore rispetto alle soluzioni illustrate in precedenza.

La disciplina applicabile è quella degli accordi di ristrutturazione previsti nella legge fallimentare, oggetto di novazione da parte dell'art. 20 del DL 118/2021.

In particolare il richiamato art. 20:

- a) ha integrato l'art. 182-bis l.f., che disciplina gli accordi di ristrutturazione dei debiti, con la previsione del termine di 90 giorni concesso all'amministrazione finanziaria per pronunciarsi in merito all'adesione alla proposta del debitore, nonché con la disciplina per la gestione di eventuali modifiche sostanziali al piano, precedenti o successive all'omologazione
- b) aggiunto gli artt. 182-septies, relativo agli accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa, e 182-novies, relativo agli accordi di ristrutturazione agevolati, anticipando le disposizioni degli artt. 60 e 61 del CCI.

9.5. Accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa

Gli accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa sono previsti dall'art. 182-septies I.f. che, prima delle modifiche disciplinava gli accordi di ristrutturazione con intermediari finanziari e la convenzione di moratoria. Gli accordi con gli intermediari sono, a seguito delle modifiche apportate dall'art. 20 del DL 118/2021, stati assorbiti dalla nuova formulazione dell'articolo 183-septies I.f., mentre la convenzione di moratoria è disciplinata nell'art. 182-octies I.f. e, quindi, le richiamate modifiche consentono di raggiungere accordi aventi efficacia estesa, non solo in caso di ristrutturazione dei debiti con gli intermediari finanziari, bensì con tutti i creditori.

Gli accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa consentono la suddivisione in categorie di crediti, individuate tenuto conto dell'omogeneità di posizione giuridica ed interessi economici, nell'ambito delle quali il debitore può raggiungere un accordo per la ristrutturazione del debito che, in caso di adesione almeno pari al 75% del debito complessivo della categoria, può essere esteso anche ai non aderenti.

La nuova disposizione, rispetto a quanto previsto dall'art. 61 del CCII, non richiede che i creditori vengano soddisfatti in misura significativa o prevalente con il ricavato dalla



continuità aziendale e si dispone che, ai fini dell'accordo, non si tiene conto delle ipoteche giudiziali iscritte nei novanta giorni che precedono la data di pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese.

Le condizioni per l'estensione degli effetti dell'accordo a categorie omogenee di creditori sono, nel dettaglio, le seguenti:

- a) tutti i creditori appartenenti alla categoria siano stati informati dell'avvio delle trattative, siano stati messi in condizione di parteciparvi in buona fede e abbiano ricevuto complete e aggiornate informazioni sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria del debitore nonché sull'accordo e sui suoi effetti;
- b) l'accordo preveda la prosecuzione dell'attività d'impresa in via diretta o indiretta;
- c) i crediti dei creditori aderenti appartenenti alla categoria rappresentino il 75% di tutti i creditori appartenenti alla categoria, fermo restando che un creditore può essere titolare di crediti inseriti in più di una categoria;
- d) i creditori della medesima categoria non aderenti ai quali sono estesi gli effetti dell'accordo possano risultare soddisfatti in base all'accordo stesso in misura non inferiore rispetto all'alternativa liquidatoria;
- e) il debitore abbia notificato l'accordo, **la domanda di omologazione** e i documenti allegati ai creditori nei confronti dei quali chiede di estendere gli effetti dell'accordo.

Per i creditori della medesima categoria non aderenti ai quali il debitore chiede di estendere gli effetti dell'accordo il termine per proporre opposizione decorre dalla data della notifica dell'accordo.

Infine, in nessun caso, per effetto dell'accordo di ristrutturazione, ai creditori ai quali è stato esteso l'accordo possono essere imposti l'esecuzione di nuove prestazioni, la concessione di affidamenti, il mantenimento della possibilità di utilizzare affidamenti esistenti o l'erogazione di nuovi finanziamenti, rimane ferma la precisazione che non è considerata nuova prestazione la prosecuzione della concessione del godimento di beni oggetto di contratti di locazione finanziaria già stipulati.



Quando un'impresa ha debiti verso banche e intermediari finanziari in misura non inferiore alla metà dell'indebitamento complessivo, l'accordo di ristrutturazione dei debiti può individuare una o più categorie tra tali tipologie di creditori che abbiano fra loro posizione giuridica ed interessi economici omogenei. In tal caso il debitore, con la domanda di cui all'articolo 182-bis l.f., può chiedere, anche se non ricorre la condizione prevista dalla lettera b), ossia la continuità aziendale, che gli effetti dell'accordo siano estesi anche ai creditori non aderenti appartenenti alla medesima categoria, restando fermi i diritti dei creditori diversi da banche e intermediari finanziari.

9.6. Accordi di ristrutturazione agevolati

L'art. 20 del DL 118/2021 ha introdotto nella legge fallimentare l'art. 182-novies che disciplina gli accordi di ristrutturazione agevolati. La richiamata disposizione prevede che la riduzione del 50% dell'aliquota dell'ammontare dei crediti complessivi di cui devono essere portatori i creditori aderenti per la validità dell'accordo di ristrutturazione dei debiti previsto dall'art. 182-bis l.f. che, dunque, può essere raggiunto con il solo 30% della creditoria.

NOTA – In base alla disciplina sugli accordi di ristrutturazione dei debiti, contenuta nell'art. 182-bis I.f.: "L'imprenditore in stato di crisi può domandare, depositando la documentazione di cui all' articolo 161, l'omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti stipulato con i creditori rappresentanti almeno il sessanta per cento dei crediti, unitamente ad una relazione redatta da un professionista, designato dal debitore, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d) sulla veridicità dei dati aziendali e sull'attuabilità dell'accordo stesso con particolare riferimento alla sua idoneità ad assicurare l'integrale pagamento dei creditori estranei nel rispetto dei seguenti termini:

- a) entro centoventi giorni dall'omologazione, in caso di crediti già scaduti a quella data;
 b) entro centoventi giorni dalla scadenza, in caso di crediti non ancora scaduti alla data
- dell'omologazione [...]"

Le condizioni per l'omologazione dell'accordo agevolato, di cui all'art. 182-novies, sono:

 la rinuncia alla facoltà di pagamento posticipato dei crediti dei non aderenti (di cui alle lettere a e b precedenti);



- la mancata presentazione nonché la rinuncia a presentare l'istanza per il divieto o la sospensione di azioni esecutive e cautelari;
- 3) la mancata presentazione del ricorso per la concessione del termine per il deposito degli accordi ex art. 161, c. 6 l.f.;

Viene infine introdotta, sempre ad opera dell'art. 20 del DL 118/2021, l'art. 182-decies nella legge fallimentare. Tale la norma, già prevista nel CCII, disciplina la posizione dei coobbligati e dei soci illimitatamente responsabili dei soggetti che accedono agli accordi di ristrutturazione dei debiti.

9.6.1. Riflessioni sulla separazione dei vari strumenti

Una riflessione merita il motivo per cui gli accordi di ristrutturazione trovino una disciplina separata all'interno dell'art. 11 del DL 118/2021. In particolare, il primo comma dell'art. 11 disciplina i nuovi strumenti, il secondo comma si riferisce agli accordi di ristrutturazione (ADR) e i terzo comma alle procedure concorsuali.

La motivazione potrebbe essere dovuta al fatto che gli ADR potrebbero essere il frutto di accordi raggiunti anche fuori dalla CNC; ciò si desume dalla circostanza che il beneficio della riduzione al 60%, rispetto al 75% ordinariamente previsto, della percentuale di adesione richiesta per estendere, ai sensi dell'art. 182-septeis l.f., gli effetti degli accordi ad efficacia estesa è riservata al caso in cui il raggiungimento dell'accordo risulti dalla relazione finale dell'esperto. Il beneficio riservato al caso in cui l'accordo risulti dalla relazione va inteso nel senso che la soluzione adottata deve essere maturata nell'ambito delle trattative e non dopo la conclusione della negoziazione, altrimenti l'esperto dovrebbe darne indicazione nella relazione finale, e quindi deve trattarsi di una soluzione assistita e condivisa dall'esperto.

9.7. L'accesso alle procedure concorsuali

Il terzo comma dell'art. 11 del DL 118/2021 prevede le ulteriori soluzioni cui può accedere l'imprenditore al termine della CNC, prescindendo dalla circostanza che sia intervenuto un accordo con i debitori.

Trattasi, con la sola eccezione del concordato liquidatorio semplificato di nuova istituzione, di strumenti giuridici già a disposizione dell'imprenditore previsti delle



normative sulla crisi di impresa. Pertanto, la questione su cui riflettere sta nel fatto che, tolto il concordato liquidatorio semplificato, le soluzioni prese espressamente in considerazione dall'art. 11 c. 3 del DL 118/2021 sarebbero in ogni caso praticabili.

La risposta a tale domanda trova fondamento nel fatto che il legislatore ha inteso incentivare il ricorso alla CNC, per le imprese in squilibrio, nella convinzione che la composizione rechi comunque dei vantaggi alla soluzione della crisi generati dalle trattative con i creditori facilitate dall'esperto; ciò giustificherebbe il fatto che, ai sensi dell'art. 14 c. 3 del DL 118/2021, l'accesso alle procedure concorsuali dopo l'*iter* di CNC permetterebbe di beneficiare della riduzione alla metà delle sanzioni e interessi sui debiti tributari sorti prima del deposito dell'istanza di CNC, purché siano oggetto della composizione negoziata.

9.8. Strumenti e procedure ordinari

Le soluzioni previste da ultimo dall'art. 11 del DL 118/2021, in alternativa alle opzioni già illustrate, rimandano a strumenti e procedure disciplinate da altre norme, con la sola esclusione del concordato semplificato.

In particolare:

- la prima soluzione prevista dall'art. 11 c. 3 lett. a) è il piano attestato di risanamento di cui all'articolo 67, c. 3, lett. d) l.f. che, mancando specifiche deroghe, richiede la redazione dell'attestazione da parte del professionista indipendente, come previsto dalla disciplina ordinaria;
- 2) la seconda soluzione, di cui alla lett. b) è il **concordato semplificato** di cui si dirà successivamente.
- 3) la terza soluzione, ex art. 11, c. 3, lett. c), individua come possibile esito della trattativa, alternativamente, una delle seguenti ipotesi:
 - le procedure disciplinate dalla legge fallimentare, quali:
 - o gli accordi di ristrutturazione dei debiti;
 - Il concordato preventivo;
 - il fallimento;
 - la liquidazione coatta amministrativa;
 - l'amministrazione straordinaria, disciplinata dal Dlgs. 270/1999, c.d. Prodi bis;



 l'amministrazione straordinaria, di cui al DL 347/2003 c.d. Decreto Marzano.

Anche per l'accesso a queste procedure è previsto un incentivo che, come già indicato, è dato dalla riduzione alla metà delle sanzioni e degli interessi sui debiti tributari sorti prima del deposito dell'istanza di accesso alla CNC e oggetto della stessa. Il beneficio è escluso se all'accesso alle procedure di cui sopra segue il fallimento.

Tale previsione crea un dubbio interpretativo circa la fruibilità del beneficio nel caso in cui l'imprenditore opti per il fallimento all'esito delle trattative, in quanto avrebbe poco senso trattare diversamente questa ipotesi dal caso in cui il fallimento venisse dichiarato dopo un tentativo di accordo o di concordato preventivo, tuttavia, la logica di questa previsione potrebbe trovare giustificazione nel fatto che il legislatore abbia voluto premiare la soluzione definitiva della crisi, disincentivando i tentativi di concordato o di ADR nel caso vi siano rischi di insuccesso.

9.9. Il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio

L'art. 11 c. 3 lett. b) disciplina, come ulteriore procedura accessibile dall'imprenditore dopo la conclusione delle trattative, il concordato semplificato liquidatorio. Trattasi di una disposizione che, insieme alla composizione negoziata, rappresenta la novità di maggior rilievo apportata dal DL 118/2021, non solo perché viene introdotta una nuova tipologia di concordato nell'ordinamento, ma anche per il valore che il legislatore sembra attribuire a tale forma di concordato, tanto da far ritenere in dottrina che il concordato semplificato non sia semplicemente conseguenza della legislazione di emergenza, bensì destinato a costituire uno strumento duraturo.

La nuova disciplina, probabilmente, sconfessa le più recenti scelte sia del legislatore del 2015 sia di quello del Codice della crisi, in quanto:

- a) viene rivitalizzato il concordato liquidatorio, che sembrava destinato ad una sostanziale marginalizzazione attraverso:
 - l'eliminazione della necessità di assicurare il soddisfacimento dei creditori chirografari almeno nella misura del 20%;



- l'eliminazione della necessità di incrementare il valore del patrimonio di almeno il 10% con apporti esterni;
- la riduzione degli interventi del tribunale, la cui valutazione sul merito della proposta sotto il profilo della fattibilità viene riservato all'omologazione e il cui potere di dettare le modalità della liquidazione viene quasi escluso in caso di offerte di acquisto;
- l'esclusione di ogni rilevanza alla volontà dei creditori, la cui approvazione non viene richiesta, ma possono unicamente impedire l'omologa nel caso dimostrino la maggior convenienza del fallimento rispetto al piano di liquidazione,
- il privilegio della proposta preconfezionata semplificando la procedura di ricerca di soluzioni maggiormente convenienti.

9.9.1. L'accesso al concordato liquidatorio

Il concordato liquidatorio rappresenta una soluzione alla crisi accessibile unicamente tramite CNC, essendo previsto dall'art. 18, c. 1 del DL 118/2021 che la procedura è ammessa esclusivamente quando l'esperto, nella relazione finale, dichiara che le trattative si sono svolte secondo correttezza e buona fede, che non hanno avuto esito positivo e che le soluzioni individuate ai sensi dell'articolo 11, c. 1 e 2, non sono praticabili. In tal caso, l'imprenditore può presentare, nei 60 giorni successivi alla comunicazione della relazione finale dell'esperto una proposta di concordato per cessione dei beni unitamente al piano di liquidazione e ai documenti indicati nell'articolo 161, c. 2, lettere a), b), c) e d), l.f., ossia:

- a) una aggiornata relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa;
- b) uno stato analitico ed estimativo delle attività e l'elenco nominativo dei creditori,
 con l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione;
- c) l'elenco dei titolari dei diritti reali o personali su beni di proprietà o in possesso del debitore:
- d) il valore dei beni e i creditori particolari degli eventuali soci illimitatamente responsabili;

La proposta di concordato liquidatorio può prevedere la suddivisione dei creditori in classi.



Il ricorso per l'omologazione del concordato semplificato può essere proposto entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione della relazione conclusiva dell'esperto in cui l'esperto deve dare atto che le soluzioni costituite dai nuovi strumenti, di cui all'art. 11 c. 1 del DL 118/2021, o dagli accordi di ristrutturazione dei debiti, di cui al c. 2 del richiamato art. 11, non sono praticabili e, al fine di evitare ogni dubbio, in sede di conversione, al comma 3, lett. b) dell'art. 11 è stata aggiunta la precisazione che la domanda di concordato semplificato può essere presentata esclusivamente all'esito delle trattative. Pertanto, il concordato liquidatorio non può essere una soluzione perseguita dall'imprenditore fin dall'inizio della negoziazione, ma dell'esito di un percorso in cui lo stesso ha ricercato in buona fede una qualche forma di accordo con i creditori, poi non raggiunto per indisponibilità degli stessi o per ragioni oggettive; ciò ha trovato conferma nella precisazione inserita dalla legge di conversione, L. 147/2021, contenuta nel primo comma dell'art. 18 in base alla quale il concordato liquidatorio può essere proposto: "Quando l'esperto nella relazione finale dichiara che le trattative si sono svolte secondo correttezza e buona fede, che non hanno avuto esito positivo e che le soluzioni individuate ai sensi dell'art. 11, commi 1 e 2, non sono praticabili".

9.9.2. Caratteri e procedura di concordato semplificato

La disciplina del concordato liquidatorio non presenta particolari differenze, per quanto riguarda gli effetti della presentazione della domanda, tra il concordato ordinario e quello semplificato una prima difformità si nota nell'elenco dei documenti da depositare in quanto non è prevista **l'attestazione del professionista** qualificato sulla veridicità dei dati; ciò trova giustificazione nel fatto che il tribunale deve acquisire:

- a) la relazione dell'esperto; e
- b) il parere dell'esperto con specifico riferimento ai presumibili risultati della liquidazione e alle garanzie offerte.

In maniera analoga, nulla si dice in merito al giudizio sulla veridicità dei dati aziendali in quanto questa dovrebbe essere logicamente il presupposto delle trattative portate avanti dall'esperto che dovrebbe, quindi, risultare dalla relazione.



Il fatto che il legislatore qualifichi il documento dell'esperto come parere e non attestazione potrebbe giustificarsi nella circostanza per cui non si è voluto attribuire al professionista una particolare responsabilità, ma rimane comunque la responsabilità dell'esperto nel caso il parere sia tecnicamente insufficiente.

In relazione alla tutela dei creditori e a conforto delle valutazioni spettanti al tribunale è prescritta la nomina di un ausiliario da parte del tribunale. L'ausiliario non è qualificato come commissario giudiziale, anche se in dottrina si trovano commenti che lo ritengono nella sostanza tale. I motivi per cui non si è voluto dare all'ausiliario la qualifica di commissario giudiziale possono essere legate alla volontà di limitare i compensi o al fatto che vi è, comunque, una diversità di compiti. Resta il dubbio circa la qualifica che dovrà avere l'ausiliario visto che svolge funzioni di sorveglianza analoghe a quelle del commissario, essendo richiamato l'art. 173 l.f., e può anche assumere il ruolo di liquidatore in determinate circostanze.

Nel concordato semplificato non è prevista la fase dell'ammissione, l'assenza formale della pronuncia di ammissibilità si ritrova anche nella disciplina del CCII. La norma prevede solo un giudizio di corretta ritualità e, dunque, di regolarità della proposta e non è prevista neanche l'interlocuzione con il proponente circa l'esistenza e la possibilità di emendare eventuali criticità, sul presupposto che la natura liquidatoria del concordato non comporti particolari problematicità. La valutazione del tribunale in questa fase, dunque, si limita ad accertare la ritualità della proposta come espressamente previsto dal testo normativo. Il giudice, tra l'altro, non potrebbe fare altre verifiche in considerazione del fatto che può contare esclusivamente sulla relazione finale dell'esperto e del parere che, a richiesta del tribunale, l'esperto deve redigere con specifico riferimento ai presumibili risultati della liquidazione e alle garanzie offerte, garanzie che, tuttavia, potrebbero anche mancare, in quanto nessuna disposizione ne impone la presenza.

9.9.3. La verifica di fattibilità del piano

Una volta verificata la corretta ritualità, il tribunale, provvede alla nomina dell'ausiliario, ai sensi dell'art. 68 c.p.c., il quale, dopo aver accertato l'incarico, deve redigere un parere sul cui contenuto la norma non fornisce indicazioni, ma che dovrà avere come oggetto la fattibilità del piano concordatario e le possibilità di soddisfacimento dei creditori in



vista della valutazione di convenienza rispetto all'alternativa della liquidazione fallimentare, assicurando comunque un'utilità a ciascun creditore.

Il tribunale verifica, ai fini dell'ammissibilità della domanda introduttiva:

- a) la connessione tra percorso di negoziazione e concordato;
- b) il collegamento sostanziale tra l'attività di ricerca di una soluzione e l'esito consistente nel deposito della proposta di concordato semplificato, quale extrema ratio:
- c) la sussista dei presupposti di accesso alla negoziazione considerando sia la relazione dell'esperto ma anche e soprattutto il parere dell'ausiliario circa la sussistenza *ab origine* dei presupposti di risanamento.

Le situazioni di **abuso** consistenti nella preordinata volontà di accedere alla CNC al solo fine di poter proporre domanda di concordato semplificato, potrebbero essere evinti dal tribunale anche dalla sola relazione dell'esperto, qualora evidenzi sufficienti elementi indicatori di una conduzione delle trattative da parte del debitore del tutto disinteressata a soluzioni diverse sia pur praticabili. In tal caso la pronuncia di inammissibilità della proposta potrebbe intervenire già nell'ambito del preliminare esame di ritualità, senza necessariamente acquisire il parere dell'esperto e di nomina dell'ausiliario.

In relazione all'omologazione, che interviene in assenza di voto, richiede da parte del tribunale di accertare d'ufficio che la proposta:

- a) non arrechi pregiudizio ai creditori rispetto all'alternativa della liquidazione fallimentare;
- b) assicuri comunque un'utilità a ciascun creditore.

Il giudizio di fattibilità previsto, trattandosi di concordato liquidatorio, sarà limitato alla prospettiva del soddisfacimento di tutti i creditori in misura non irrisoria.

9.9.4. La liquidazione del patrimonio

La liquidazione del patrimonio viene eseguita da un liquidatore nominato dal tribunale, con il decreto di omologazione. Il procedimento di liquidazione sarà soggetto, per quanto compatibili, alle disposizioni sulle cessioni nell'ambito del concordato disciplinate dall'articolo 182 l.f.



Nel caso il piano di liquidazione di cui all'articolo 18 del DL 118/2021 comprende un'offerta da parte di un soggetto individuato avente ad oggetto il trasferimento in suo favore, anche prima dell'omologazione, dell'azienda o di uno o più rami o di specifici beni, il liquidatore giudiziale, verificata l'assenza di soluzioni migliori sul mercato, dà esecuzione all'offerta, applicando alla vendita gli articoli da 2919 a 2929 del cod. civ.. La verifica dell'assenza di soluzioni alternative sembra possibile anche in assenza di offerte concorrenti, previste in caso del concordato ex art. 161 l.f. dall'art. 163-bis l.f..

Nel nuovo concordato semplificato, la ricerca di soluzioni alternative avviene tramite la generica verifica da parte del liquidatore dell'assenza di soluzioni migliori sul mercato; ciò farebbe ritenere che tale accertamento possa essere effettuato in qualunque modo e, dunque, potrebbe essere possibile giustificare l'assenza di alternative anche sulla base della prova degli tentativi infruttuosi condotti dal debitore di ricercare altri possibili acquirenti. L'eventuale presenza di possibili acquirenti interessati, non richiede, una procedura formale per la valutazione delle offerta, con procedimento svolto avanti al tribunale, ma la competizione può essere perseguita con procedure competitive non formali, come consente l'art. 182 l.f., espressamente richiamato dall'art. 19 del DL 118/2021.

Il procedimento di vendita può iniziare anche prima dell'omologa, qualora il piano preveda che:

- l'offerta debba essere accettata; oppure
- che il trasferimento debba essere effettuato.

•

In tali casi, non essendo nominato il liquidatore, la valutazione di fattibilità e di convenienza, non certo sostituita dalla necessaria autorizzazione alla cessione anticipata ex art. 10 c. 1 lett. c) del DL 118/2021, dovrà essere effettuata dall'ausiliario nominato dal tribunale.

10. I nuovo meccanismo di allerta

L'iniziale mancanza di disposizioni sull'allerta della crisi di impresa, nell'ambito della composizione negoziata, è stata colmata dall'art. 30- sexies del Decreto legge 6 novembre 2021 n. 152, conv. L. 233/2021, che ha introdotto un vero e proprio meccanismo di allerta per i creditori pubblici qualificati quali INPS, Agenzia Entrate e Agenzia Entrate Riscossione. Le nuove regole sull'allerta impongono ai creditori pubblici qualificati di segnalare all'**imprenditore e all'organo di controllo**, nella persona del presidente del collegio sindacale, il mancato pagamento di tasse e contributi, oltre una determinata soglia, invitando l'imprenditore a presentare istanza di CNC nel caso ne ricorrano i presupposti.

10.1. Condizioni e tempistiche per le segnalazioni

Le segnalazioni devono essere inviate dai creditori pubblici qualificati, quali INPS, Agenzia Entrate e Agenzia Entrate riscossione, in presenza di importi non pagati e tempistiche diverse.

In particolare, per quanto riguarda gli importi dovuti e non versati, la segnalazione all'imprenditore e al presidente del collegio sindacale dovrà essere inviata:

- dall'INPS in caso di ritardo di oltre 90 giorni nel versamento dei contributi previdenziali di ammontare superiore, per le imprese con lavoratori subordinati e parasubordinati, al 30% di quelli dovuti nell'anno precedente e alla soglia di 15.000 euro, e, per quelle senza i richiamati lavoratori, alla soglia di 5.000 euro;
- dall'Agenzia delle entrate, in presenza di un debito scaduto e non versato per l'IVA, risultante dalla comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche (LIPE), superiore a 5.000 euro;
- dall'Agenzia delle Entrate Riscossione, in presenza di crediti affidati alla riscossione e scaduti da oltre 90 giorni, superiori, per le imprese individuali, a 100.000 euro, per le società di persone a 200.000 euro e, per le altre società, a 500.000 euro.



Le tempistiche con cui verranno inviate le segnalazioni variano in funzione del soggetto tenuto a segnalare distinguendo tra quelle inviate:

- dall'INPS e dall'Agenzia delle Entrate Riscossione che dovranno essere effettuate entro 60 giorni dal verificarsi delle condizioni o dal superamento delle soglie indicate, tramite PEC o, in mancanza, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento;
- dall'Agenzia delle entrate che dovranno essere effettuate entro 60 giorni dal termine di presentazione delle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche I.V.A. (previste dall'articolo 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78), unitamente alla lettera che informa il contribuente dell'incoerenza dei versamenti effettuati rispetto all'imposta dichiarata.

Si noti che il citato articolo 21-bis prevede che i soggetti passivi IVA trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate, entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo a ogni trimestre, una comunicazione dei dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche dell'imposta (LIPE), con l'eccezione della comunicazione dei dati relativi al secondo trimestre che viene effettuata entro il 16 settembre e con la possibilità per la comunicazione dei dati relativi al quarto trimestre di invio, in alternativa, con la dichiarazione annuale IVA che, in tal caso, deve essere presentata entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta.

10.1.1. Il meccanismo di segnalazione si avvia nel 2022

Le segnalazioni, cui sono tenuti i creditori pubblici qualificati, troveranno applicazione dall'anno 2022, in particolare:

- per quanto riguarda l'INPS, le segnalazioni riguarderanno i debiti accertati dal 1 gennaio 2022;
- per quanto riguarda l'Agenzia delle Entrate, le segnalazioni riguarderanno i debiti risultanti dalle comunicazioni relative al I trimestre 2022;
- per l'Agenzia Entrate Riscossione, le segnalazioni verranno effettuate in relazione ai carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° luglio 2022.

Si ritiene che il meccanismo di allerta, introdotto nell'ambito della composizione negoziata dal DL 152/2021, possa rappresentare il nuovo modello di allerta in sostituzione del meccanismo, più complesso, previsto dal CCII. Il legislatore in sede di



recepimento della direttiva *insolvency*, entro il 17 luglio 2022, sarà tenuto a confermare o modificare il sistema di allerta, in quanto la richiamata direttiva richiede di introdurre tali sistemi, al fine di consentire l'early warning delle situazioni di crisi.

10.2. Gli altri interventi sul diritto della crisi di impresa

Le norme introdotte dal DL 152/2021, oltre a prevedere all'art. 30- sexies il meccanismo di allerta appena illustrato, integrano la disciplina della CNC.

In particolare, gli articoli da 30-ter a 30-qiìuinquies intervengono sulle norme relative alla Piattaforma telematica prevedendo:

- all'art. 30-ter l'interoperabilità tra la Piattaforma e le altre banche dati pubbliche, cui l'esperto, ottenuto il consenso sulla privacy, potrà accedere. La Piattaforma diviene, quindi, un unico sistema di dati grazie al collegamento con:
 - la Centrale dei rischi della Banca d'Italia;
 - le banche di dati dell'Agenzia delle entrate, dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'agente della riscossione.
- all'art. 30-quater lo scambio di informazioni, inserite nella piattaforma, tra
 imprenditore e creditori. I creditori possono accedere alla Piattaforma, inserire
 le informazioni sulla propria posizione creditoria e i dati eventualmente richiesti
 dall'esperto, accedendo ai documenti e alle informazioni inseriti nella
 piattaforma dall'imprenditore al momento della presentazione dell'istanza di
 nomina dell'esperto indipendente o nel corso delle trattative, previo ottenimento
 del consenso da parte dell'imprenditore ai sensi della normativa sulla privacy.
- all'articolo 30-quinquies l'istituzione, sulla piattaforma, di un programma informatico gratuito per l'elaborazione dei dati sulla sostenibilità del debito, per condurre il test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento, e per l'elaborazione dei piani di rateizzazione. Trattasi di uno strumento informatico che dovrebbe semplificare le verifiche da parte dell'imprenditore e dell'esperto sulla perseguibilità del risanamento. Ulteriore semplificazione, nel caso di imprese con indebitamento complessivo non superiore a 30.000 euro, è introdotta dal secondo comma dell'art. 30-quinques



che prevede l'elaborazione automatica di un piano di rateizzazione. La rateizzazione comunicata dall'imprenditore ai creditori interessati si intende approvata, qualora i creditori non manifestano il proprio dissenso entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione. Resta salva l'applicazione delle disposizioni in materia di crediti di lavoro e di riscossione dei crediti fiscali e previdenziali, nonché la responsabilità per l'inserimento nel programma di dati o informazioni non veritieri.

Osserva Le informazioni e i dati da inserire nel programma informatico, le specifiche tecniche per il suo funzionamento e le modalità di calcolo del tasso di interesse applicabile ai crediti rateizzati sono definiti con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della L. 233/2021.